



**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGIALE
AULA CORAL 1 C/O ENTE FIERA**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. FABIO DE PASQUALE	Pubblico Ministero
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ALESSANDRO OBERTO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 102

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 20/01/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021204837359

Esito: RINVIO AL 03/02/2021

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Alleva.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Alleva.....	20
Arringa della Difesa, Avv. Diodà.....	34
Arringa della Difesa, Avv. Diodà.....	50
Arringa della Difesa, Avv. Cova.....	55
Arringa della Difesa, Avv. Mucciarelli.....	69
Arringa della Difesa, Avv. Mucciarelli.....	82
QUESTIONI PROCEDURALI.....	90

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 20/01/2021

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ALESSANDRO OBERTO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.02.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PRESIDENTE - Se vuole stare seduto, Avvocato, lei, più di tutti gli altri, ha... siamo felici di vederla convalescente.

Arringa della Difesa, Avv. Alleva

DIFESA, AVV. ALLEVA - Grazie Presidente, ringrazio ancora il Tribunale per la sensibilità e chiedo scusa se sono stato causa di questo ulteriore rinvio. Sto in piedi perché il braccio così sta paradossalmente sa meglio che non stando seduto. Ecco, signor Presidente, signori del Collegio, io prendo la parola per ultimare le discussioni in Difesa di Roberto Casula, e debbo dire mi rendo conto che, per far tesoro della sollecitazione del Tribunale a essere... a cercare di non essere ripetitivi, arrivando per ultimi, è molto

difficile, dico la verità. È molto difficile. In un certo sono paradossalmente un po' facilitato perché una settimana fa il signor Pubblico Ministero ha depositato una corposissima memoria per la quale, dico la verità, mi complimento col Pubblico Ministero, perché è una memoria estremamente interessante e suggestiva ed efficace, la quale ha provocato in me alcuni pensieri. Pensieri che hanno forse costretto, mi hanno indotto, diciamola così, a modificare alcuni approcci che avevo pensato di tenere rispetto la materia che ci occupa. Memoria che mi fa pensare che noi forse non dobbiamo più rispondere la nostra antica abitudine per la quale l'imputazione è una specie di stella fissa nel firmamento, perché abbiamo imparato anche in questo processo che l'imputazione ha più ormai una dimensione che definirei quantica, nel senso che è connotata da una certa fluidità e va precisandosi, man mano, nel corso del dibattimento, finché alla fine con una memoria di 300 pagine ecco che in qualche modo come una scultura viene estratta dal magma... dalla pietra, diciamo, del processo e viene precisata, e sta lì. E questa novità, questo lavoro che il Pubblico Ministero ha fatto, mi ha in qualche modo indotto a rivedere gli argomenti che avevo intenzione di trattare e che certamente hanno una connotazione residuale, mettiamola in questo modo, anche perché ovviamente intervenendo alla fine mi avvantaggio del lavoro grandissimo che è stato fatto dai miei colleghi, e devo dire lavoro straordinario, e in termini di analisi, in termini di profondità. Non posso non menzionare la monumentalità dell'analisi svolta dalla Professoressa Severino, che ovviamente ha risolto e affrontato e risolto una quantità enorme di aspetti di tutta la vicenda. Vi è che però questo lavoro dell'Accusa, questa nuova, oserei dire, poi mi si dirà che non è nuova, ma in realtà questo lavoro di sintesi finale, di approfondimento, che l'Accusa ha svolto con questo elaborato, naturalmente mi ha indotto a fare delle riflessioni e a riprendere alcuni argomenti che mi paiono francamente, alla luce di questa impostazione accusatoria, meritevoli di essere affrontati. Dico subito che non parlerò di un sacco di cose, non parlerò della posizione personale soggettiva di Roberto Casula perché l'Avvocato Fornari prima di me ha già ampiamente affrontato e approfondito i profili del ruolo dell'ingegner Casula; non parlerò dei cosiddetti *advisor*; non parlerò di tutta una serie di aspetti importanti del processo, che trovo siano stati ampiamente smarcati, non ultimo dei quali quello relativo all'attendibilità di alcune delle prove dichiarative di questa vicenda, ovviamente mi riferisco in particolare a quella del Dottor Armanna. Mi concentro invece sul tema che mi sembra immanente, leggendo da ultimo la memoria del Pubblico Ministero. Devo dire, Presidente, naturalmente una settimana di tempo per leggere e cercare di analizzare e approfondire. Ovviamente non risponderò alla memoria del Pubblico Ministero in questa fase, nella discussione orale, approfonditamente come è giusto fare

perché lo faremo per iscritto, e risponderemo punto per punto per iscritto a tutti gli argomenti che il Pubblico Ministero ha esposto in questa memoria, e lo faremo ovviamente cercando di contenere i tempi, ma necessariamente in maniera analitica. Però l'impostazione dell'accusa mi offre lo spunto per affrontare un tema che mi sembra tutto sommato immanente, leggendo la memoria del Pubblico Ministero. Perché l'Accusa ruota intorno a un problema fondamentale. Dice l'Accusa "Ci fu una *res illicita*, un peccato originale, il conflitto di interessi, intorno a quella cosa lì ruotano tutti i comportamenti e le valutazioni in termini di responsabilità". Questo è l'approccio fondamentale dell'Accusa, che è un approccio reiterato, di cui si vedono reiteratamente gli elementi essenziali comparire nell'ambito del percorso accusatorio. Il conflitto di interessi ha segnato i fatti, la storia di OPL 245. Il conflitto di interessi originario costituisce quel brodo di cultura batterico che inquina tutto il percorso, che avrebbe dovuto essere considerato, tenuto in conto, valutato dagli uomini dell'Eni allorquando si sono trovati a discutere della possibilità dell'operazione su OPL 245. Dice l'Accusa "è un passaggio ineludibile, la consapevolezza di questo conflitto di interessi vizia ogni comportamento. Se c'era questo conflitto di interessi originario non si poteva...", non si poteva, "affrontare il tema 245". Alla fine il risultato di questo percorso è: siccome in origine c'era questo vizio non ci si doveva neanche avvicinare a OPL 245, perché avvicinarsi a OPL 245 significava versare *in re illicita*, per definizione. Non poteva che essere così, secondo l'impostazione accusatoria. Ora io mi pongo naturalmente... devo pormi nella posizione dell'ingegner Casula, e quindi di quei dirigenti della più importante società italiana che svolge un'attività sul teatro internazionale dell'energia, per fini che conosciamo e che riguardano ciascuno di noi, devo pormi nella prospettiva dell'ingegner Casula, nella prospettiva dell'Eni, e debbo affrontare questo problema, che è posto in termini lapidari dall'Accusa. Perché lo debbo affrontare? In che misura lo debbo affrontare? Potrei anche dire, limitarmi a dire: quando l'ingegner Casula si avvicina al tema 245 sono passati 10 anni, 11 anni dall'originaria licenza in favore della società Malabu. Potrei limitarmi a dire: tu devi dimostrare che io mi sono posto il problema del conflitto di interessi, che l'ho visto, che mi sono posto il problema del conflitto di interessi, che me ne sono... come dire, mi sono posto nella dimensione di superare questo problema accettando di contrattare con chi non potevo non vedere come il protagonista o i protagonisti di una situazione illecita persistente, permanente. Potevo limitarmi a dire: beh, dimostra che noi ci siamo posti il problema del conflitto di interessi, che lo abbiamo risolto nel senso del ritenerlo irrilevante ma ben presente, e che ci siamo messi nella condizione di dire "il conflitto di interessi vizia tutto il percorso" è l'elemento determinante. Poi però leggendo le carte mi sono reso conto che

non è proprio così, che non è proprio così. E allora mi sono detto: riaffrontiamo questo problema, andiamoci dentro”, visto che è il *benchmark*, è l’elemento distintivo, l’elemento di riferimento di tutta questa vicenda. Il Pubblico Ministero ha impostato la sua interpretazione sostanzialmente dicendo “L’Eni disponeva di un rapporto di una società di investigazione internazionale”, The Risk Advisory Group, TRAG per facilitare le cose, “questo rapporto dava una serie di indicazioni, queste indicazioni erano sufficienti a dare una dimensione di questa *res illicita* originaria, nella quale si versava”. Di fronte a queste indicazioni due sono stati i comportamenti dell’Eni, secondo il Pubblico Ministero: uno sostanzialmente di non dar peso, o di dare un peso limitato; due, di non fare altro, di non chiedere conto, di non approfondire i problemi. Questi sarebbero stati gli atteggiamenti dell’Eni, degli uomini dell’Eni. Cioè il TRAG, il rapporto del TRAG, anzitutto il rapporto del 2007, perché il rapporto poi del 2010 è sostanzialmente confermativo, un completamento. Ma il rapporto del 2007 sarebbe, per così dire, la traccia, l’elemento cognitivo dal quale tutto si desumerebbe, senza che nessun approfondimento potesse essere fatto oppure sia stato cercato dagli uomini dell’Eni. Allora noi, a mio avviso, soprattutto dopo avere rilevato che nell’elaborato del Pubblico Ministero, che l’elaborato del Pubblico Ministero ruota intorno a questo elemento, credo che da qui dobbiamo ripassare. Dobbiamo ripassare, perché, signor Presidente, signori del Collegio, non tutto è come sembra. E lo scopriamo leggendo le carte. Ma anche facendo semplicemente delle riflessioni di fondo: è vero che il TRAG riporta notizie al conflitto di interessi? Notizie intorno al conflitto di interessi? È vero che il TRAG pone la questione dell’ipotetico conflitto di interessi come elemento determinante ai fini di un giudizio sul trattare o non trattare con una controparte negoziale? È vero? È vero che il TRAG risolve tutti i profili per i quali poi i signori dell’Eni si accontentano? Secondo la visione del Pubblico Ministero. Sono vere queste affermazioni? A me sembra di no. E affrontiamo uno dopo l’altro questi problemi. Vediamo innanzitutto quali sono le informazioni fondamentali veicolate attraverso il TRAG. Primo, OPL 245 era stata originariamente assegnata alla società Malabu, 1998, *connected* oppure *owned*, posseduta o connessa, alla figura del signor Dan Etete già Ministro del Petrolio al tempo in cui maturò l’originaria assegnazione. Dopodiché il TRAG riporta una serie di indicazioni su quelli che potevano essere i soci originari, ma debbo dire abbastanza irrilevante. Dice il TRAG poi del 2010 che... aggiunge il TRAG del 2010 che fra i nomi dei directors di questa società Malabu ci sono anche dei personaggi, dei nomi che sembrano essere dei nomi di fantasia. Mi riferisco al famoso Seidougha Munamuna e così via, del quale si è plurime parlato. Che nel TRAG del 2007 era indicato come ex titolare di azioni di Malabu e membro del Partito

Democratico Popolare Nigeriano. Seconda indicazione che viene dal TRAG: il TRAG riferisce della revoca della licenza OPL 245 a Malabu nel 2001, che sarebbe stata dovuta, secondo il TRAG, probabilmente a mente di un'intervista, di una dichiarazione del 2002, di un signore che si chiama Tuni Oseni (fonetico) ad alcune irregolarità che avrebbero caratterizzato l'assegnazione originaria e segnatamente il cosiddetto conflitto di interessi in cui versava Etete, Ministro del Petrolio, nel 1998. Poi il TRAG riporta una serie di elementi di fatto accennati che sono relativi alle reazioni che Malabu ebbe alla revoca del 2001, cita il TRAG la petizione formale davanti alla Camera dei Rappresentanti nigeriana, nell'ambito della quale Malabu avrebbe lamentato che dietro la revoca del blocco ci sarebbe stato un problema di tangenti. Conosciamo, e poi ci torneremo, quale fu la determinazione della Camera dei Rappresentati. Riporta, il TRAG, che OPL 245 fu riassegnata a Malabu nel 2007 per effetto di un *settlement agreement* stipulato con il Governo Federale dello Stato sovrano della Nigeria. Riporta del *settlement*, che sarebbe stato raggiunto all'esito di un procedimento di impugnazione instaurato da Malabu. Dice il TRAG che la licenza sarebbe stata riassegnata a Malabu in funzione di uno scambio di interessi politici fra l'allora Presidente Obasanjo e il signor Etete. Obasanjo che aveva bisogno, secondo questa indicazione, di supporto politico da parte del signor Etete per poter modificare la costituzione nigeriana in modo da consentirgli di partecipare per la terza volta alle elezioni presidenziali, in buona sostanza per essere nuovamente eletto Presidente della Repubblica Federale di Nigeria. Poi dice il TRAG 2007, riporta il TRAG che il signor Etete aveva delle pendenze giudiziarie in Francia per fatti relativi a pagamenti corruttivi nell'ambito della vicenda Bonny Island. Riporta il TRAG che, e questo, come vedremo, non è indicazione da poco, con riguardo alla compagine societaria di Malabu il TRAG stesso, attraverso le sue fonti, non è riuscito e non riesce ad avere una visione definitiva sull'assetto azionario, sull'assetto dei poteri di rappresentanza, poiché manca la documentazione che dovrebbe essere conservata dalla commissione degli affari societari, dalla CAC di cui poi abbiamo sentito plurime parlare, della quale poi faremo ancora cenno. Su questo punto TRAG che dice nel rapporto di non avere ancora ricevuto le informazioni, non le integrerà mai queste informazioni. Nel senso che non seguirà, a questi rapporti, mai una ulteriore informazione sul punto degli assetti societari di Malabu e dei poteri di rappresentanza della medesima società. Questa, in sintesi, è la lista dei temi essenziali riportati dai TRAG. Le fonti del TRAG sono quelle che il TRAG dichiara, e sono le cosiddette *open sources* e fonti confidenziali non meglio identificate, soprattutto voci provenienti da fonti più o meno accreditate delle quali, e della cui credibilità o attendibilità, non è dato conoscere nulla. Mi sembra che questo processo ci abbia

insegnato, debbo dire anche con un po' di stupore da parte di tutti noi, ci abbia insegnato quale sia il valore delle cosiddette *open sources*, quale sia il valore, diciamo in termini di ricostruzione di un fatto, che possa provenire dalle cosiddette fonti aperte o da fonti confidenziali. Mi pare che ci siamo tutti quanti confrontati con questo problema proprio in questo processo. Le fonti del TRAG sono fonti di quella natura lì. Fonti di quella natura lì. Dice la Procura "Il TRAG però fu l'unico approfondimento", leggo testualmente, pagina 17 della memoria del Pubblico Ministero "di fatto l'unico approfondimento su questioni estremamente sensibili che riguardano l'acquisizione di OPL 245 che Eni ritenne di dover effettuare". Questa è l'affermazione lapidaria dell'Accusa. E sennonché questa affermazione è smentita dagli atti di questo processo, e lo vedremo. Ma ci arriviamo, a me interessa partire da alcuni elementi di fatto, perché il TRAG va inquadrato. Qual era lo scopo del TRAG? È rimasto isolato oppure Eni ha assunto altre iniziative a seguito della ricezione del TRAG? Perché il tema è posto dal Pubblico Ministero, come dicevo, all'inizio della sua requisitoria scritta, l'ultima requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in termini lapidari. "È l'unico approfondimento che Eni abbia richiesto". Lo scopo dei report del TRAG. Lo scopo del report del TRAG era ottenere un primo approssimativo, per definizione approssimativo, quadro dello stato del blocco OPL 245 e di eventuali problemi reputazionali intorno alla società Malabu. Società che intendeva cedere una parte della licenza, mi riferisco alla posizione iniziale del 2009, intendeva perciò porsi come possibile socio nella dimensione della *joint venture* della società italiana, come possibile partecipante di una *joint venture* in quanto titolare di OPL 245. Il profilo di interesse era reputazionale, perché si trattava di acquisire una parte della licenza di Malabu, quindi si trattava di entrare, come dicevo, nella *joint venture*. Eni sarebbe stata partner di Malabu, questa era l'ipotesi sulla quale si stava lavorando, e quindi occorreva operare in collaborazione con la società Malabu, e le *policy* interne di Eni a riguardo sono chiarissime, imponevano di verificare la reputazione del futuro partner, dal momento che avrebbero dovuto lavorare insieme. Ma i TRAG rimasero isolati rispetto al tema che ci occupa oppure furono un punto di partenza e non già il punto di arrivo, come sostiene il Pubblico Ministero, del processo di acquisizione di informazioni? In realtà furono un punto di partenza, e arrivo a dire in realtà un punto di arrivo non ci fu mai, e il fatto che il punto di arrivo non ci sia mai stato spiega poi tutta una serie di situazioni successive. Ma furono attivate immediatamente alcune iniziative che sono coerenti con l'interesse di Eni di rispettare la propria *policy* nella prospettiva di entrare in una *partnership* nella *joint venture* con Malabu. Primo, la richiesta di compilare il *joint venture agreement*. Uno dirà "Beh, ma la richiesta di compilare il *joint venture agreement form* è una...", che ricordo fu inviato

a Malabu in data 8 gennaio 2010, c'è un'e-mail di Carbonara su questo punto, documento 51 nella nota di produzione dell'Eni, ci fu una richiesta a Malabu esplicita di compilare il *joint venture agreement form*, il quale *joint venture agreement form*, come sappiamo, contempla il soddisfacimento di una serie di informazioni approfondite. Secondo, la richiesta a EVP di apertura di una *virtual data room* che permettesse a Eni l'acquisizione tramite la visione di atti e documenti ufficiali di informazioni in merito allo stato giuridico del blocco 245, all'assegnazione della licenza, a procedimenti eventualmente pendenti, agli atti transattivi relativi alla licenza. Anche qui l'e-mail di Carbonara dell'8 gennaio 2010. I risultati di queste iniziative, che sono iniziative, quindi movimenti, non riconosciuti evidentemente come tali, furono inseriti nella nota *due diligence* circolare 379 del 2009, la quale, unitamente al testo del *joint venture agreement form* e dei report, fu inviata all'unità anticorruzione interna dell'Eni per opportuna visione e per approfondimenti o richieste. Ora fra lo zero e questo c'è una differenza radicale, e poi vedremo perché, a maggior ragione, è radicale in questa nostra situazione. Eni non si accontenta affatto del TRAG, anzi il TRAG è una informativa di carattere iniziale che dà un quadro derivante da quel tipo di fonti, di cui abbiamo detto prima, ma che comporta... chiedo scusa, il che non comporta e non può comportare alcun giudizio, alcuna valutazione di carattere tecnico, giuridico. Necessariamente Eni dal TRAG muove per richiedere che le informazioni pervengano sulla base delle *policy* interne, quindi con delle azioni che sono costituite anzitutto dall'invio del *joint venture agreement form*, che impegnerà o dovrebbe impegnare Malabu a una serie di risposte analitiche e precise, e chiede, ottenendo, che venga aperta una *virtual data room*, quindi sostanzialmente un accesso alle carte del venditore, nella quale *virtual data room* sia possibile rinvenire atti e documenti che consentano a Eni che cosa? Di approfondire anche eventualmente i profili che sono in qualche modo accennati o paventati nel TRAG. Voglio ricordare che tutto questo poi si sposta all'unità anticorruzione, e devo ricordare che questo contatto fu la fonte di una serie di interlocuzioni fra le funzioni operative (Ciro Pagano, Armanina, Casula stesso, sia pure per conoscenza l'ufficio legale dell'Eni e il Dottor De Rosa, cioè il dirigente a capo dell'unità anticorruzione). Unità anticorruzione che formulava richieste di chiarimenti, richieste di integrazione documentale, e così via. e quale fu il risultato di questo percorso? La *due diligence* avviata attraverso la *joint venture agreement form* e la *virtual data room* confermarono o smentirono le informazioni che in qualche modo erano state accennate nei rapporti del TRAG? In parte confermarono, in parte smentirono, in parte lasciarono lacune informative. Questa è la situazione che ci interessa, non quello che dice il TRAG, questa è la situazione che ci interessa, e vedremo che è su questa situazione che dovremo fare

delle valutazioni, che dovremo misurare il comportamento degli uomini dell'Eni, è su questa situazione e sul risultato di questo percorso che misureremo il comportamento dei funzionari dell'Eni, della società. Ma proprio per le ragioni che ho detto, per questo risultato multiforme, in parte confermativo, in parte di smentita e in parte che mantiene lacune informative, l'Eni assunse ulteriori iniziative, perché nel novembre 2010, come ci ricordiamo, ma ci torneremo, agli incontri... proprio agli incontri cruciali che la Pubblica Accusa ritiene incontri fondamentali ai fini del processo che ci occupa, proprio nel corso di quegli incontri gli esponenti dell'Eni chiesero direttamente a Malabu ulteriori documenti, che facessero luce sulla struttura societaria e sui poteri di rappresentanza. E nel mese di dicembre 2010, dopo le famose notizie che arrivarono alla fine di novembre sulla causa del signor Sani Abacha, Eni affidò a un professionista nigeriano, lo studio legale Erokoro and Company, l'incarico di svolgere una ulteriore *due diligence*, ulteriore *due diligence*, di natura legale e societaria su Malabu. Questo è, tanto per cominciare, lo scenario, non è quindi vero affatto quello che il Pubblico Ministero ha scritto, e che prima ho ricordato, a pagina 17 della sua memoria, non è vero affatto che l'unica attività che l'Eni abbia svolto sia stata quella di chiedere al TRAG di riportare delle notizie. È vero il contrario, cioè è vero che sulla base delle notizie riportate nel TRAG, e non solo, sulla base delle *policy* interne dell'Eni, oltre agli aspetti reputazionali riportati dal TRAG, l'Eni ha cercato in ogni modo di approfondire i profili di interesse relativi alla società Malabu e all'assegnazione di OPL 245 attraverso un'acquisizione di informazioni dirette, documentali, ufficiali, formali. Attraverso il *joint venture agreement form*, attraverso il *virtual data room*, chiedendo a Malabu di mettere a disposizione i documenti, e addirittura chiedendo a uno studio leale di ulteriormente svolgere una *due diligence* su tutti questi aspetti, che noi sappiamo essere aspetti determinanti dei fatti per cui ci occupiamo. Però proviamo per un attimo ad affrontare il tema dell'OPL 245, a ripercorrere un attimo la storia dell'OPL 245, sulla base degli elementi dei quali poteva disporre l'Eni al momento in cui ha avuto accesso, per esempio, alla *virtual data room* e successivamente ai documenti, quei documenti che è stato possibile vedere, e poi vediamo anche che cosa è emerso nel processo, perché il rischio è altrimenti quello di appiattire 10 anni di storia, cristallizzandoli sul cosiddetto peccato originale, sul cosiddetto conflitto di interessi, come se nulla fosse accaduto in mezzo, nulla di giuridico, intendo dire, nulla di essenziale, e come se dunque ci trovassimo nel 2009, 2010, quando andiamo al tavolo delle trattative, a discutere di una condizione simile a quella del 1998. Intanto una prima considerazione che non è secondaria: cosa successe veramente nel 1998? Fu davvero concessa una licenza nel 1998? È proprio vera questa affermazione? Io credo di no. La licenza per

l'OPL 245 alla società Malabu non è stata concessa nel 1998, la licenza alla società Malabu per l'OPL 245 è stata concessa nel maggio del 2001, non nel 1998. È vero che nel 1998 viene assegnata attraverso una... con una comunicazione, una lettera, 29 aprile 1998, viene assunta una decisione dal Governo, allora, del dittatore Abacha, del quale il signor Etete era Ministro del Petrolio, è vero che viene assunta una decisione in favore della società Malabu, con determinate caratteristiche per altro, è vero che questa decisione viene comunicata alla società Malabu, ed è vero anche che, a mente di quello che abbiamo letto nei documenti, questa lettera che attribuisce alla società Malabu l'*award*, il diritto... diritti relativi all'OPL 245, sembra essere derivata da una richiesta della società Malabu al Ministero del Petrolio, al Governo Abacha. Questo è sicuramente vero. Ma quello che del pari è vero, e che non può non essere considerato in una prospettiva di profondità storica, è che dal 1998 al 2001 trascorrono 3 anni, prima che la licenza venga effettivamente emessa a favore di Malabu, e questi 3 anni significano la fine del Governo dittatoriale del Generale Abacha, e due Governi democratici, due. Quindi due Governi della nuova, della quarta Repubblica Federale Nigeriana, che lungi, come vedremo meglio dopo, dallo smentire la lettera del 29 aprile 1998, non solo la confermano ma arrivano fino all'emissione del cosiddetto DID (fonetico), cioè del titolo effettivo di proprietà della licenza, di concessione. Quindi se la si considera nella sua reale prospettiva storica, secondo una profondità e non appiattendosi al tema del conflitto di interessi, intanto dobbiamo tenere in conto un aspetto non secondario, ma centrale. Non viene opposto da nessuno dei due Governi che seguono la fine del regime di Abacha, non viene opposto alcun conflitto di interessi, ma il Governo del Presidente Obasanjo nel maggio del 2001 emette formalmente il DID della concessione. Cosa succede fra il 1998 e il 2001? È o non è rilevante dal punto di vista delle posizioni giuridiche? Perché poi ragioneremo sulla revoca, però noi che arriviamo 10 anni dopo, e che dobbiamo avere una prospettiva, nel frattempo scopriamo che è vero che c'è questa indicazione, poi scopriremo bene, vediamo bene com'è questa indicazione. È vero che nel 1998, durante il regime militare, viene fatta questa assegnazione. Ma è vero che fra il 1998 e il 2001, cioè nel periodo intercorrente fra la lettera del 1998 e la concessione del 2001, succedono tutta una serie di cose e tutta una serie di situazioni, giuridicamente rilevanti, che non hanno niente a che vedere col conflitto di interessi, che lo superano nei fatti l'ipotetico conflitto di interessi. È tanto vero questo, come vedremo, che non c'è nessuna motivazione, come sappiamo, nella revoca del 2001, e non c'è nessuna motivazione che attenga all'ipotetico conflitto di interessi originario. Ma cosa accade? Intanto accadono alcune cose in questo periodo, che non sono proprio rilevanti. Allora ricordiamo come erano le condizioni originarie:

pagamento del *signature bonus* di 20 milioni, come ricordiamo; l'assegnazione in regime di *sol risk*, con l'intesa che il Governo si sarebbe comunque riservato di acquisire una quota della licenza in qualsiasi momento nell'arco della durata di eventuali e successive OML una volta che il percorso di OPL fosse stato effettuato; una partecipazione straniera fissata nella soglia massima del 40 per cento; una licenza che durava 10 anni; dei benefici fiscali sul *petroleum profit tax* parti al 50 per cento; zero *royalties*, a condizione che Malabu fosse una società nigeriana, ad azionariato nigeriano. Queste erano le condizioni originarie, gli elementi fondamentali di questa primaria lettera. Poi però il Governo Abacha finisce, finisce la dittatura militare, inizia la quarta Repubblica della Nigeria, la prima presidenza democratica dopo il regime militare, e il 9 marzo del 2000 con una lettera del Dipartimento delle Risorse Petroliere, veniva confermato che Malabu aveva ottemperato a tutte le condizioni previste a suo carico, ad esclusione del *signature bonus*, che come sappiamo aveva versato soltanto in una quota pari al 10 per cento. e quindi il 9 marzo 2000 veniva confermata l'assegnazione della licenza, e cominciamo col dire che perciò finito il Governo di Abacha, venuta meno anche l'ipotetica situazione di conflitto di interessi, perché Etete non era più Ministro di nulla, non compariva più nella compagine di Governo, Abacha non era più il dittatore, eravamo nel primo Governo democratico della quarta Repubblica, il dipartimento delle risorse petrolifere, del Ministero del Petrolio nigeriano, conferma l'assegnazione della licenza a Malabu considerando che erano state rispettate le condizioni di fondo. Fra l'altro anche rilevato che il *signature bonus* era stato versato soltanto per la quota di 2 milioni di dollari circa. Poi cosa succede? Si arriva alla licenza del 2001 senza che nulla accada? Non è così. Non è così, succede che nel corso del 2001 c'è il *farm-in agreement* con Shell, Shell fa ingresso nel blocco come partner tecnico e stipula il *farm-in agreement* ai sensi del quale acquisisce il 40 per cento della licenza e pagherà il saldo del *signature bonus*, cioè i 18 milioni di dollari che mancano al raggiungimento della cifra. Il 15 maggio 2001, con una lettera firmata dal Presidential Adviser on Petroleum and Energy Matters che era a quell'epoca il Dottor Lukman, che poi troviamo in tutto il percorso, il più importante uomo del petrolio nigeriano per la verità, il primo Presidente nigeriano dell'OPEC, il signor Lukman, che conosceva evidentemente molto bene il mercato del petrolio domestico e internazionale. Ebbene, il 15 maggio 2001, con una lettera firmata da Lukman, che era all'epoca l'Adviser speciale del Presidente sulle questioni petrolifere energetiche, voi ricorderete che il Presidente Obasanjo aveva tenuto per sé la delega ministeriale al petrolio, non aveva nominato un Ministro *ad hoc*, aveva tenuto per sé la questione petrolifere. Il 15 maggio, con questa lettera, viene comunicata l'emissione della licenza 245 a Malabu. Fermiamoci per un attimo qui, tra il

1998 e il 2001 sono successe mica poche cose. Siamo alla lettera dell'aprile del 1998 col presunto più o meno evidente conflitto di interessi che vizierebbe l'intera storia, oppure nel frattempo sono accaduti dei fatti giuridicamente rilevanti e costitutivi di diritti? E se sì, è nella prospettiva di chi si avvicina al problema 10 anni dopo e osserva questo percorso, era in qualche modo superato di fatto, giuridicamente addirittura, il profilo relativo all'ipotetico conflitto di interessi oppure bisognava rimanere legati al vizio originario e ritenere che tutto ciò che è accaduto dopo, in termini costitutivi di diritti, in realtà era irrilevante? Era o meno rilevante che fosse il Governo Obasanjo, e cioè il Governo democratico che segue... anzi, il secondo Governo democratico che segue la fine della dittatura militare, ad avere effettivamente concesso OPL 245 a Malabu oppure occorreva bypassare tutto quello che era accaduto, compreso un contratto complesso e sottoscritto con la Shell, il *farm-in agreement* del 2001, e ritenere che invece tutto questo era come se non esistesse e dovesse l'Eni attestarsi su una posizione di pregiudizio all'inverso? "Mi dispiace, lì c'era un conflitto ergo tutto quello che è accaduto non è accaduto". Da un punto di vista giuridico, giuridico, a maggio del 2001 qual era la situazione? Non vi era stata nessuna contestazione, vedremo che non ci sarà mai una contestazione di conflitto di interessi, mai. Ma non c'era stata nessuna contestazione di conflitto di interessi, non c'era stata... era finito il Governo militare, e i Governi democratici non avevano revocato quella licenza, hanno revocato altre licenze. Ma non revocarono quella licenza. C'è una lettera, che il Tribunale ricorderà, agli atti della causa, con la quale viene comunicato alla Malabu che non verrà revocata la licenza in funzione del fatto che la licenza sarebbe stata assegnata a Malabu prima del gennaio 1999, ed essendo le licenze da revocarsi quelle concesse dopo il gennaio 1999. E c'è una presa di posizione non del Governo Abacha, non del Ministero del Governo militare di Abacha, ma del Governo democratico che segue la fine della dittatura militare. Io non vado a sindacare quali ragioni... né posso mettermi a sindacare, quali ragioni politiche, di potere, potessero avere determinato questa situazione. Io mi trovo ad affrontare un problema 10 anni dopo, un interlocutore intorno al quale ci sono una serie di problematiche che mi faranno reagire come reagisco, ma non mi si venga a dire che avevo in qualche modo la possibilità di sindacare l'origine di questa licenza. Posto che 10 anni dopo, e vedremo che la situazione è molto più complessa, lo sappiamo già ma è molto più complessa, ma io 10 anni dopo ho una profondità, una sequela di fatti giuridicamente rilevanti che non posso non considerare, non posso far finta che il Governo Obasanjo non abbia concesso la licenza nel 2001, perché la licenza è stata concessa dal Governo Obasanjo, poi revocata un mese e mezzo dopo. E parliamo della revoca. Beh, la prima considerazione naturalmente è quella che ho già fatto, in realtà

l'originaria assegnazione del 1998 è stata legittimata successivamente dai Governi di Abubakar e di Obasanjo, legittimata. Anzi il titolo giuridico è stato emesso dal Governo Obasanjo, non dalla dittatura militare. In realtà il tema più delicato, si potrebbe dire, deriva dalla revoca di un mese e mezzo dopo, un mese e mezzo dopo aver fatto questo atto, aver compiuto questo atto, aver fatto questo atto di emissione formale della licenza, un mese, e neanche, e mezzo dopo lo stesso Governo che aveva concesso la licenza, la revoca. E di questa revoca Eni ha notizia nel TRAG. Nel rapporto del TRAG. Dunque il Pubblico Ministero dice "Beh, Eni sa dal rapporto del TRAG quali erano le ragioni di questa revoca, e siccome le ragioni di questa revoca erano legate al conflitto di interessi originario non si può far finta di non vederlo. Ed evidentemente questo vizio che viene sollevato in ritardo, sia pure dopo questa serie di passaggi giuridici, evidentemente supera tutto e diventa fondamentale ai fini della valutazione 10 anni dopo. È chiaro che siccome c'era un conflitto di interessi originario tutto è stato viziato, ecco perché la revoca è stata effettuata". Intanto il TRAG non dice affatto questo. Il TRAG non dice affatto questo, perché come ricorderà il Tribunale alla pagina 6 del TRAG del 2007 si dice altro, si dice che il TRAG stesso avrebbe identificato tre possibili ragioni della revoca. Il TRAG non dice affatto che la revoca fu decisa dal Governo Obasanjo un mese e mezzo dopo in funzione del conflitto di interessi. Quindi Eni che legge il rapporto del TRAG non legge questo. Non legge questo, legge che il TRAG identifica tre possibili ragioni, di cui solo la prima riguarda l'ipotetico conflitto di interessi in funzione di un'intervista riportata dall'agenzia Plaz (fonetico) nel 2002, intervista cui prima accennavo, quella del signor Oseni, che nell'agosto del 2002 avrebbe dichiarato che le ragioni sottostanti alla revoca erano legate all'abuso di potere di Etete e di Abacha. Ma il TRAG dice "Ci sono altre due ragioni possibili", che sono ragioni di carattere diverso, ragioni di potere, ragioni che Malabu evidentemente fa trapelare, e cioè che per esempio ci fosse un consorzio di persone interessate sostanzialmente a prendersi parte di Malabu, e non riuscendo a prendersi parte di Malabu abbiano deciso di provocare questa situazione. Oppure, terza possibilità, che ci sia stata una qualche collusione del nuovo Governo con la Shell, e sono illazioni, anche queste, come le altre. Ma quello che conta però è altro, cioè è quello che è accaduto giuridicamente, perché poi se noi ci mettiamo nella posizione di chi 10 anni dopo deve osservare le cose, deve osservare le cose e le osserva per ciò che è accaduto sul piano giuridico. E che cosa è accaduto sul piano giuridico? Che a dispetto di quello che dichiarava il signor Oseni nel 2002, cioè un anno dopo la revoca, ipotizzando o dichiarando che in realtà queste erano le ragioni sottostanti, intanto c'è una considerazione ineludibile, e cioè la revoca è motivata? No, non è motivata. È motivata

con riferimento al conflitto di interessi? No, la revoca non è stata motivata con riferimento al conflitto di interessi. Il conflitto di interessi originario è mai stato sollevato come eccezione in qualche atto del Governo Federale successivo? È mai stato contestato il conflitto di interessi a Malabu successivamente fino al momento in cui noi andiamo a sederci al tavolo di quel negoziato? Qualcuno mai ha sollevato un problema giuridico di conflitto di interessi originario che avrebbe viziato l'intero percorso, l'intera storia della licenza OPL 245? No. Questa è la realtà giuridica. Ed è tanto vero questo, signor Presidente, che gli esiti della revoca sono quelli che conosciamo. Certo, il Pubblico Ministero ha molto bene analizzato, anche molto suggestivamente analizzato tutti questi aspetti nella memoria, no? Il conflitto di interessi in realtà era alla base perché l'ha detto il signor Oseni, anche se non è stato espresso. Dopodiché c'è la storia dell'impugnazione della revoca, l'impugnazione della revoca è una storia, anche questa, sospetta, perché l'impugnazione sarebbe stata decisa con una sentenza giusta, e sulla quale ci sono state una serie di valutazioni del Pubblico Ministero, di valutazioni anche tecnico-giuridiche del Pubblico Ministero, una sentenza giusta del Giudice Nyako, (inc.) Nyako, e sentenza che però sarebbe stata poi superata da un accordo politico, che sarebbe stato motivato, come vedremo, per le ragioni elettorali del signor Obasanjo, gli interessi elettorali del signor Obasanjo. Accordi elettorali del signor Obasanjo. Questo è il percorso che il Pubblico Ministero identifica. Ma intanto a noi interessa il percorso giuridico, perché? Perché ci interessa la realtà che noi andiamo a riscontrare quando nel 2009 ci sediamo a quel tavolo, e noi andiamo a vedere una realtà di diritto, non andiamo a vedere una realtà fondata su voci correnti nel pubblico. Intanto valutiamo le cose per quello che è giuridicamente rilevante. E allora osserviamo che la revoca non è motivata, che la revoca non è motivata e non è motivata con riferimento al conflitto di interessi neppure in sede giudiziaria. Non è che il Governo Federale, resistendo all'impugnazione di Malabu, abbia sollevato il problema della nullità originaria dell'atto per illiceità della causa, diremmo noi. Non è che il Governo Federale si sia costituito nel giudizio davanti alla Nyako sostenendo che c'era un conflitto di interessi originario e che quella era la ratio della revoca, non lo ha fatto neppure in quel momento lì, che vuol dire nel 2004/2005, e cioè due anni dopo le dichiarazioni del signor Oseni, che poi spieghiamo in realtà forse erano collegate a quel che stava accadendo nel parlamento, posto che Malabu aveva sollevato il problema davanti alla Camera dei Rappresentanti, come sappiamo. Ma il Governo Federale, a dispetto di queste posizioni presunte, non sostiene la causa del conflitto di interessi. E quando noi andiamo a rileggere i fatti 10 anni dopo, non troviamo un Governo Federale che si costituisce dicendo "L'atto è nulla *ab origine* in funzione del conflitto di interessi", noi non lo troviamo. Non lo troviamo neppure in

un *obiter dictum* della sentenza della Dottoressa Nyako, che respinge l'appello, l'impugnazione, come sappiamo, in funzione dell'asserita applicabilità del regime di prescrizione breve, cosiddetto POPA, ma non solleva un problema neanche in sede di *obiter dictum* della possibile nullità originaria dell'atto in funzione del conflitto di interessi, ed è un Giudice celebrato, in quest'aula, dal Pubblico Ministero, che si limita a rilevare l'applicabilità, secondo me sbagliando, dal punto di vista giuridico, non solo secondo me, sarebbe poca cosa, anche secondo i consulenti che noi abbiamo condotto davanti a questo Tribunale, ma si limita a sollevare il problema della prescrizione breve in uno scenario nel quale non solo il Governo Federale non solleva il problema originario, del vizio originario che solleva il Pubblico Ministero italiano qui 20 anni dopo. Ma addirittura il Governo Federale rinuncia anche all'altro argomento che aveva giustificato l'impugnazione, che era quello del manato rispetto delle condizioni originarie dell'assegnazione della licenza, limitandosi dichiaratamente in un atto, nell'ultimo atto difensivo del Governo nella causa del 2005, dichiaratamente limitandosi a chiedere l'affermazione del principio per cui si applicava il POPA e quindi la prescrizione breve, ergo un problema rituale. Non c'è una posizione del Governo, non c'è una posizione del Giudice, neanche un *obiter dictum* che dice "Si applica la prescrizione, sia pure in una situazione nella quale è evidente che c'era un vizio originario dell'atto". Tutto questo non c'è. Noi arriviamo 10 anni dopo, ci sediamo a un tavolo di trattative, chiediamo delle informazioni, entriamo in una *virtual data room*, leggiamo la storia di questa vicenda e scopriamo questo, non scopriamo che c'è stato un problema di conflitto di interessi, che è una dichiarazione dell'agosto 2002 a un giornalista, ma che non trova nessun riscontro nella realtà giuridica e nella realtà giudiziaria. Ci dirà il Pubblico Ministero, giustamente, nel suo ruolo, prosegue e dice "Sì, però poi questa sentenza, giusta, della Nyako viene superata dal *settlement*, che è chiaramente un fatto politico. Poi parliamo un attimo del fatto politico del *settlement* e delle ragioni sottostanti. Mi limito a fare un paio di osservazioni sulla sentenza della Dottoressa Nyako. Il Pubblico Ministero ha inaugurato, simpaticamente, il bestiario di questo processo dicendoci che noi non abbiamo visto l'elefante nella stanza, io dico che il Pubblico Ministero però non ha visto la zebra nella stanza. Perché in realtà, come noi sappiamo, nella scelta del Giudice c'è stata quella di... stiamo parlando di diritto comune, quindi di una situazione di *common law*, dove i precedenti giudiziari, come noi sappiamo, hanno un'efficacia e una funzione diversa rispetto al nostro... la sentenza di riferimento è quella, cui fa riferimento il Giudice, è quella di Lotus Plastic (fonetico), noi siamo curiosi, siamo andati a leggerci la sentenza di Lotus Plastic e siamo andati a leggerci anche le norme che riguardano l'autorità portuale nigeriana sulla base della

quale quella sentenza era stata emessa. Per andare a vedere se per caso, quando si fa riferimento a un *public duty*, cioè a un dovere pubblico, per cui l'atto è espressione di un dovere pubblico, non si faccia per caso riferimento a un atto che discende da una imposizione legislativa. E lì abbiamo scoperto, ma sono pure annotazioni intellettuali, giusto per il gusto intellettuale, abbiamo scoperto che in realtà le norme della legge portuale della Nigeria impongono all'autorità portuale... impongono all'autorità portuale a richiesta di assicurare le *facilities*, questo era. Siccome stiamo parlando del deposito di un busche (fonetico), come sappiamo poi va perduto, e questo era il tema di quella causa, scopriamo che c'era un *public duty*, quindi un dovere giuridico, *ex lege*, in capo all'autorità portuale nigeriana di assicurare il deposito, che non è la situazione di cui stiamo parlando, perché invece la situazione di cui siamo parlando, signor Presidente, è quella perfettamente sovrapponibile alla sentenza Zebra, che è del 2002, quindi di poco prima, esattamente sovrapponibile: e cioè licenza per una OPL, revoca della licenza, impugnazione della revoca, eccezione sul POPA, decisione del Giudice della Corte di Abuja che dice "Non si applica il POPA perché quella è materia negoziale". Siamo in *common law*, si considera la materia relativa alle licenze, alle concessioni, al DID, come materia negoziale. Come materia negoziale, dove non c'è un tema di *public duties*, nel senso che abbiamo detto prima, e quindi rispetto alla quale non si applica il regime di prescrizione brevissimo previsto allorquando vi sia da impugnare un atto amministrativo espressione di un potere, dovere. Questo è lo scenario. Quindi, per carità, sono valutazioni che facciamo oggi, sono valutazioni che hanno un senso però. I nostri consulenti vi hanno esposto questi temi. Noi siamo andati a vederle le cose, e credo sia anche interessante vedere questi aspetti. Effettivamente la sentenza del Giudice Nyako non aveva giustificazioni. Non aveva giustificazioni giuridiche. L'impugnazione davanti all'Alta Corte Federale certamente aveva significative speranze di successo sulla base della giurisprudenza specifica, e cioè sulla base della sentenza Zebra. Voglio aggiungere che quando noi ci mettiamo al tavolo, perché siamo sempre lì. Quando ci mettiamo al tavolo delle trattative, delle negoziazioni, e andiamo a valutare il passato, che quindi non sono più le voci del TRAG, è qualche cosa di molto più complesso e articolato alla lettura delle carte. Quando noi ci sediamo al tavolo non sono successe soltanto queste cose che riguardano l'OPL 245, sono successe tante cose che riguardano anche altri OPL. Anche altri OPL, e segnatamente il 216, il 246, 247, 248 e 249, cioè aree contigue al 245, Delta del Niger, zona di *deep* esplorazione, in profondità. E c'è la storia di queste concessioni, che è una storia molto significativa, perché è una storia assimilabile a quella del 245. Sono concessioni che furono rilasciate ai tempi della dittatura militare, *tout court*, senza che

nessuna delle società concessionarie avesse l'esperienza, diciamo la struttura di società complesse, sono concessioni che furono revocate dal Governo Obasanjo sulla base di una decisione che nasceva da una serie di verifiche che furono effettuate attraverso la nomina di una commissione, come sappiamo. Nello stesso periodo... attenzione, nel caso del 245 c'è un pendolo costituito dapprima dalla conferma e poi dalla revoca, negli altri casi ci fu la revoca *tout court*, nei casi delle concessioni che furono rilasciate, o per meglio dire assicurate, a partire dal gennaio 1999. Ma la storia di queste concessioni non è irrilevante, se noi vediamo la situazione lucidamente, pianamente, serenamente *ex post*, perché la storia di queste concessioni è assimilabile a quella di Malabu, mi si dirà "Beh, lì tutto funzionava così, quindi anche quelle erano il frutto di terribili corruzioni". Può darsi, non lo so. Io non lo credo, io penso a colui il quale si siede nel 2010 o nel 2009 a un tavolo di negoziato con Malabu e si trova in un Paese, in una storia nella quale questi sono elementi della storia, e come si concludono queste storie? Si concludono con delle sentenze sfavorevoli al Governo Federale, che annullano le revoche e si conclude con una serie di *settlement*, con una serie di transazioni fra il Governo e i concessionari. Si concludono anche attraverso delle cessioni a cifre molto significative e molto importanti di alcune delle partecipazioni, mi viene in mente SAPETRO per tutte, che è la, se non ricordo male, 246, OPL 246, quindi subito contigua a 245, che come sappiamo... il cui 90 per cento prende la strada di una compagnia petrolifera cinese per la modica cifra di 2.200.000.000 dollari, mi pare di ricordare, vado a memoria. Ma ci sono delle decisioni e delle transazioni che sono assolutamente assimilabili. Mi viene in mente che agli atti di questo processo c'è il *settlement agreement* relativo alla 249, cioè all'Oil Gas Company della Nigeria, OGN, e se si prende questo documento, che è delibato dalla Corte di Appello di Lagos, e beh, ci si ritrova perfettamente. È del tutto sovrapponibile alla situazione Malabu, ed è agli atti di questo processo. Ed è agli atti di questo processo, dove naturalmente noi dobbiamo giudicare della posizione di funzionari dell'ente nazionale idrocarburi che si siedono al tavolo... nel 2009, al tavolo di un negoziato. E queste sono le informazioni che possono raggiungere, non il TRAG. Questa è la realtà giuridica, l'evoluzione giuridica delle cose. Dice il Pubblico Ministero "E beh, però poi c'è il *settlement*, la giusta sentenza della Nyako", che rilevo, e ho già rilevato, non è fondata sui temi cari al Pubblico Ministero, ma viene superata da un *settlement*, da questa transazione che trova la sua formalizzazione il 24 gennaio 2007, nella decisione... incorporata nella decisione della Corte di Appello sull'impugnazione di Malabu. La Corte di Appello prende atto del *settlement*, lo incorpora nella propria decisione, lo delibera, e il *settlement*, la transazione diventa legge fra le parti. Perché trattasi di negozio fra le parti, negozio che è perfetto, e

diventa la legge fra le parti. Dice il Pubblico Ministero “E beh, quella decisione del settlement è una decisione che Obasanjo prende in funzione di un interesse politico. Perché? Perché il TRAG ha raccolto delle voci che farebbero pensare che Obasanjo avesse bisogno dell’appoggio di Etete ai fini di un ipotetico terzo mandato”, lo ha detto prima, lo ha detto esplicitamente il Pubblico Ministero nel corso della requisitoria orale. Ha fatto proprio riferimento a questo interesse specifico del Presidente Obasanjo dell’avere appoggio di Etete, per le sue dubbie connessioni a livello parlamentare, ai fini dell’approvazione di una modifica costituzionale che avrebbe consentito un terzo mandato. Siccome io sono pedante sono andato a vedermi i tempi, ma i tempi non coincidono, perché la decisione del Parlamento nigeriano sulla riforma costituzionale è di 6 mesi prima la transazione. 6 mesi prima, ed è una decisione negativa. Il Parlamento nigeriano respinge la proposta di riforma costituzionale 6 mesi prima della transazione. Quindi questo è un argomento che non solo non regge di suo perché è comunque fondato su voci, ma non regge sul piano dei fatti perché è di 6 mesi prima. La transazione è successiva e si formalizza addirittura nell’anno successivo, cioè gennaio 2007. Quindi questo argomento è destituito di ogni fondamento, ed è un argomento, guarda caso, in qualche modo adombrato dal TRAG, che, mi sia consentito, evidentemente non si è andato a vedere le date, neanche il TRAG. Non ha fatto una grande analisi questo TRAG, se è sfuggita una cosa così semplice, bastava andarsi a vedere le date. Ma tant’è, siccome corrono voci, sempre corrono voci in quel del teatro nigeriano, abbiamo imparato a vedere che c’è una ridda di voci contraddittorie che si rincorrono sempre sul teatro nigeriano, le peggio voci, e bastava la voce. E però noi siamo pedanti e siamo andati a vedere, perché se questa voce diventa un argomento dell’Accusa per la quale si chiede una condanna di importante condanna del nostro assistito, noi andiamo a vedere questi elementi e questi elementi sono quelli che fanno testo. Quindi qual è la situazione a gennaio del 2007? La situazione a gennaio del 2007 è un *settlement*, che costituisce legge fra le parti private che lo hanno sottoscritto, vidimato... deliberato dalla Corte di Appello di Abuja, non giustificato per i tempi e i modi, dagli interessi politici adombrati dal TRAG. Perché non è giustificato, perché non c’è elemento, non c’è nessun elemento che possa determinare a una diversa opinione. Ancora una volta c’è una modifica radicale della situazione giuridica. Qui ancora di più, perché nel frattempo, come sappiamo, dopo la revoca del 2001 la licenza è stata riassegnata, ovviamente c’è tutta storia che conosciamo e che io non ripercorro, e che riguarda il rapporto fra il Governo Federale e la Shell, che si svolge per l’appunto in quel lasso di tempo, ma il dato di fondo, il dato giuridico è che la Repubblica Federale della Nigeria avrebbe perso la causa, come persero la causa altre... come perse la causa

la Repubblica verso altre società, caso Zebra per tutti. Ha deciso di formalizzare un *settlement*, di cercare di utilizzare il *settlement* per rendere la licenza OPL 245 più consona agli interessi federali imponendo alla Malabu la corresponsione di un bonus di firma di 210 milioni di dollari, che era lo stesso bonus di firma che era stato determinato nella licenza concessa a Shell, ma inevitabilmente riconoscendo il buon diritto di Malabu. A noi in realtà interessa relativamente una discussione su questo buon diritto, a noi interessa dire che quando noi ci sediamo a quel tavolo di negoziazione questa è la situazione giuridica, non altra, non possiamo appiattirci al 1998, perché sono successe troppe cose in mezzo perché ci consentano di appiattirci al 1998, non abbiamo nessun titolo per ritenere qualcosa di diverso. Questo è quello che si verifica. Possiamo fare due minuti di pausa? Grazie Presidente.

PRESIDENTE - Certo.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Alleva

DIFESA, AVV. ALLEVA - Riprendo da dove ho lasciato, e cioè dal tema del *settlement agreement* del 2006 e 2007, mi interessa soltanto su questo punto ricordare che il contenuto di questo *settlement agreement* è un contenuto significativo, perché come ho già detto vengono assunti i 210 milioni di dollari per il *signature bonus*, come sappiamo, la quota cedibile a terzi passa dal 40 al 100 per cento, mentre non sono previsti i diritti di *back-in*, i *back-in rights*, e la cosa che mi sembra ancor più significativa, Malabu a partire dal 2006, 2007, quindi da questa transazione, aveva... era titolare, diventava titolare, aveva un diritto di assegnazione effettiva del titolo, di una licenza in *sol risk*. Questo è lo scenario che non è irrilevante per noi, come vedremo successivamente, ma è lo scenario della licenza che deriva dalla transazione del 2007. Con la facoltà di cedere i propri diritti, e con l'assenza del diritto dello Stato di rientro, quindi i *back-in*. Ai sensi di questo *settlement*, il *signature bonus* avrebbe dovuto essere pagato da Malabu nei 12 mesi dal rilascio della licenza, a decorrere dalla data di reintegro in OPL 245. Come sappiamo ci fu un errore, perché la lettera del Ministro del Petrolio del 2 dicembre 2006, stabiliva che... restituiva, in qualche modo riconosceva alla controparte i diritti nascenti dal *settlement*, indicava in 90 giorni la data. E lo ricordo perché poi questo stesso identico schema si ripresenta successivamente, come sappiamo, nel 2010. Indicava l'assegnazione entro 90 giorni... il pagamento del bonus

entro 90 giorni, ci fu un'interlocuzione fra Malabu e il Ministero, ci sono le lettere che sono contenute, per altro, nella *data room*, che Eni compulsò, come ricordavo all'inizio. E ci sono queste lettere, che... questo scambio di lettere che si conclude con una lettera del Ministro del Petrolio del 27 febbraio 2007, con la quale il Ministro conferma che in realtà il termine era 12 mesi dalla data del ripristino della licenza OPL 245. La transazione aveva un contenuto obbligatorio ed era un negozio perfetto, dal punto di vista giuridico. Quindi qual era l'obbligazione fondamentale del Governo Federale? L'obbligazione fondamentale del Governo Federale era quella di emettere il titolo a favore di Malabu. Di emettere il DID a favore di Malabu. E l'obbligazione fondamentale di Malabu era quella di pagare il bonus di 210 milioni di dollari entro 12 mesi dalla riassegnazione del titolo. Questi erano i rapporti obbligatori nascenti dalla transazione. Era quello che chi si sedeva a quel tavolo e compulsava quei documenti si rappresentava invariabilmente. Questo era lo *status quo* dal punto di vista giuridico nei rapporti fra il Governo Federale e Malabu a seguito del *settlement* del 2006/2007. In realtà il Pubblico Ministero, sempre in quest'ottica, diciamo così, per cui tutto è appiattito al 1998, e tutto va visto in quella luce lì, nonostante la realtà giuridica si sia plurime modificata, e ci siano stati atti costitutivi, dico di diritti... come quello di cui abbiamo appena parlato. I Pubblici Ministeri individuano un momento decisivo del 2010, che viene giudicato, viene definito, pagina 167, mi pare, della memoria del Pubblico Ministero, con uno stilema molto colorito, un atto che ristabilisce una immorale certezza giuridica, uso le parole usate dal Pubblico Ministero, al titolo di Etete, di conseguenza ne aumenta il potere contrattuale. Al tempo stesso aumenta l'esborso che le società dovranno sobbarcarsi per soddisfare il *vendor* e i suoi sponsor politici. Questo è lo stilema utilizzato dal Pubblico Ministero. Che cosa si riferisce il Pubblico Ministero? Si riferisce all'attribuzione della licenza, al fatto che il 2 luglio 2010 il Governo, sollecitato da Malabu, e anche il Presidente sull'indicazione del Ministro della Giustizia, competente ai fini dell'adempimento a una transazione raggiunta in sede negoziale e giudiziaria, cosa fa? Emette la licenza. Neanche emette la licenza, conferma la licenza, con una lettera del 2 luglio 2010, a Malabu. È illegittimo? Noi possiamo ora metterci, e noi Eni allora, nella condizione di qualificare questo come un atto illegittimo che stabilisce... che serve a ristabilire una immorale certezza giuridica? È o non è l'esecuzione degli obblighi nascenti dal *settlement agreement*? Io ritengo di sì, dal punto di vista giuridico, piaccia o non piaccia, questa era la pattuizione contenuta nel *settlement agreement*. E nella prospettiva dell'Eni questa decisione del Governo Federale di dare esecuzione o di iniziare a dare esecuzione a questa pattuizione, a favore di Malabu, è un elemento considerato favorevole, un elemento

considerato nel senso dei desiderata dell'Eni, oppure è un elemento che crea qualche difficoltà nello scenario di una trattativa, di una negoziazione iniziata alla fine del 2009 e nell'ambito della quale erano già state rappresentate da parte dell'Eni due offerte, il 27 aprile... segnatamente il 27 aprile e il 16 giugno 2010, che erano state rifiutate dalla controparte. Era un elemento che veniva vissuto nel senso del favore, in quanto rafforzava la posizione di una controparte complice, perché poi è questo il sottofondo, oppure è un elemento di disturbo della posizione dell'Eni, è un elemento che preoccupa la posizione dell'Eni? Questo è già stato ricordato, c'è un'e-mail da questo punto di vista estremamente significativa, è l'e-mail... è lo scambio di e-mail fra l'ingegner Casula e il Dottor Descalzi, che testualmente Casula scrive a Descalzi il 7 luglio ore 23:40, testualmente scrive "Non si sa, non si hanno per ora evidenze di quello che Plaza ha pubblicato e anticipato appunto a proposito della conferma della licenza, ma se fosse confermato" sostanzialmente dice Casula "sarebbe una complicazione importante". Perché sarebbe una complicazione importate? Perché nel frattempo sono in corso da trattative di carattere complesso che coinvolgono anche Shell, che nel frattempo ha esercitato l'azione arbitrale davanti all'ICSID dopo la revoca della licenza che era stata concessa nel 2001, ponendosi in una condizione di contenzioso con il Governo. Shell che però è stata comunque parte di una serie di trattative sollecitate dal Governo di Obasanjo, allo scopo di trovare una composizione dei diversi interessi, posto che certamente il Governo Federale aveva interesse a chiudere tutte le partite. Una complicazione che deriva dal fatto certamente che potrebbe cambiare la prospettiva di Malabu, come infatti avviene. Potrebbe cambiare la prospettiva di Malabu, che fino a quel momento è una prospettiva di *joint venture*, una prospettiva nella quale Eni avrebbe, come partner Malabu, addirittura facendo un *carry*, come si suol dire, quindi finanziando il 10 per cento che rimarrebbe in mano a Malabu. Quindi in una posizione di rapporto con Malabu particolarmente significativa. E allora in uno scenario di questo tipo, il rafforzamento di una convinzione, di una posizione di Malabu, nel senso di poter disporre, come prevedeva il *settlement*, disporre del 100 per cento *tout court* della partecipazione a OPL 245, mette certamente in una situazione di maggiore difficoltà, posto che l'altro partner dell'operazione deve necessariamente essere Shell, per molte ragioni che conosciamo e che non vado a ripetere, il Tribunale le conosce molto bene, e che riguardano la storia del rapporto tra Shell e 245, l'investimento di Shell, le ricerche, e così via. Ma la vera domanda che occorre farsi è: noi, che in quel momento stiamo lì, al di là del fatto che viviamo come una complicazione questo ulteriore passo che mette o che rischia di mettere in difficoltà i rapporti con Shell e che in qualche modo rischia di sparigliare una situazione che è in corso di negoziato, la domanda che occorre ci

facciamo è se per caso giuridicamente sia aumentato in realtà il potere contrattuale di Etete. È davvero aumentato in funzione di questo? Oppure il potere contrattuale di Etete, tutelabile anche in sede giudiziaria, attenzione, non era altro che quello che derivava dalle pattuizioni del *settlement*? E noi crediamo che in realtà sia proprio così. E crediamo che al di là delle ragioni per cui il Governo si risolve a dare esecuzione a un *settlement* che era ineseguito da 3 anni, più di 3 anni, e al di là degli interessi che Malabu aveva alla prosecuzione di questa trattativa, in un senso diverso, in realtà da un punto di vista squisitamente giuridico sia del tutto consequenziale, e non modifica le posizioni giuridiche. Quindi la lettera dell'Attorney General del luglio 2001... del 2010, chiedo scusa, non aveva nessun profilo di anomalia, e neanche di illegittimità. Questa è un po' una chiave importante di lettura della vicenda, perché, penso io, se non ci fosse stata una base giuridica all'emissione di quella comunicazione, il discorso sarebbe stato radicalmente diverso. Il discorso sarebbe stato radicalmente diverso, si potrebbe disquisire, allora sì, di un sistema di rapporti tale da produrre delle distorsioni. Ma qui noi non ci troviamo in quella situazione, anche nella prospettiva di Eni, arrivo a dire, di Eni e di Shell, Shell aveva contestato, ovviamente aveva impugnato, c'era l'arbitrato ICSID aperto, ma il tema della legittimità del *settlement* del 2007 da un punto di vista giuridico interno, il tema è un tema che non è stato sollevato, non è stato contestato davanti a un organo di giustizia interno alla Repubblica Federale. E il *settlement* era la legge fra le parti. Quindi che ci fosse un seguito a questo *settlement* è, oserei dire, un naturale negozio che viene richiesto e ottenuto dal signor Etete o da Malabu verso l'Attorney General, rispetto al quale seguito Eni e Shell sono completamente estranee, anzi rischiano di trovarsi in una situazione diversa e più complicata. È inutile che stia a ricordare al Tribunale che ci fu anche qui un problema relativo al termine per il pagamento del *signature bonus*, è una situazione che il Tribunale già conosce, era già emersa, anche qui c'è uno scambio di lettere, manca l'ultima lettera, ma c'è il fatto concludente, che il Governo si comporta come se fosse stato confermato, e di fatto questa era la pattuizione del *settlement* del 2007, il fatto che il *signature bonus* dovesse essere pagato a 12 mesi, data di riassegnazione del titolo di licenza. Ma voglio aggiungere qualche cosa che riguarda la posizione dell'Eni, dei suoi uomini, dei suoi vertici, perché l'Eni non fu messa a parte di nessun atto dell'amministrazione pubblica nigeriana, non ricevette nessuna comunicazione. L'Eni ne seppe *de relato*, ne seppe *de relato* perché, come forse ricorderete, alla fine del mese di giugno del 2010 il signor Akinmade aveva informato con un'e-mail il Dottor Descalzi e Casula e Pagano di avere ricevuto notizia della conferma dell'intero blocco in capo a Malabu. Poi la notizia diventa di dominio pubblico e gli uomini dell'Eni ne prendono atto. Non sono parte

dell'informazione relativa a questa notizia. Quindi non c'è un'interlocuzione su questi temi. Eni deve prendere atto e ne prende atto in una posizione che è terza, è completamente terza, e resta totalmente terza rispetto alle vicende dei rapporti fra il Governo e Malabu. Eni, come Shell d'altronde, reagisce da terzo a una situazione che non è minimamente parte di nessun rapporto, ovviamente ciascuna secondo la propria posizione, essendovi una prospettiva collaborativa fra Eni e Shell, con una certa preoccupazione. Una certa preoccupazione che nasce dal fatto che potrebbe, questa situazione, modificare in qualche modo lo scenario, complicare un po' lo scenario. Ma che cosa fa Eni? Modifica il suo atteggiamento nei confronti della società Malabu? Forse che Eni cambia la propria prospettiva nei confronti di Malabu, per il solo fatto che Malabu è confermata dal Governo nella sua posizione? Modifica il suo atteggiamento, e torniamo all'inizio della nostra discussione, modifica il suo atteggiamento nel senso dell'approfondimento degli aspetti che interessano l'Eni? Assolutamente no, assolutamente no. Perché come vedremo il tema della chiarezza sugli aspetti relativi all'azionariato di Malabu e ai poteri di rappresentanza resta intonso in tutto il periodo fino alla fine della storia, anzi è un elemento determinante dello sviluppo di queste vicende. Determinante dello sviluppo di queste vicende. Proprio quel tema di approfondimento di cui si contestava e si contesta, da parte del Pubblico Ministero, all'Eni la mancanza, e diviene invece l'elemento determinante di tutta una serie di avvenimenti successivi, come brevemente vedremo. Ma le richieste di informazioni a Malabu, da parte dell'Eni, sono richieste che restano sostanzialmente inevase, comunque non evase in misura sufficiente, sia nella prima, che nella seconda, che nella terza verifica, perché in aprile Eni riceve il *joint venture agreement form* con una serie di informazioni incomplete. Si fanno una serie di affermazioni, si indicano dei soci e delle persone dotate di poteri, però rimangono dei dubbi. La seconda verifica, che è all'esito degli incontri di novembre 2010, Eni ottiene dell'ulteriore documentazione societaria da Malabu, che però viene ritenuta inidonea, cioè il giudizio dell'Eni è "no, non è sufficiente, è inidonea a fare chiarezza sugli assetti azionari e sul *management* della società nigeriana. Non è sufficiente". Qui siamo in una condizione nella quale non discutiamo neanche più della possibilità di una *joint venture*, quindi di un'associazione in qualche modo. Siamo nella condizione nella quale Eni chiede chiarezza dal punto di vista dei poteri, anzitutto, e degli assetti azionari a un venditore, mettiamola in questo modo, usiamo la parola *vendor*, chiamiamolo così, venditore, a un dante causa, col quale sta negoziando un contratto a prestazioni corrispettive, che comporta una prestazione... un corrispettivo da parte di Eni molto significativo, dal punto di vista dei livelli di valore, e che comunque deve rispettare determinati criteri. Eni non può

contrarre con chi non si presenta con certezza dotato di poteri. Eni non contrae, punto. Non può contrarre. E allora? La seconda verifica, novembre 2010, la documentazione che Malabu fornisce ancora una volta non è ritenuta sufficiente. Non basta, perché il 26 novembre 2010 emerge che Mohammed Sani Abacha esercita l'azione nei confronti di Malabu, perché venga riconosciuta la propria partecipazione azionaria, quindi il proprio status di socio, la questione si complica ulteriormente ed Eni che cosa fa? Dà mandato allo studio Erokoro di svolgere delle ulteriori indagini, che non sono soddisfacenti, i cui risultati non sono soddisfacenti. Questa è la situazione nel corso del periodo. Quindi lungi dal porsi in una condizione adesiva, lungi dal porsi in una condizione di complicità, quale che essa sia, e sin dall'inizio, sin da subito la posizione degli uomini dell'Eni, la posizione dell'Eni, della società e dei suoi rappresentanti, è sempre la stessa ed è coerente, ed è rappresentata in tutta la corrispondenza interna della società, sono decine le e-mail nelle quali si rappresenta questo problema. Questo aspetto del problema non si può ridurre in modo tale da qualificarla come un'esigenza dovuta a ragioni formali interne perché poi questa cosa andrà approvata da un consiglio di amministrazione. Non funziona così, anche perché le carte non dicono questo, dicono che questa è una preoccupazione seria, è una preoccupazione reale, non si contrae, non si dà una mano alla controparte a cercare di rappresentarsi correttamente. Il mio complice io non lo aiuto a dire come deve fare per contrarre validamente con me, non c'è traccia di un rapporto poco chiaro tale per cui in realtà fra noi e Malabu intercorrono delle relazioni per cui io cerco in qualche modo di aiutare il mio complice a rappresentarsi correttamente. Niente di tutto questo. C'è la complicazione che io vedo, che considero, io Eni, e che continuo a considerare come impeditiva, impeditiva di qualsiasi sottoscrizione di contratto. Io non contraggo, non posso contrarre se non so con chi contraggo. Questo è il punto. Se noi stiamo in una dimensione nella quale veniamo accusati di complicità, di concorso con il signor Etete, occorre che ci sia, da qualche parte, una qualche interlocuzione con questo signore Etete da cui si desuma che io in qualche modo cerco di risolvere con lui il suo problema, perché il mio, per esempio, è solo un problema formale. Ed ecco allora che Casula va a cena con Etete e discutono del come fare e come non fare. Non è così. Non è così. C'è la preoccupazione, seria, costante, continua, degli uomini dell'Eni sul problema sostanziale. E guardate questo mi dà il destro per affrontare il tema, brevissimamente, cerco di affrontarlo brevissimamente, che occupa il capitolo successivo della mia Difesa, che è il tema degli accordi che sono stati raggiunti. Perché il Pubblico Ministero, in particolare in questa suggestiva, molto suggestiva, memoria che... precisa, concentra, dice: i fatti corruttivi, dei quali si è lamentata la Difesa per tutto il periodo del... fino a

oggi, cioè tutti questi accordi corruttivi della cui assenza, della cui indefinibilità ci saremmo lamentati, adesso sono chiari, perché si svolgono in tre momenti essenziali (15 novembre, 15 dicembre e il 26, mi pare, marzo). Tre momenti che sono tre momenti negoziali, nei quali, secondo il Pubblico Ministero, si raggiungono gli accordi criminosi. Cioè a dispetto di tutto quello che noi abbiamo detto adesso, in realtà in quei momenti si perfeziona il sinallagma illecito. Su questo... sulla base di una serie di ragionamenti, nessuno dei quali, a nostro modo di vedere, è condivisibile. Dice il Pubblico Ministero “il 15 novembre vi è un accordo sul prezzo, il 15 dicembre si costruisce uno schema contrattuale favorevole al corruttore, il 26 marzo si elimina il contraente formalmente impresentabile dallo scenario con un’operazione di cosmesi contrattuale”, questo è il tema che il Pubblico Ministero affronta nella memoria, oserei dire affronta per la prima volta, diciamo. Ecco perché mi permettevo di definire all’inizio la contestazione, diciamo così, come un po’ quantica. Un po’ dinamica, mettiamola in questo modo. Ritorna, certa, a una visione originaria, ma precisa, ecco, mettiamola in questo modo, e individua gli atti contrari ai doveri d’ufficio nelle clausole del contratto finale, quelli sarebbero gli atti contrari ai doveri d’ufficio, *resolution agreement* del 29 aprile 2011, che sarebbero favorevoli al corruttore e lesivi del diritto e dell’interesse dello Stato nigeriano. Questo è il tema, così come ricostruito nella memoria di una settimana fa dal Pubblico Ministero. Allora io partirò anzitutto dagli ultimi tre... lascio per ultimo il 15 novembre, che mi sembra fra l’altro sia già stato anche affrontato ma che riaffronterò. Mutamento dello schema contrattuale 15 dicembre, mutamento dello schema contrattuale clausole del *resolution agreement*. È inutile che io ripercorra la storia del negoziato per l’acquisto di OPL 245, perché direi molto meglio di me lo hanno fatto altri Difensori, quindi io non voglio ripetere nulla, non mi metto a ripercorrere tutta la strada, mi limito a ricordare che dapprima doveva essere una *joint venture* con *first e second part*, 40 per cento, poi diventa un’ipotesi sul 100 per cento, ma voglio ricordare, ancora una volta, che tutte le possibili soluzioni erano sempre subordinate dall’Eni al positivo completamento della *due diligence* su Malabu, cioè sulla controparte, come condizione sospensiva, perché tale è esplicitamente considerata nelle offerte, e in maniera precisa e articolata anche nell’ultima offerta, quella rifiutata del 30 ottobre 2010. Condizione sospensiva. È inutile che io lo ripercorra, i testi li conoscete, mi sembra che siano condizioni previste in tutte e tre le offerte (27 aprile, 16 giugno e 30 ottobre), e in termini di condizioni sospensive. La controparte rifiuta le offerte, come sappiamo, quindi *uti non esset* (fonetico), rifiuta le offerte e non adempie comunque al desiderio, mettiamola così, di Eni di essere soddisfatta nelle sue esigenze informative. Non adempie o adempie soltanto, come abbiamo visto prima, in parte. Nel mese di

novembre l'ingresso del Governo, come parte attiva di questo negoziato, in persona dell'Attorney General. Rispetto a questo il Pubblico Ministero ha assunto una posizione che definirei frontale, "il Ministro della Giustizia e Attorney General ha messo la propria funzione a servizio di Malabu, di Etete, allo scopo di ricevere profitti". Questo è detto testualmente nella memoria a pagina 63. Avrebbe convocato personalmente le parti nella trattativa, sollecitando il raggiungimento dell'accordo, avrebbe approvato la nuova struttura negoziale in cui il Governo esercitava la funzione propria di riallocazione delle licenze alle compagnie petrolifere favorite, avrebbe mediato, mediato, le istanze rappresentate da NNPC e DPR, avrebbe firmato il *resolution agreement*. Questi sono i comportamenti del Governo. Tutto nella prospettiva di una remunerazione personale da parte di Malabu. Ora io non entro nel merito della remunerazione della prova di un'ipotetica remunerazione, di un sinallagma corruttivo che riguardi il signor Adoke Bello. Non entro perché i temi sono stati già affrontati plurime, non entro perché in realtà non c'è nessun rapporto con me. Io di questo non so nulla, non ho visto nulla, non ho partecipato a nulla, e come prima di me l'Avvocato Fornari ha ben spiegato, tutto ciò mi è completamente estraneo, se mai sia accaduto, e non credo sia accaduto, o comunque io non ho visto una prova definitiva che ciò sia accaduto. La Procura della Repubblica dice "In realtà il Governo, lo Stato nigeriano subisce questa situazione". È il danneggiato sostanzialmente, tanto è vero che è costituito Parte Civile in questo processo. È l'ultimo ad avere un interesse alla soluzione di questa vicenda, secondo il Pubblico Ministero. Non c'è nessun interesse dello Stato a che la questione venisse risolta e la situazione venisse risolta in quel modo, nessuno. È contro l'interesse dello Stato. Questo dice il Pubblico Ministero. Cosa che non poteva sfuggire alle controparti negoziali, cioè Eni e Shell in ipotesi. Era talmente palese che era contrario agli interessi dello Stato che naturalmente era una cosa che non si poteva ignorare. Ma siamo sicuri che sia così? Io credo di no, io credo che la Procura della Repubblica abbia completamente travisato quali erano in quel momento gli interessi della Repubblica Federale di Nigeria. Facciamo mente locale, noi sappiamo da un'e-mail, sappiamo da un memo, in realtà, di Shell, famoso "*Shell of water and 245*" (fonetico), che era circolato all'interno di Shell a fine agosto 2010, che il Pubblico Ministero ha provveduto a riallegare alla sua memoria, numero allegato 154. Sappiamo da questo memo del contenuto dell'incontro... sappiamo *de relato* del contenuto dell'incontro di Eni col Presidente Jonathan Goodluck in data 13 agosto. Incontro ben noto, del quale il Tribunale conosce e che ha plurime sentito menzionare. Dice questo memo che il Dottor Descalzi disse, *stated*, che il Presidente disse che voleva la situazione risolta, *as soon as possibile*, il più presto possibile *wants the production*

perché voleva produrre, voleva che la situazione di OPL 245 si resolvesse in un inizio di una produzione, posto che la situazione era rimasta in stallo per 12 anni. Questo è quello che riferisce questo memo. Cioè la presa di posizione del Governo, del Ministro... del Presidente della Repubblica, è che si voleva la produzione. Non mi pare che sia così peregrino pensare che questo fosse il primario obiettivo dopo 12 anni di stallo. Non mi pare che si possa dubitare che questo fosse l'interesse della Repubblica Federale della Nigeria, dopo 12 anni di stallo e controversie di ogni genere, tanto per cominciare. Ma quando si svolge il primo incontro con l'Attorney General, il famoso 15 novembre 2010, il Ministro della Giustizia si presenta dicendo, dichiarando di avere avuto un mandato a quell'incontro, mandato dal Presidente, mandato diretto dal Presidente, e di questo abbiamo testimonianza proprio nell'e-mail di Roberto Casula ai membri del proprio team in data 16 novembre 2010 (allegato 49 alla memoria del Pubblico Ministero, ma e-mail che ben conosciamo), in cui Casula riferisce di avere finito l'incontro con l'Attorney General, che aveva ricevuto mandato diretto dal Presidente di verificare la posizione delle parti coinvolte. Questo è ciò che Adoke Bello dichiara alle parti che si riuniscono il 15 novembre. Ma allora facciamo un ragionamento, proviamo a fare un ragionamento diverso: la Repubblica Federale di Nigeria, lo Stato nigeriano, in quel momento rispetto al tema OPL 245 si trovava o non si trovava di fronte a dei rischi? Rischi di carattere finanziario, oltre che giudiziario. Si trovava o non si trovava di fronte al rischio di vedersi condannata all'esito di un arbitrato internazionale che lungi dall'avere lo stesso oggetto che avrebbe avuto un'azione diretta di impugnazione davanti alla Corte Federale di Abuja, aveva un oggetto diverso e legato all'ipotetica violazione di una norma di diritto pubblico internazionale? Perché questo era il tema. Aveva o non aveva, la Repubblica Federale della Nigeria, interesse di fronte a un corto circuito nel rapporto fra le posizioni Shell da una parte e Malabu dall'altra, correva o non correva il rischio, la Repubblica Federale di Nigeria, di un nuovo contenzioso con Malabu? Perché piaccia o non piaccia al Pubblico Ministero, la giurisprudenza nigeriana, anche se non piace al Pubblico Ministero, la giurisprudenza nigeriana sul tema degli indennizzi è costante, non c'è questione, l'interpretazione della quale abbiamo bellamente e dottamente discusso in quest'aula delle norme, dell'articolo 44 della Costituzione della Repubblica Federale di Nigeria, sono ampiamente superate dal dato di fatto che secondo la giurisprudenza nigeriana l'indennizzo è dovuto. È comunque dovuto, e quindi la posizione giuridica di Malabu è una posizione giuridica qualificata, che ove sia... trovasse ancora una lesione, posto che il famoso vizio originario, quello che ci viene contestato dal 1998, non è mai stato utilizzato per in qualche modo dichiarare la nullità di tutta la sequela, ed è lunga, degli atti che si sono

susseguiti per tanti anni, 12, non c'è spazio per ritenere ci sia una Difesa possibile. Quindi il Governo della Repubblica Federale di Nigeria si trova certamente in una posizione di rischio bilaterale, si trova nella situazione di rischiare seriamente una sentenza, un lodo arbitrale negativo, a suo sfavore, in funzione dell'arbitrato ICSID, e si trova contemporaneamente nel rischio di subire ancora una volta, ancora una volta, un'azione da parte di Malabu già sperimentata. Già sperimentata. Forse anche con qualche (inc.) politico, che davvero non ci interessa. Perché certamente la Repubblica Federale di Nigeria in quel momento si trova in una posizione in cui assume dei rischi, in cui ha assunto dei rischi. Anzi vorrei dire di più, signor Presidente, è l'unica vera posizione di rischio, perché Shell ha esercitato la sua azione davanti all'ICSID ed è in attesa di un lodo che potrebbe esserle favorevole e portare a un risarcimento importante, molto importante. Eni è terzo, che può trattare o non trattare, chi veramente è a rischio in quella situazione, dal punto di vista giuridico, giudiziario e finanziario, è proprio la Repubblica Federale di Nigeria. Quindi venirci a raccontare che in realtà Adoke Bello si presenta e studia e propone, gestisce, dirige degli schemi contrattuali che hanno per scopo quello di favorire sé medesimo, gli amici degli amici, ledendo gli interessi della Nigeria, dice una cosa irrealistica, giuridicamente irrealistica, per le ragioni che abbiamo detto fino adesso, perché c'è una sequela di atti giuridici che hanno un valore costitutivo, che si sono verificati nel corso degli anni, c'è una posizione giuridica di garanzia di Malabu garantita da degli atti giuridicamente validi, non c'è mai stata nessuna eccezione che riguardasse una nullità originaria, mai, da nessuna parte. Da parte di nessun Governo. Quindi c'è una posizione di debolezza della Repubblica Federale di Nigeria in quel momento che si trova fra due fuochi o rischia di trovarsi tra due fuochi, altro che Dan Etete. Questo giustifica e forse serve a capire perché di fronte a un prezzo non gradito, non gradito da Etete che considerava di avere in mano un valore molto più importante, c'è un interesse del Governo a convincerlo ad accettare una chiusura a un prezzo che evidentemente sperava fosse il doppio, anche perché il suo vicino di campo, cioè il 246, aveva contabilizzato più di 2 miliardi, ma i cinesi non mi pare che si siano posti problemi che ci stiamo ponendo noi oggi. Quindi in realtà questo è lo scenario nel quale noi dobbiamo fare le nostre considerazioni, e nel quale si trovava Eni. Cosa fa Eni? Accede? Non accede. Eni dice "io voglio che siano risolti i problemi". Eni rompe le scatole, addirittura c'è un'altra comunicazione interna di Shell nella quale si dice chiarissimamente, che il Pubblico Ministero cerca di in qualche modo contestarci ma che in realtà significa esattamente l'inverso. Laddove si riferisce di un atteggiamento di Eni che è sempre più prudente, è cambiato il consiglio di amministrazione, per carità, c'è uno scenario nuovo, ma è sempre più prudente, nonostante siano state proposte delle

chiusure che sembrerebbero chiusure più soddisfacenti. Eni continua imperterrita, inamovibile a mantenere la sua posizione di rottura rispetto allo scenario gradito dai cosiddetti complici, perché è questo ciò che accade. Allora c'è, come in ogni negoziazione, il temperamento di diversi interessi, da una parte c'è Shell, la quale è seduta sul suo arbitrato ICSID, ha nell'armadio un investimento importante che ha effettuato, è in una posizione molto lineare, oserei dire, molto lineare. Naturalmente Shell, che in ambito negoziale, ha interesse che il *wording*, addirittura, come si dice in termini orrendi, cioè che il testo dei contratti non consente di affermare un proprio riconoscimento del buon diritto di Malabu perché altrimenti questo potrebbe comunque, a futura memoria, creare qualche problema. Anche qui abbiamo visto che su questo ci sono state delle interpretazioni, dico la verità, un po' malevoli, ma in realtà di questo si trattava. C'è Eni, la quale non smette di mantenere la sua posizione e dice "Io voglio essere sicuro di chi firma questo negozio". E dall'altra parte c'è l'impellenza del Governo Federale nigeriano rappresentata da Adoke Bello sul campo, ma anzitutto dal Presidente Goodluck a partire dall'incontro, nel quale è manifesto qual è l'interesse, di chiudere questa partita. Chiuderla, come già aveva tentato di fare Obasanjo dopo il *settlement* del 2007. Perché ricorderete certamente la famosa lettera del Presidente Obasanjo, che cercava di indurre, in qualche modo indurre il proprio Ministro del Petrolio a prendere una posizione proattiva al fine di riconoscere che comunque, per esempio nel febbraio di quell'anno, c'erano state delle negoziazioni importanti con Shell, per cui non si poteva non tentare di chiudere la partita. Che questo fosse l'interesse del Governo, lo è pacifico, e lo era da anni, il Governo subiva un'azione arbitrale, contemporaneamente transigeva con Malabu e si metteva in una posizione di fragilità, ma che era inevitabile, perché sarebbe andata incontro a una sentenza negativa come Zebra, con qualche rischio in più. Per esempio il rischio che la Corte decidesse di dare ragione a Malabu mantenendo il bonus di firma a 20 milioni invece che a 210, quindi il *settlement* ha anche un qualche contenuto di favore per il Governo, il quale dice "Facciamo un *settlement* ma mi dai 210 invece che 20, dieci volte tanto. Quindi certamente c'è una situazione di interesse del Governo, ed è una situazione di interesse che parte dal 2007, dall'inizio del 2007, e c'è un percorso, voi lo sapete, è il percorso che si segue per tutto il corso del 2007, 2008, 2009, durante il Governo Yar'Adua, perché c'era il Ministro che aveva comunque manifestato più volte interesse affinché si arrivasse a un risultato, risultato che non si raggiungeva. Ma non voglio dimenticare che quando Eni si trova a ingredire nella vicenda a fine 2009, si trova a fare ingresso nella vicenda sulla base dell'informazione secondo la quale l'accordo, la transazione fra Shell e Malabu praticamente era cosa fatta. Perché questa fu la comunicazione che venne fatta

sostanzialmente agli uomini dell'Eni e che indusse, in qualche modo, ad aprirsi a un negoziato. In realtà non era così, ma che questo fosse un desiderio fondamentale di chiusura del Governo è pacifico. Noi non sappiamo, e forse non vogliamo neanche sapere, e neanche ci interessa di sapere, quali erano i rapporti fra Malabu e il Governo. Non ci riguarda quali fossero i rapporti fra Malabu e il Governo, se c'erano interlocuzioni, quali fossero queste interlocuzioni. A noi interessa davvero poco, a noi interessa capire quali erano le posizioni durante il negoziato, e quali erano le posizioni giuridiche, quali le posizioni di interesse. Allora se mi trovo un Pubblico Ministero che mi dice che il cuore della corruzione, il cuore del sinallagma è l'incontro del 15 novembre o i due diversi progetti negoziali di dicembre e di marzo, sono esterrefatto, perché questo reggerebbe solo se fosse vera l'altra postulazione del Pubblico Ministero, e cioè che la Repubblica Federale di Nigeria non avesse alcun interesse a quella conclusione, e invece era il maggiore interessato, era certamente il maggiore interessato. Certo, tutto... io lo capisco, ideologicamente capisco la posizione del Pubblico Ministero, e forse anche la condivido da molti punti di vista, però qui siamo in una vicenda che deve essere valutata sul piano delle responsabilità penali, delle situazioni giuridiche, io capisco benissimo che a noi possa far specie il fatto che in certi paesi del mondo le licenze ai fini della ricerca petrolifera potessero essere concesse in quel modo lì, mettiamola in questo modo, allegramente, ma questo non cambia i termini del problema perché nel frattempo questa è una situazione che ha un contenuto giuridico preciso. Malabu è il titolare di quel diritto, è il titolare di quel diritto. E l'imbarazzo degli uomini dell'Eni non viene mai meno, non è un imbarazzo nel senso di dire "Ah, perché io lì, c'è il conflitto di interessi". Certo, non è così. Interessa altro, interessa di poter contrarre con chi può validamente contrarre. E di poter correttamente qualificare in senso giuridico ciò che si fa in un negoziato. Allora se noi ci mettiamo in questa prospettiva cambia radicalmente la valutazione intorno alle prospettazioni contrattuali. Perché? Perché da quando il tema contrattuale smette di essere quello di una *joint venture* possibile al 40 e 50 per cento col *carry* del 10, e diventa un'acquisizione totale, e in questo senso viene proposta, si pone il problema del "con chi contratto, da chi compro, se posso comprare, da chi sto comprando?". C'è n Governo in persona del Ministro della Giustizia che mi dice "compra, perché loro possono vendere", c'è un Governo che ha confermato la titolarità, io mi siedo a un tavolo di negoziato e invece che rendermi acquiescente a una specie di aumma aumma, cosa faccio? Mantengo la mia posizione, su due punti che sono fondamentali. Si concentrano le posizioni della parte negoziale Eni, e anche Shell, ma soprattutto Eni, per quel che ci riguarda. Il primo lo abbiamo detto plurime, ed è quello delle condizioni alle quali io andrò a contrarre,

che sono ineludibili, punto. Fine, non c'è una marcia indietro mai, di nessun tipo, non perché c'è un nuovo consiglio di amministrazione o altro. 6 mesi prima di un nuovo consiglio di amministrazione quelle già erano le posizioni. 8 mesi prima, un anno prima erano già le posizioni dell'Eni, non si sono modificate di una virgola, mai. Secondo, il prezzo, il famoso prezzo, deve essere il prezzo di un bene, il valore di... deriva dall'attribuzione di un valore al bene che è oggetto della compravendita. Io non mi metterò a ritrattare la questione del prezzo, però mi limito a osservare che tutto il processo di determinazione del prezzo, che probabilmente sarà nuovamente ricordato dall'Avvocato Diodà, e che comunque è già stato oggetto di valutazione, il processo di determinazione del prezzo è costruito su un oggetto, non su una controparte. È costruito su un oggetto, non si modifica di una virgola mai, dall'inizio alla fine, anzi semmai c'è una riduzione del prezzo. E c'è l'accettazione di una condizione che rende il prezzo meno appetitoso, che è la condizione dei *back-in rights*, di cui, a mio modo di vedere, molto efficacemente ha parlato la collega Rinaldini. Ma lo schema contrattuale si modifica per altre ragioni. Lo schema contrattuale si modifica perché il Governo Federale ha necessità, interesse ad arrivare a una conclusione su questa vicenda, per superare i problemi che abbiamo detto. E lo schema contrattuale si modifica perché Eni non entrerà mai, non si siederà mai a un tavolo a sottoscrivere un contratto senza sapere chi c'è dall'altra parte, al di là del signor Etete o non signor Etete. Se il signor Etete fosse il legale rappresentante di Malabu, con tutti i *caveat* sollevati dal nucleo di valutazione anticorruzione della società, probabilmente avrebbero contrattato, avrebbero sottoscritto. Forse che sì, forse che no, ma il problema era semmai un problema reputazionale, perché l'uomo era chiacchierato. Ma se avesse avuto i poteri e fosse stato dichiaratamente azionista e legale rappresentante non sarebbe stato di ostacolo la reputazione più o meno simpatica del signor Etete. Il problema non era solo lì, il problema è anzitutto un problema di certezza del diritto. Tanto più dopo che il 26 novembre emerge un'azione sulla società. Allora quali sono le ragioni dell'evoluzione contrattuale, proposta dal Governo, non proposta dall'Eni, proposta guarda caso dal Governo, neanche da Malabu, dal Governo. Quali sono le prospettazioni? Sono che l'Eni non tratti, non sottoscriva un negozio con Malabu. Qui non è una questione cosmetica, è una questione giuridica. Quando si passa dallo schema due allo schema cosiddetto tripartito, la ragione è giuridica, non è cosmetica, come dice il Pubblico Ministero nella memoria. È giuridica, e lo scenario dal punto di vista delle posizioni giuridiche, quindi dal punto di vista del diritto, si modifica radicalmente, non c'è una sottoscrizione di tre parti in un contratto nel quale si creino delle situazioni obbligatorie fra l'uno e l'altro, includendosi in queste anche una posizione Malabu verso Eni. Non è

una questione cosmetica, quale cosmetica? Che cosa si vuol nascondere e a chi dopo due anni di trattative, diciamo, di dominio pubblico? Ma non si tratta di nascondere niente a nessuno, cosa vuoi nascondere a chi e a che cosa, al consiglio di amministrazione che sente parlare di Malabu da due anni? Ma quando mai' la questione si risolve da un punto di vista giuridico, Eni non sottoscriverà mai un negozio con Malabu se non sono risolti questi problemi, questo è il punto, che sono condizioni del contratto. Il Governo propone una soluzione completamente diversa e dice "Va bene, non fate parte dello stesso negozio, me lo prendo io sulle spalle", ed è quello che fa il Governo, che emette una lettera di confort, una lettera di garanzia in cui sostanzialmente dice all'Eni "Sono affari miei, ne rispondo io e ti confermo che i problemi sul 245 sono risolti. Se ci saranno mai altri problemi sono affari miei, tu sei coperto". È ben diverso da una cosmesi, è ben diverso. Perché dire che c'è una modifica cosmetica equivarrebbe a dire che le posizioni giuridiche nell'un caso e nell'altro restano identiche, ma non è così. Stiamo parlando di differenze sostanziali nelle posizioni giuridiche delle parti. Se Malabu non sottoscrive l'atto di... il resolution agreement, che sottoscrivo anch'io, non c'è nessuna relazione obbligatoria fra me e Malabu, neanche indiretta. Neanche indiretta, lo schema tripartito comporta che tutte le obbligazioni verso... da e verso Malabu vengano assunte dal Governo Federale, che mi garantisce completamente rispetto all'evizione del 245, o ai tentativi di evizione del 245, garantendomi che quel problema è risolto e attribuendomi la licenza. Questo significa una modifica radicale della situazione, altroché cosmetica, ma una modifica delle posizioni giuridiche interessate. Presidente, credo di potermi avviare alle conclusioni, ho già detto anche troppo. Io penso quindi che la pure affascinante descrizione che il Pubblico Ministero ha fatto da ultimo con la memoria della settimana scorsa, sulla quale, ovviamente, torneremo per iscritto approfondendo, eccetera. In questa mia prima reazione d'acchito è, in realtà, non trova ragione, non trova ragione che vi sia invece in tutta evidenza una posizione coerente, coerente da un punto di vista negoziale e giuridico dell'Eni, di un'Eni che continua a porre gli stessi problemi come condizioni necessarie, ineludibili, e di un'Eni che rispetto a una vicenda che il Pubblico Ministero assume *ab origine* viziata da conflitti di interessi, in realtà ha e deve avere e può avere una dimensione completamente diversa della profondità dei fatti. Difendo Roberto Casula, e credo che ciò che è stato detto in difesa di Casula sul profilo personale dell'Avvocato Fornari mi trovi totalmente associato e concorde. Concludo semplicemente con un'annotazione, questo avrebbe dovuto e potuto essere il processo dei 50 milioni di cash trasportati in trolley, come voleva addirittura un capo d'imputazione, tutto questo si è squagliato come neve al sole al vaglio del dibattito, di tutto questo non c'è proprio traccia, non

rimane se non un fumo violaceo antipatico, perché è il fumo di un venticello che non piace a nessuno, ma non c'è niente che in qualche modo possa essere ascritto a Roberto Casula e che in qualche modo possa descrivere una sua personale posizione di interesse alla conclusione di rapporti o di negozi meno che leciti, in uno scenario nel quale, a mio modo di vedere, in realtà il fatto non sussiste, grazie.

Arringa della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Posso togliere la mascherina?

PRESIDENTE - Se c'è il consenso di tutti, come per le altre volte, mi pare che possiamo ritenerlo... vedo cenni di assenso, quindi utilizziamo la prassi. Qui le distanze consentono.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per Eni. Bene. E dunque Presidente, e signori Giudici, tocca a me dopo lunghe sedute di dibattito, cercare di non annoiarvi, e la cosa è molto complicata. È molto complicata perché i colleghi hanno lavorato bene, molto bene, i Pubblici Ministeri hanno lavorato molto bene, anche io mi sento di dire che la memoria finale è un lavoro di alto pregio. Sono poi successe tante altre cose nel dibattito, e quindi capisco che tirare le fila rispetto a ciò che lei sempre ha segnalato ai colleghi e a tutto il dibattito, lavoriamo per un contributo rispetto all'imputazione, non sia stato facile. Anzitutto vorrei presentarvi un attimo il mio cliente, cioè Eni. Naturalmente ci sono le fonti aperte, voi avete tutti i documenti possibili, dovunque, ma un minimo di senso può averlo questo tipo di traccia. Bene, Eni ha ben 32.000 dipendenti, che operano in 66 Paesi, e in decine di piattaforme oceaniche. Eni ha un fatturato nel 2019 di 70 miliardi, e ha contribuito con utili, distribuiti agli azionisti, fra cui lo Stato, per oltre 2 miliardi nell'anno passato. Aveva una capitalizzazione di borsa al 31 dicembre 2019 di 35 miliardi, ed Eni è quotata in Italia, a Milano, e alla borsa di New York. Naturalmente Eni dispone di molte strutture di controllo: il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza, a suo modo la società di revisione, il comitato di controllo e rischi. Insomma, parlo della più grande società italiana che dal 1953 produce energia nell'interesse collettivo della nazione. Questo è Eni. Mi preme segnalare che c'è un programma strategico di cambiamento dalla produzione della carbonizzazione alla decarbonizzazione, è un programma strategico di grande importanza. Da quando venne introdotta la 231 nel 2001 Eni è stata la prima e la più importante e la più qualificata società che nel panorama italiano e internazionale ha predisposto il suo modello 231. Voi avete sentito il Consulente tecnico Manzonetto, e quindi avete in atti tutto ciò che serve per un giudizio a questo proposito. Però su questo punto mi preme ricordare, mi

premono due passaggi di Manzonetto, importanti per un discorso specifico che riguarda OPL 245, soprattutto il primo. Cioè le procedure di valutazione tecnico-economica in materia di nuove iniziative esplorative. Ecco, questo mi preme, mi preme sotto due profili. Primo, perché voi ricordate come funziona il rapporto di Eni con un eventuale nuovo prodotto esplorativo. E secondo, come questo funzionamento abbia una sua totale autonomia nel determinare il valore, che poi è intangibile. In altre parole il valore arriva anche alla *governance* più elevata e non può essere modificato. Naturalmente parlo di un valore che non è matematicamente determinato in uno, è un valore che ha dei delta diversificati, ma all'interno dei quali si muove solo una valutazione economica finanziaria e geologica. È interessante notare che il team che provvede a questa valutazione è: primo, totalmente autonomo rispetto alla struttura del *business*, quindi si tratta di una separazione totale e assoluta; secondo, il capo di questo team è un esperto geologico, manager di Eni, che però opera in un territorio diverso da quello per il quale si sta facendo la valutazione. Quindi questo aspetto che poi porta alla valutazione e all'indicazione del prezzo è un passaggio fondamentale per OPL 245. Lo troveremo e lo troverete lungo tutto il percorso, fino al giorno 15 novembre 2010, quando la Procura di Milano nell'ultima memoria ha scritto "Lì si sono presi gli accordi corruttivi sul prezzo". Ecco, partiamo dal febbraio 2010, arriviamo al 15 novembre 2010, la realtà documentata è che il prezzo rimane autonomo, separato, diversificato dagli interessi del *business*. A Piero Manzonetto abbiamo chiesto di descrivere la struttura teorica della 231, abbiamo chiesto di indicare le cornici, direi, costituzionali, che poi è il codice etico di Eni. E Manzonetto alla fine del suo lavoro vi dice "Non sono risultati, in proposito, contraddizioni nello svolgimento del dibattito, la struttura era perfetta. La struttura aveva accolto le indicazioni della Confindustria, aveva accolto le indicazioni internazionali, tutte le indicazioni internazionali sull'anticorruzione, la struttura era perfetta". Naturalmente perfetta, com'è noto, non rispetto al fatto che si possa escludere, applicandola, che avvenga un reato, ma bensì rispetto al fatto che si fa l'impossibile per ridurre il rischio che avvengano dei fatti illeciti. Naturalmente Manzonetto dice al Collegio e ai Difensori "Attenzione, non basta avere la struttura funzionale dal punto di vista teorica, rispetto al migliore *benchmark* che esiste sul mercato, bisogna poi vedere se la struttura ha funzionato, bisogna vedere se Eni ha fatto funzionare la sua struttura rispetto a OPL 245". Secondo me ha funzionato. Io mi sento di proporvi, lo scriverò poi nella nota memoria che ognuno ha preannunciato, secondo me ha funzionato. Vi propongo questa ipotesi che abbia funzionato. Il Pubblico Ministero, nella sua memoria finale, alle pagine che poi vedremo, ha scritto che praticamente il modello 231 o non c'era o se c'era era una cosa poco significante, e che praticamente non ha mai messo

mano a OPL 245. Io penso l'opposto. In estrema e rapida rassegna richiamo: il rapporto TRAG del 2007; il rapporto TRAG del 2010; il questionario a Malabu; la *due diligence* di Malabu. Il tutto nel contesto di comunicazioni scritte che intervengono tra i manager e gli istituti interni del modello 231, documentali e in atti. Ecco qui mi preme riprendere in modo un po' noioso un tema a cui ha già accennato l'Avvocato Alleva, che attiene al contenuto delle offerte che vennero fatte a Malabu. Questo è un passaggio con più efficacia probatoria, a mio parere, perché riguarda sia il funzionamento della 231, sia il contenuto significativo e profondo delle modalità con cui Eni si poneva rispetto al problema. Per capirci, la prima offerta preliminare condizionata e non vincolante prevede quanto segue: che il contratto di compravendita venisse approvato da parte di SNUD; che venisse perfezionata la transazione delle controversie esistenti in merito alla titolarità delle concessioni; che fossero ottenute tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità nigeriane, incluse quelle del Ministro del Petrolio e del Ministro delle Finanze; che NNPC e DPR rinunciassero all'esercizio dei *back-in rights*. Quindi l'offerente si presenta con precise condizioni. Il tutto come risultato di scambi costanti tra la struttura di prevenzione delle corruzioni e la struttura che operava in Nigeria. Questo *animus*, questa tecnicità, queste modalità di dire come offerta "Guarda che ci sono delle condizioni insuperabili" è una costante che arriva fino al 29 aprile 2011. La seconda offerta è ancora più significativa, perché è fatta il 16 giugno e arriva prima, addirittura, della lettera del 2 luglio con cui si legittima la titolarità dei diritti della licenza per Malabu. È una lunga serie di condizioni, che troverete poi ripresa nella memoria che depositerò, nella quale vi sono alcuni passaggi abbastanza significativi: l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni aziendali, quindi verso sé; la risoluzione definitiva di tutte le controversie esistenti sull'*asset* e la conferma definitiva concernente l'assenza di qualsivoglia contenzioso pendente sullo stesso; il completamento del processo di *due diligence* su Malabu, con esito pienamente soddisfacente a discrezione esclusiva di NAE; la definizione di adeguate e soddisfacenti regole di *governance*, siamo ancora nella fase del 40 per cento; l'ottenimento da parte delle autorità nigeriane di tutte le necessarie approvazioni per l'operazione, incluse quelle del Presidente, del Ministero del Petrolio e del Ministero delle Finanze; nessun esercizio da parte di NNPC dei *back-in rights*; la clausola di stabilizzazione; l'applicazione di termini fiscali, sia ai sensi del *production sharing contract* del 2000, sia di quello del 2005. Ecco, voglio dire, signori Giudici, questi sono dati oggettivi, poi vedremo, nel processo è accaduto di tutto e rapidamente a spot vi dirò qual è la mia opinione, ma questi sono dati oggettivi. Il 30 ottobre del 2010 viene presentata l'ultima offerta. L'ultima offerta ha esattamente in più le caratteristiche che già avevano segnato

le due precedenti, seppure in una variazione di *quantum* della proposta da acquisire. Sotto queste proposte, e lo troverete con gli allegati, sta un lavoro di fondo della struttura 231 e del modello 231 di Eni, sta un lavoro costante di comunicazione, di giornate intere in cui ci si scambiano indicazioni, riserve, contro riserve, risposte alle contro riserve. Un lavoro che solo una struttura come quella di Eni poteva porre in essere, un lavoro che nonostante cambi la struttura con Adoke Bello nel novembre del 2010, arriva fino alle ultime considerazioni critiche nell'aprile del 2011, critiche in senso positivo, critiche nel senso di okay, critiche nel senso di valutazioni, critiche nel senso che sono venute meno una serie importante di bandierine rosse, che erano costantemente all'attenzione di Eni. Demando al lavoro di Manzonetto tutto il resto. Cosa succede? E qui arriviamo a qualcosa forse di più interessante. Tratterò poi alcuni passaggi rispetto ai pagamenti, anzi uno solo, quello fondamentale, secondo me, che è l'intervento della SOCA con JP Morgan, lo vedremo dopo. Ora a questo punto il 29 aprile 2011 i contratti sono conclusi, dopo alcune settimane con le regole previste vengono effettuati i pagamenti, e a questo punto i problemi drammatici che il Governo aveva sono risolti, finalmente, dopo 13 anni, OPL 245 può iniziare... attenzione, non a produrre petrolio, ma a ricevere investimenti che tutti concordano non potevano che essere fra i 7 e i 9 miliardi per arrivare, dopo anni, alla prima goccia. Come vedremo, il petrolio è tutto lì. Miliardi sono stati spesi, e la Parte Offesa di questo processo è sicuramente Eni. Lo dirò poi al collega Lucio Lucia, con cui ho ottimi rapporti e al quale, devo riconoscere, un lavoro molto interessante anche nelle conclusioni finali. Che succede, Presidente? A qualcuno, nel mondo, questa conclusione non va bene. Ora voi sapete che ci sono gli esperti di morale, gli esperti di etica, gli esperti di *business*. C'è di tutto nel nostro panorama, oltre al virus. Ci sono delle associazioni che, legittimamente, per l'amor di Dio, hanno uno statuto per il quale si decide che loro devono fare l'impossibile per correggere il male nel mondo. Talora ci riusciranno, talora no. Fatto sta che ci sono: RE:Common, Global Witness, The Corner House, dico solo a titolo oggettivo, dietro le quali associazioni non è dato sapere chi li finanzia, chi li aiuti, chi li diriga, chi li ispiri. Teoricamente lo statuto morale, praticamente esprimo qualche problematica in proposito. E quindi cosa succede? Che queste tre associazioni, siamo dopo qualche anno dalla chiusura della transazione, il 9 settembre 2013, quindi 2 anni e qualche mese dopo, presentano alla Procura della Repubblica di Milano, al Governo degli Stati Uniti d'America, alla Security Exchange Commission degli Stati Uniti d'America, e alla Metropolitan Police di Londra, un esposto. Un esposto nel quale si affermano... ci sono anche degli errori, perché ad esempio si dice che il 7 dicembre del 2011 Eni e Shell hanno acquistato OPL 245, ma non è un problema di date, hanno

acquistato la licenza al 50 percento, la licenza era naturalmente oggetto di contenzioso in quanto sarebbe stata acquisita da Etete con modalità illecite, defraudando il Governo nigeriano. E quindi dice “Le nostre organizzazioni ritengono che Shell ed Eni sapevano o avrebbero dovuto sapere che il destinatario del pagamento fosse Malabu e Dan Etete, e perciò questa transazione avrebbe favorito la monetizzazione di un bene oggetto di attività criminale”. Poi nell’impeto sfugge una frasetta, che per altro però presentata, che ha l’obbligo dell’azione penale può essere interessante, vi è la causa promossa a Londra e la percentuale dovuta ad Obi era un ammontare inconsueto, 19 percento, persino in quel genere di affari, come emerge presso la Corte di Londra. Peccato, mi è venuto da dire che il 19 percento lo ha stabilito il Giudice, quindi non... assolutamente, non era stabilito da nessun’altra parte. “Vi è poi un’ipotesi di un reato di frode, cavalli di ritorno, e quindi vi chiediamo di investigare, di chiamare Scaroni, Descalzi, Casula, Armanna, Di Nardo, eccetera, eccetera, perché secondo noi bisogna che le istituzioni rimedino”. Viene allegato un articolo dell’Economist, che sono andato a rivedere, nel quale sostanzialmente si dice che cosa è successo sull’OPL 245, soprattutto utilizzando le informazioni di Tom Meyne di Global Witness, una ONG che ha seguito il caso da vicino. E una parte significativa dell’articolo è dovuto alle informazioni di Tom Meyne. Quindi, anche qui, il prestigioso Economist, testata sicuramente prestigiosa, ha tratto elementi da questo punto di vista sempre dalla Global Witness. Domanda: che fine hanno fatto gli esposti negli UK e negli Stati Uniti? Perché in Italia siamo qui dopo anni, quindi sappiamo bene che fine hanno fatto. Non risulta, al sottoscritto, alcun tipo di situazione istruttoria penale presso UK, risulta invece un’archiviazione americana. Non so se nel dibattito questo tema era già entrato, forse sì, fatto sta che c’è stata una polemica... ecco, allora ci siamo, fra Eni e la Procura di Milano. Perché, che cosa capita? Ho cercato di proporvi degli argomenti nuovi, magari non di grande contenuto giuridico, ma tant’è, bisogna valutare anche questi fatti. Cosa succede? Il 27 settembre del 2019 Christopher Cestaro, vice capo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, 27 settembre 2019, scrive al signor Bourtin, gli americani non usano l’Avvocato Bourtin, che è un Avvocato, signor Bourtin, giustamente. Scrive “Scrivo riguardo alle indagini del Dipartimento di Giustizia statunitense sezione penale, divisione frodi, e dell’ufficio del Procuratore del distretto orientale della Virginia, sul suo cliente Eni S.p.A.”, perché Nicolas Bourtin è un Avvocato di Sullivan & Cromwell, “sulle possibili violazioni del codice di corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri, codice degli Stati Uniti articolo 78 e seguenti, relative...”, due inchieste, “relative a specifici contratti in Algeria e alle operazioni dell’OPL 245 in Nigeria”. Quindi erano in essere due indagini. Punto. “In base ai fatti noti al Dipartimento allo stato attuale”, questa è la traduzione giurata

che ha fatto fare il Procuratore sul testo originale, quindi ripeto “in base ai fatti noti al Dipartimento allo stato attuale, in particolare sul fatto che le autorità in Italia abbiano perseguito casi sulle medesime vicende nei confronti di Eni, il Dipartimento ha chiuso le indagini su Eni”. A questo punto, siamo al 27 settembre, chiedo a Eni che cosa è successo ed Eni dice “Guarda, noi il primo ottobre”, quindi 3 giorni dopo, “abbiamo fatto un comunicato in cui abbiamo detto ‘Eni è lieta di apprendere la conferma che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha chiuso le indagini su Eni in relazione alla vicenda dell’OPL 245 e Algeria’, ricordiamoci la Cassazione un mese fa, “senza procedere in giudizio”, senza procedere in giudizio. “Eni ribadisce il non coinvolgimento nelle presunte attività di corruzione nell’OPL 245 in Nigeria. La decisione odierna del Dipartimento di Giustizia conferma i risultati di consulenti indipendenti che hanno svolto le indagini a seguito della delibera degli organi di controllo dell’Eni non riscontrando alcuna attività illecita. Eni è certa che le accuse attualmente avanzate innanzi al Tribunale di Milano saranno ritenute infondate”. La lettera del Dipartimento si concludeva così “Qualora si verifichi un cambiamento delle circostanze di cui sopra, il Dipartimento potrebbe riaprire le indagini”. Affermazione che nel nostro sistema corrisponde a una norma formale della riapertura di quanto è stato archiviato. Il Procuratore si adombra, e a questo punto chiede al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti quanto segue, tradotto sempre dal vostro traduttore: “Caro collega”, questo è scritto al Procuratore americano, “sul sito dell’Eni di oggi si legge il seguente comunicato stampa”, e quindi riprende il comunicato, “laddove possibile”, non so se firma... no, firmano entrambi i due Pubblici Ministeri, “laddove possibile vi saremmo grati di poter ricevere urgentemente una copia della lettera dal Dipartimento di Giustizia inviata da Eni”, che è quella poi che ho letto del 27 settembre, “Gradiremmo anche sapere se la decisione del Dipartimento di Giustizia è fondata sull’insufficienza di prove della causa, come il comunicato stampa di Eni sembra insinuare. Confronta in particolare”, quindi dicono i Procuratori di Milano: “Vorremmo sapere se la vostra decisione di archiviare è fondata su un’insufficienza di prove, perché Eni ha scritto in particolare ‘La decisione odierna del Dipartimento di Giustizia conferma i risultati di consulenti indipendenti che hanno svolto le indagini a seguito della delibera degli organi di controllo dell’Eni, non riscontrando alcuna attività illecita’. Ora, leggo questa frase, la rileggo, francamente non capisco dove si possa dire che si adombri un’insufficienza di prove. Ma non importa. Questo è quanto scrivono i Pubblico Ministero. A questo punto cosa succede? Il Procuratore americano risponde, anzi in modo sollecito, molto disponibile, e scrive al Pubblico Ministero “Caro collega, alla luce delle fuorvianti implicazioni da voi evidenziate nel comunicato stampa originario

di Eni in lingua inglese, trovate in allegato la lettera inviata dal Dipartimento di Giustizia al legale statunitense di Eni”. Mi sono soffermato su questo aspetto, ho chiesto informazioni linguistiche, “alla luce delle fuorvianti implicazioni da voi evidenziate”. Io non vorrei che fra le varie comunicazioni intervenute il tema delle fuorvianti implicazioni non volesse riferirsi al tema dell’insufficienza di prove, perché non si capisce bene. Comunque lui allega la lettera, e dice “Caro Pubblico Ministero italiano questa è la mia risposta”. Perché tutto questo noioso passaggio di lettura? Per potervi dire che in America il Ministero della Giustizia americano ha archiviato il 27 settembre 2019 la vicenda OPL 245. Ricordo la data perché non è che questo accade nel 2014, 2015, 2016, quando la Procura di Milano sta raccogliendo gli elementi di prova, che sicuramente è in contatto con la Procura americana. No, quando il nostro dibattito è già in grande svolgimento, e quindi... naturalmente a oggi non abbiamo notizie, la Procura americana disponeva probabilmente di quasi tutto, salvo gli ultimi sviluppi sul Testimone fondamentale, si era verificato presso di voi. Cosa succede? Succede che arriva la notizia, con perquisizioni e altri elementi, che Eni è indagata. 231, corruzione internazionale. La notizia in Eni, visti i documenti, è come fosse una bomba atomica. Si scatena l’inferno. Si scatena l’inferno vuol dire: il collegio sindacale, il comitato di controllo e rischio, l’ODV, la società di revisione, la CONSOB, la Borsa italiana e internazionale, tutti chiedono informazioni, tutti vogliono fare indagini, tutti nominano tecnici indipendenti, ognuno vuole quello indipendente. A questo punto l’ODV e il collegio sindacale decidono di dare incarico a Pepper and Hamilton, grande struttura, Avvocati, tecnici, ispettori, americana, di verificare la situazione. La Procura viene immediatamente informata di questo fatto, e anzi... anticipo che appena il rapporto arriva, dopo una giornata è depositato presso la Procura di Milano. Naturalmente gli esiti sono scritti, sono parziali, perché non abbiamo ancora il 415 bis, tuttavia, secondo Pepper and Hamilton, salvo qualche sbavatura, qualche problema formale, non vi sono tracce di eventuali accordi corruttivi per l’OPL 245. Però non basta, non basta perché a questo punto, con rimbalzo mediatico assoluto, scoppia il caso Armanna. Caso Armanna che sostanzialmente rimbalza dal Corriere a La Repubblica, con lettere di contro Repubblica, con interviste di importanti giornalisti. Il caso diventa ultra mediatico. Comunque le strutture di Eni lavorano, depositiamo Pepper and Hamilton alla Procura di Milano, e poi finalmente arriva il 415 bis. 415 bis, che a pagina... a foglio 10 descrive la condotta di corruzione con questa frase pressoché finale “Parte destinata alle retrocessioni ad amministratori e dirigenti Eni consegnati in contanti in una misura indiana in 50 milioni presso la casa di Roberto Casula ad Abuja”. Seconda bomba atomica, naturalmente. A questo punto abbiamo la disponibilità di tutti gli atti di

cui dispone la Procura, quindi il 415 bis, e prendiamo atto che c'è un'accusa grave, oltre al fatto OPL 245, questo elemento di denaro che torna a un dirigente apicale crea un vero e proprio sconvolgimento all'interno di Eni, si determinano ulteriori indagini a Pepper and Hamilton con i documenti che non avevano avuto prima, che a nostra volta, come secondo lavoro, consegneremo alla Procura. E si crea la domanda di fondo, nell'ambito di una vicenda che ha visto un investimento di almeno un miliardo e 90 milioni, con l'accusa di un ritorno ad alcuni dirigenti. 50 milioni da una parte, 1,2 milioni per Armanna, e poi sapete in che termini ha giustificato. A questo punto la linea che Eni, consiglio di amministrazione di Eni, concorda e anzi, direi, attribuisce ai Difensori, a me e al caro Carlo Federico Grosso, è quella di un'apertura totale. Noi siamo una società che vuole collaborare con la magistratura. Apertura totale, facciamo l'udienza preliminare, ma era inevitabile giungere davanti a Voi, che è consistita sostanzialmente nel tendere a dimostrare a Voi, e anche ai Procuratori della Repubblica, che nonostante questa vicenda sia caratterizzata da complesse, a volte inquinate, comunque difficili situazioni da analizzare, non vi fu la corruzione. Quindi un numero importante di testimoni, un numero importante di consulenze, che immagino siano servite anche a voi, perché è vero *iura novit curia*, ma *iura nigeriana*, adesso non so se usare il neutro o no, ma *iura nigeriana* non era proprio così semplice, consulenze tecniche, consulenze tecniche sulla 231, e sulla sua applicazione, con due linee di fondo: o emergono le prove di un accordo di corruzione, e quindi evidentemente vedremo cosa ne consegue, o la Difesa riesce a dimostrare che vi fu da parte di Eni e dei suoi dirigenti un legittimo affidamento sugli atti di uno stato sovrano. Francamente *tertium non datur*. Bene, ci poniamo in quest'ottica, ci poniamo questo obiettivo. Dibattimento è stato, da parte Vostra, gestito in termini assolutamente completi, per quanto mi riguarda. All'esito di due anni di dibattito eccoci a trarre alcuni ragionevoli, possibili, poco certi punti fermi. Le Difese degli Imputati hanno trattato il fatto, e anche il diritto, in termini completi. A iniziare dalla Professoressa Severino fino a Guido Alleva. Fossi stato al posto vostro avrei avuto dei convincimenti alla fine di queste discussioni, ma non dico quali. Però diciamo il disagio... ecco, il disagio che ha percorso tutto il processo e che paradossalmente alla fine è ancora qui, è il disagio di una presenza processuale. Armanna. Perché dico Dottor Armanna? Perché il Dottor Armanna ha dato molti elementi durante l'istruttoria, perché il Dottor Armanna ne ha date molte come indicazioni nelle liste testimoniali, perché il Dottor Armanna ha dato molte indicazioni durante gli interrogatori, perché il Dottor Armanna ha scritto una memoria finale, che mi farà anche piacere indicare al Collegio, in che termini si è espressa rispetto al fatto storico dell'accordo su OPL. Ecco, questa presenza, questo disagio, a mio parere trova

la sua più chiara descrizione nelle richieste che la Procura ha fatto nei suoi confronti. E devo dire, al posto loro, non mi metterò mai al posto loro perché loro sono i Procuratori, ma al posto loro avrei avuto grossi problemi anch'io a collocare alla fine, nell'ambito di una prospettata sanzione, la posizione di Armanna. E quindi una richiesta di condanna, per altro anche importante, con la proposta di motivazione per cui in alcune parti ti credo e in altre no. In particolare non ti credo rispetto al problema del 1.200.000 euro, o dollari, quello dell'oro, su alcune cose magari hai detto la verità e su altre no. Io esco da questo dubbio e invece pongo al Collegio qualche spot su questo punto. Il primo riguarda il nostro Armanna nella parte in cui propone nella lista testimoniale il nome ben noto a questo Collegio di Victor Nawfar. N A W F A R, per essere precisi. Cosa propone Armanna? Disse "Questo signore potrà rendere dichiarazioni circa il fatto che fu lui a informare il Dottor Armanna della presunta consegna di 50 milioni di dollari in due trolley presso la residenza di Roberto Casula", è scritto Roberta ma è Roberto, "ad Abuja, nonché del fatto che Emeka Obi era intermediario esclusivo degli italiani, nonché del fatto che il Governo nigeriano non permettesse l'intermediazione di Obi nella trattativa, nonché sulla destinazione finale delle somme ricevute da Malabu e sulla compagine societaria di Malabu". Questa descrizione era nella prima lista e, questo è significativo, venne ripresa tale e quale il 25 ottobre 2019 quando l'Avvocato Staniscia indicò i testi residui, su indicazione del Collegio. Quindi siamo in una fase ben avanzata e ben chiara. Che cosa abbiamo scoperto alla fine? Che di Victor ce ne sarebbero stati tre. Il Pubblico Ministero a questo punto potrebbe dire, quello che ha scritto a pagina 107 dell'ultima memoria, "Infine quello che attendete da un po' è la vicenda del Teste Eke", anzi non nella memoria, nella trascrizione, mi scuso, nella trascrizione. "La vicenda del Teste Eke, a nostro avviso, dev'essere guardata in maniera molto fredda", Anch'io sono d'accordo, "al di là degli articoli di giornale sull'uomo mascherato, eccetera. Guardiamola in modo molto freddo, cerchiamo di capire quello che significa e processualmente come vada trattata. Perché poi ognuno può avere tutte le idee del mondo, ma alla fine bisogna fare i conti con la legge e la giurisprudenza. Per altro ho annotato prima con i fatti e poi naturalmente con l'interpretazione della legge e della giurisprudenza, anzitutto l'evocazione di questa figura di Victor Nawfar da parte di Armanna", questo devo dire è interessante, "fa parte del carattere un po' improntato a *grandeur* dell'Armanna stesso, però è un gesto di collaborazione perché poteva dire 'una persona di cui non so il nome'", ma se diceva così, ahimè, non era possibile sentirlo, dico io, "Ho saputo certe circostanze", avrebbe potuto dire 'ho saputo certe circostanze da una persona di cui non so il nome dei servizi segreti', cioè ha preso un azzardo" dice il Pubblico Ministero "Armanna, onestamente. L'ha preso e l'ha portato

fino al dibattimento questo azzardo, perché ha voluto avere in dibattimento una persona che ha mandato una lettera autenticata da un sollecito in cui c'era scritto...", e qui passiamo naturalmente al Teste Eke. Quindi Armanna è stato un po' impulsivo. "Ho potuto rispondere a questa richiesta solo recentemente" scrive Eke "sono stato presentato al signor Armanna da un comune amico americano durante una cena alla fine del 2009, sono stato presentato come Victor Nawfar. Armanna mi fu presentato con la *main contact person* di AGIP, cioè la principale persona di contatto". "Isaac Eke, che è la figura rilevante in questa storia" dice il Pubblico Ministero "perché il primo Victor è stato chiamato chiaramente un *bodyguard* che i servizi di sicurezza hanno dato a EFCC". Perché non dimentichiamoci che il nome del primo Victor venne fatto ufficialmente da EFCC. Si chiamava... sentite questo, "Però non era lui la persona a cui si riferiva Armanna". Insomma dice "Io ero un *bodyguard*, non ero una persona di livello". Invece nel caso di Eke la ricerca da parte di Armanna è stata più lunga per convincerlo a venire a confermare la versione. E comunque Armanna voleva a tutti i costi che questa cosa venisse attestata e verificata dal vero Victor, che è questo signore che è venuto davanti a voi. Poi questo signore chissà cos'è successo, lo abbiamo indagato, lo rinverremo anche a giudizio, e quindi poi vedremo, saremo interessati a capire come diventerà questo signore nel giudizio. Ma alla fine che cosa dice il Procuratore? Allora, "le dichiarazioni di Armanna sul punto rimangono le dichiarazioni di un coimputato", siamo d'accordo, "che possono essere valutate, cioè soggette a un vaglio di attendibilità, se ci sono i riscontri e se ci sono dei riscontri individualizzanti", siamo d'accordo. "Noi riteniamo" dice il Pubblico Ministero "che le innumerevoli informazioni rese circa le movimentazioni di denaro in contante, e in particolare il fatto che ci sia proprio una prova documentale nella vicenda Falcioni", attenzione, "un accordo per stornare 50 milioni di quel Malabu *price*, 50 milioni, è proprio la cifra che Armanna ha detto sin dall'inizio, siano una prova, siano un dato che conferma la veridicità di quanto detto sul punto da Armanna". Io ho capito così, e siccome nella vicenda Falcioni c'erano e ci sono... c'erano i 50 meno i 5, meno i 25. 50 qui, in qualche modo può richiamare i 50 lì di Victor, per il vostro assistito. Sono due giorni che vediamo dati e documenti, riscontri sul fatto che con ogni verosimiglianza queste persone hanno preso il denaro. Con tutta la buona disponibilità e la giusta attenzione alla posizione della Procura, mi pare che questo tema si possa catalogare rispetto al capo d'imputazione, per altro non formalizzato rispetto ai 50 milioni, ma come descrittivo dei 50 milioni non è stato acquisito. Dopodiché vorrei ricordare un elemento, il Dottor Armanna, in realtà, quando gli venne richiesto, depositò un passaporto, vi ricorderete, tramite il suo Difensore. Ma il Dottor Armanna, questo giusto per precisare quali sono

le problematiche complesse del processo, aveva altri due passaporti. Siccome il primo passaporto doveva dimostrare che non era mai stato in Nigeria, chissà mai se sugli altri due ci fosse l'appostazione di qualcosa di diverso. Non lo so, però dico... mi muovo con cautela. Dopodiché uno dei temi che il Pubblico Ministero ha, giustamente dal suo punto di vista, sottolineato è: "Ma questi Difensori di Eni, ma questi Avvocati, non fanno il controesame? Nella struttura teorica del processo penale, il controesame, la *cross examination*, è uno strumento per acquisire la verità". Io starei molto più cauto dopo 20... quanti anni dal nuovo processo, però posso anche capire che talora, con le scelte difensive si possa anche dire "è giusto fare un controesame di un Imputato chiamante in correità", ma la domanda che sicuramente non faranno mai gli Avvocati, il Pubblici Ministeri perché sono più in alto, che sicuramente si farebbero, se facessero gli Avvocati: ma questo Armanna, questo Dottore Armanna, noi lo controinterrogiamo, bene. Ma che cosa ci dice il Dottor Armanna, che è libero di dire quello che vuole, che cosa... su che cosa di oggettivo possiamo contare rispetto a ciò che lui potrà dichiarare? È un uomo complesso, Armanna. Assolutamente io non ho... se non da rispettarlo come figura personale sua fuori da questo processo. Ma è un uomo complesso, è un uomo, e qui vi devo dare... è anch'essa nota e pubblica, quindi non do nulla di diverso da quanto si possa leggere dovunque.

PRESIDENTE - Deve parlare più vicino al microfono se no perdiamo delle parole.

DIFSA, AVV. DIODÀ - Scusi. Ecco, stavo parlando del controesame. È uscito nel 2018 un libro, pubblico, che i Pubblici Ministeri sicuramente conoscono, di Claudio Gatti, Enigate. Ripeto, da comperare non nelle bancarelle ma da... perché Gatti se no si offende. Ma dove Gatti dopo 218 pagine in cui parla di Armanna, lo intervista, si fa dare i documenti, eccetera, scrive, non so se Armanna lo ha querelato, non credo, "Non ritengo corretto, da parte mia, fare diagnosi mediche", questo scrive Gatti a pagina 218, "posso solo condividere un mio sospetto: Don Vincenzo", lo chiama Don Vincenzo, "è una persona patologicamente propensa al rischio e priva di remore, il cui modus operandi è sempre quello di sparigliare le carte e tentare di manipolare a proprio vantaggio qualsiasi difficoltà o sfida si trovi ad affrontare, incluso quelle da lui stesso prodotte". Allora io vi dico serenamente: la discussione se fare o meno il controesame non può non tener conto di tutti gli elementi della persona. Voi ditemi se io avessi fatto un controesame a questo signore, mi sparigliava le carte? Rimetteva a posto tutto nel suo interesse? Anche ciò che aveva detto prima o dopo? Francamente è meglio non interrogarlo, francamente è meglio non interrogarlo. Poi, come hanno detto i Pubblici Ministeri, avrà detto alcune cose vere e altre non vere. Questo è un giudizio che farà il Tribunale, ma sul piano controesame devo dire serenamente la scelta non poteva che

essere tale. Però la vita è sempre complicata e nuova, e, come voi sapete, la Difesa di Armanna ha depositato una memoria alla fine del dibattimento. Devo dire che quasi quasi ieri pomeriggio, quando ero ormai fuori... come dire, in settima e ottava, quindi non riflettevo più bene, mi sono detto “Ma quasi quasi la leggo tutta. Ma quasi quasi la leggo tutta”, Presidente, signori del Pubblico Ministero. Pagina 4, l’Avvocato... attenzione, chi scrive è l’Avvocato Staniscia, quindi con questa precisazione, non posso attribuire ad Armanna ciò che ha scritto il suo legale. È ragionevole, nelle massime di esperienza, che non so poi come applicherete in Nigeria, ma ne parleremo dopo, è ragionevole che Armanna abbia detto “Okay, va bene”. E cosa dice lui? “Si deve osservare che Eni non si era mai attivata per acquisire l’OPL 245, ma ne era stata coinvolta una prima volta nel 2007, che anche nel 2009, dopo una serie di *due diligence*, e nonostante l’accordo con Shell non aveva effettuato alcun rilancio. Era rientrata nelle trattative non per propria iniziativa ma, come accaduto a novembre, su sollecitazione di Adoke Bello, non aveva richiesto variazioni, integrazioni o modifiche agli schemi. È ovvio con tale quadro di partenza, per nulla sviscerato dalle indagini, ipotizza la corruzione a carico dell’azienda petrolifera e dei suoi manager. Quanto a questa corruzione neppure la supposta e indimostrata retrocessione agli italiani di parte del prezzo di acquisto a opera di Malabu costituisce elemento di confronto al convincimento accusatorio, essendo ormai rilevante, ove riscontrato, su un piano di responsabilità diverso da quello di cui si discute nel presente processo”. E poi conclude dicendo: “Eni ha operato in termini di assoluta correttezza, non vi è stato mai nessun intervento di corruzione in Nigeria”. Questa è la memoria 30 settembre 2020. Sempre a proposito gli crediamo, non gli crediamo, lo controesaminiamo, e se lo controesaminiamo cosa succede, eccetera, eccetera. Ecco, qui mi sono appostato le consulenze tecniche... un attimo. Ecco, qui mi sono appostato, un tema che Guido Alleva... del quale Guido Alleva ha portato, in modo perfetto, i presupposti. Eni ha affrontato questo processo partendo anche da questo principio, il principio del legittimo affidamento. Il principio del legittimo affidamento, mi sono naturalmente dovuto occupare, studiandolo, perché non è mio uso quotidiano, è un principio generale del diritto che Voi conoscete sicuramente, *iura novit curia*, che deriva dal principio generale di buona fede, inteso nel particolare aspetto del legittimo affidamento nel diritto nazionale e internazionale. E questa è la cornice. Dopodiché sia nel diritto nazionale, che nel diritto internazionale privato, si rinviene un assoluto principio del legittimo affidamento in questi termini: per dare l’esempio ho pensato, Voi ne sapete molto di più, ho pensato alla sentenza della Corte Costituzionale del 1988 sull’articolo 5. Cosa dice la Corte, riformulando il 5? “Il dovere di diligenza si ferma concretizzandosi di

fatto in una non responsabilità nel caso in cui l'amministrazione, con atti propri o comportamenti, inducano il soggetto a ritenere corretto e conforme a legge il proprio operato". Allora il conforme a legge il proprio operato qui ci interessa meno, ci interessa "Atti o comportamenti che abbiano indotto a ritenere conforme a legge il proprio operato". I principi *unidroit*, l'articolo 1.8 su questo piano introduce, in Europa si usano i nostri detti latini, "*nemo venire contra factum proprium*" e recita "una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto a un intendimento che ha generato nell'altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento". Allora io non so, Guido, se tu volevi in qualche modo darmi una mano, ma nella rassegna che hai fatto mi hai dato una mano perché mi consenti di dire "Ma gli atti di un Governo democratico", e naturalmente possiamo dire che dal 2000, dopo il dittatore, erano atti di un Governo democratico. Signori Pubblici Ministeri, atti che hanno avuto tre presidenti (Obasanjo, Yar'Adua, Jonathan), tre Ministri del Petrolio (Daukoru, Diezani e l'ultimo adesso non so chi sia), tre Ministri della Giustizia (Bayo Ojo, Adoke Bello, e quello precedente), tre Ministri delle Finanze. Sotto questa egida istituzionale di uno Stato democratico avvengono gli atti che ci interessano come Eni. Non mi interessa adesso la parte precedente al 2006. Dicembre 2006: transazione con Malabu, sottoscritta dal rappresentante di un Governo nella sua piena efficienza. 2 luglio 2010: lettera di Diezani autorizzata dal Presidente della Repubblica per il valore del 100 per cento dei diritti della licenza Malabu. Novembre 2010, il Ministro della Giustizia, cioè il Bonafede della Nigeria, convoca le parti al suo Ministero e pone in essere una domanda "Troviamo una soluzione a questo caos?". Questo secondo me è, alla fine... e la soluzione si trova con la firma di tre Ministri. Mi ha molto interessato il fatto che il legittimo affidamento, che io vi propongo e che Eni ha adottato come lettura generale del suo comportamento, trova un riscontro indiretto, ma interessante, nella sentenza di Adoke Bello. Ora, attenzione, qui la cosa è ancora più intrigante perché la sentenza di Adoke Bello naturalmente l'ha fatta un Giudice, non c'entrano le autorità governative. Tuttavia mi pare importante riprendere di questa sentenza a pagina 7 quanto segue: "Adoke ha proposto alla Corte due quesiti. Se dalla lettura delle norme della Costituzione risulti che i poteri esecutivi della Federazione sono in capo al Presidente, che può esercitarli direttamente o attraverso un Ministro del Governo della Federazione", questo il primo quesito. Il secondo quesito "Se il ricorrente Adoke Bello possa essere considerato responsabile in prima persona delle azioni compiute in esecuzione delle legittime direttive autorizzatorie del Presidente nell'esercizio dei poteri esecutivi che ha posto in essere". Cosa risponde la Corte dopo una serie di problematiche processuali civilistiche? "Il coinvolgimento di Adoke Bello nelle

trattative che hanno portato alla realizzazione dell'accordo transattivo del 30 novembre, e la sottoscrizione del 29 aprile, erano in esecuzione delle legittime direttive approvazioni del Presidente nell'esercizio del proprio potere esecutivo. Secondo, il coinvolgimento nelle trattative e nelle sottoscrizioni del ricorrente era in esecuzione della legittima approvazione del Presidente. Terzo, le trattative e la sottoscrizione del 29 aprile era in esecuzione delle legittime direttive. Il ricorrente" conclude la Corte "non po' essere ritenuto personalmente responsabile nell'esecuzione di direttive impartitegli dal Presidente mentre agiva in qualità di Ministro del Governo della Federazione". Dunque che cosa mi sento di dire al Collegio? Gli uomini di Eni ed Eni hanno fatto affidamento su atti ufficiali che hanno percorso 13 anni della vicenda. Nessuno dei consulenti tecnici, forse neanche i nostri, hanno risolto in termini radicali tutti i problemi giuridici della Nigeria. Sono state fatte valutazioni a volte diverse, ma questo è, direi, l'elemento fondamentale di questo processo. È l'elemento fondamentale per cui mi ponevo il problema se fossi io il Presidente, non lo sarà mai, ma lo fossi, ma cosa vuol dire interpretare un elemento di indizio con le massime di esperienza che abbiamo noi in Italia, a Milano, alla Fiera, rispetto ad Abuja? Cosa vuol dire l'*id quod plerumque accidit*. Ma che cosa *accidit* in Nigeria? Ma che cosa è emerso? Qual è il rapporto tra politica, servizi, uomini, interessi economici? Ecco perché dico "Attenzione, contano gli elementi oggettivi, voluti o non voluti da chi li ha posti in essere, io non so se Adoke Bello chiamò l'Eni e Shell per chissà quali cause diverse da quelle che apparivano o che sono documentate. Ma non sono in grado di stabilire diversamente, e quindi questa è la realtà processuale. Qui mi ero annotato, ma l'ha già detto Guido, le tappe dell'accordo corruttivo. Famose tre date. Allora, anche qui ricordo qualche elemento che confligge oggettivamente con questa impostazione. I momenti finali dell'accordo sono ridotti all'essenziale. Quindi, signori, dopo 2 anni l'accordo è saltato fuori. Adesso, voglio... anzi la proposta del Pubblico Ministero è molto stimolante, perché dopo tempo sono arrivati anche loro a dire "Eccolo qua l'accordo". Cosa succede? Il 15 novembre 2010 vi è l'accordo sul prezzo da pagare per OPL 245. Qui non c'è scritto, ma è come se ci fosse scritto, naturalmente le parti, corruttori e corrotto, si mettono d'accordo sul *quantum* della corruzione. Avete in atti tutto quello che serve, da parte di Eni, per dimostrare che le cifre, i valori, sono stati stabiliti 15 mesi prima e non si sono mai mossi, con criteri ufficiali dichiarati, registrati, documentati, trasmessi al consiglio di amministrazione, trasmessi all'ODV, trasmessi alla CCR, trasmessi ai sindaci. Poi se viceversa nella stanzetta, tra l'altro sarà anche stato un grande stanzone, di Adoke Bello si sono fatte altre cose ci diano le prove. Il 15 dicembre 2010 c'è un accordo sul nuovo schema ideato per costruire l'operazione. Io voglio ricordarvi che il 15 dicembre 2010

Descalzi sospende l'operazione. Sospende l'operazione, è documentato, e comunica al consiglio di amministrazione che l'operazione è sospesa, perché non ci sono ancora chiarezza su Malabu, e non ci sono ancora elementi chiari su molti aspetti della vicenda. Il 26 marzo vi è l'accordo sul nuovo *draft* che non prevede tra le parti Malabu e non menziona la *consideration*, che la *consideration* sarà versata a Malabu. Questa è un po' più... come dire, non così importante. È un po', così, proposta. Ma non è così. Voi sapete perfettamente il contenuto degli accordi e quindi sapete chi sapeva che cosa e perché chi sapeva doveva sapere. Quindi anche questa novità proposta dai signori Procuratori mi pare francamente di poco peso. E per dirvi come, sempre così con elementi un po' a spot, un altro punto che a mio parere è ragionevole e che vi propongo è il seguente: l'accordo con il Governo è un accordo peggiorativo. Questo non abbiamo dubbi, credo che nessuno abbia dubbi. È un accordo peggiorativo perché ha introdotto il 50 per cento per i *back-in rights*. Quindi è un accordo peggiorativo. Ma se Eni, lo ha già accennato l'Avvocato Alleva, ma se Eni avesse concluso il 30 ottobre 2010, superando... non so, solo l'avidità, io dico l'avidità perché sembra che sia un problema di avidità, l'avidità di Etete e di Malabu e avesse concluso con loro, cosa sarebbe successo? Anzitutto non vi erano problemi di Pubblici Ufficiali, per quello che risulti a noi, erano due parti private. Non solo, erano due parti private e anche se vi fosse stato il problema Etete, che era sicuramente un problema di reputazione, sul quale Eni è stata, direi, rigorosissima, perché se si è arrivati all'accordo col Governo la responsabilità, positiva, è di Eni, che non ha mai ceduto rispetto a questo problema di Malabu. Quindi, dicevo, se avesse concluso con Malabu avrebbe concluso meglio, avrebbe avuto assai meno rischi. Certo, poi la licenza doveva essere governata dal Governo, quindi il Governo avrebbe dovuto indicare gli elementi specifici dell'esecuzione, ma il rapporto sarebbe stato tra due privati. Proseguo. Allora, brevemente un richiamo, le consulenze tecniche, soprattutto la consulenza di Kotler, e anche quella di Scandizzo, rispondono, e vi voglio ricordare sostanzialmente... guardi Presidente, solo quella di Scandizzo, perché poi Kotler è stato a volte, a lungo, e quindi sicuramente ce l'avete in testa. A Scandizzo è stato posto un problema: "Ma dicci un attimo quale sarebbe stato l'interesse della Nigeria, in termini economici, sociali e ambientali, per la realizzazione dell'OPL 245 come previsto dal resolution agreement". Siccome il Pubblico Ministero, sensibile, e ne siamo lieti, come cerchiamo di essere anche noi, alle situazioni di gravi difficoltà sociali che sicuramente sono in essere in Nigeria, economiche, sanitarie, individuali o lavorative, e mi pare abbia detto, non mi ricordo in quale occasione, che anziché dare i soldi alla Nigeria per fare ospedali o quant'altro li si è dati per corrompere, vi ricordo Scandizzo. Scandizzo elenca una serie di benefici che il Governo e la Nigeria avrebbero

avuto negli anni futuri qualora l'OPL fosse diventato immediatamente operativo. Apro e chiudo la parentesi, la licenza OPL 245 scade, Presidente, nel maggio del 2021. È dal 27 aprile del 2011, al maggio 2021, sono stati investiti più di 2,3 miliardi da Eni e da Shell nel nulla. Nel nulla. Non è uscita una goccia d'olio, non è stato fatto nessun tipo di investimento, si sono solo spesi 2,3 miliardi di euro. Scandizzo descrive gli incrementi di produzione nei servizi medici... ora, è chiaro che nella vita c'è sempre il cigno nero, tu fai delle previsioni e poi chissà cosa succede. Del tipo, per essere banali, arriva il virus. Quindi è ovvio che la tecnicità della previsione dello sviluppo di una gestione petrolifera è sempre esposta a mille rischi. Ma dentro un'ipotesi di rischi contenuti vi sarebbe stato un vantaggio per il Governo e per la popolazione nigeriana importantissimo se dal 2011 OPL avesse proseguito la sua strada. Un altro punto...

PRESIDENTE - Forse magari prima, visto che siamo in una...

DIFSA, AVV. DIODÀ - Prego Presidente.

PRESIDENTE - Una pausa.

DIFSA, AVV. DIODÀ - Sì, volentieri.

PRESIDENTE - Perché è già l'una e mezza. Se vuole trattare un altro argomento breve, ma poi faremmo la pausa, deve calcolare la pausa per mangiare.

DIFSA, AVV. DIODÀ - Quanto tempo?

PRESIDENTE - Questo dobbiamo concordarlo, se tutti sono organizzati già per il pranzo, anzitutto vediamo... o c'è qualcuno che deve procurarselo all'esterno, viste le difficoltà anche... dipende da questo. Se siamo tutti organizzati facciamo una pausa di 40 minuti, tre quarto d'ora e... altrimenti dobbiamo farla più lunga.

DIFSA, AVV. DIODÀ - No, riprendiamo quindi alle 2:30, 2:20, non so...

PRESIDENTE - Va bene anche alle 2:15. A tutti va bene? Perché poi abbiamo anche l'intervento del Difensore di Shell, quindi meglio se conteniamo.

DIFSA, AVV. DIODÀ - Io per le 3 ho finito, Presidente. Quindi dalle 2:15, mezz'ora, insomma, una cosa del genere.

PRESIDENTE - Va bene, allora facciamo la pausa e ci rivediamo alle 2:15.

PUBBLICO MINISTERO - Solo forse il caso per l'organizzazione. Noi avremmo dei documenti da produrre che sono stati scoperti e acquisiti in tempi molto recenti, però volevo dire solo questo: aspettiamo la fine della discussione per non interrompere la discussione. Li produciamo con una brevissima esposizione, e se tutti sono d'accordo, ma credo che sia la soluzione più pratica, il Tribunale potrà leggerli con attenzione e decidere poi alla prossima udienza.

PRESIDENTE - Ma è già stato comunicato il deposito alle Difese?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, tutto.

PRESIDENTE - Va bene, allora sì.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Scusi Presidente, sempre con riferimento alla preannunciata produzione di documenti qualche parola vorrei dirla a proposito, dopo che verrà illustrata.

PRESIDENTE - La trattiamo all'esito, va bene.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Diodà

DIFESA, AVV. DIODÀ - Abbiamo incrociato, nel corso del dibattimento, a fianco del lungo percorso del danaro, un'autorità inglese che si chiama SOCA. Cosa fa questa SOCA? È l'autorità preposta all'applicazione della legge, l'unità di *intelligence* finanziaria competente in relazione a tutto ciò che accade su segnalazioni sospette. Ora nell'ambito della causa promossa dal Governo nigeriano contro JP Morgan avevamo acquisito, e vi abbiamo depositato, la documentazione relativa all'attività di SOCA a proposito dell'escrow sul quale erano contenuti il miliardo e 92 milioni, che il Governo avrebbe dovuto poi distribuire secondo gli accordi del 29 aprile. E ci siamo chiesti, insistendo su questo punto, in che misura JP Morgan abbia rispettato le norme sull'antiriciclaggio, e quindi abbia interpellato le autorità inglesi. Le ha interpellate. L'istituzione finanziaria può rivolgersi alla SOCA con due rapporti scritti: o una segnalazione di operazione sospetta, che viene definita un'autotutela, cioè tu hai qualcosa, qualche disagio interpretativo sulla disponibilità finanziaria, per difenderti e per dire "Ho seguito tutte le regole" fai questa *intelligence*, cioè dici "Divulgo alla SOCA le mie informazioni perché sappia che sono in questa situazione; e poi l'altra comunicazione che si chiama "consent", che è la difesa contro il riciclaggio, molto più dettagliato come strumento, nel senso che l'istituzione finanziaria JP Morgan segnala alla SOCA di avere dei problemi, ed ha il diritto di avere entro 7 giorni la risposta da SOCA. Se non c'è la risposta è una sorta di silenzio assenso all'operazione. Allora cosa è successo? L'8 giugno 2011 la banca JP Morgan avverte le autorità inglesi del fatto che il trasferimento della somma di 1.092.040.000 dollari a favore di Petrol Service a BSI non è andata a buon fine, a causa del possibile coinvolgimento di Dan Etete, e quindi dice alla SOCA "Guarda che ti chiederò, prima che mi arrivino altri ordini, l'autorizzazione a muovere il denaro". Quindi c'è un primo rapporto che entra con SOCA e che proseguirà per un

periodo non breve. L'11 luglio, cioè un mese dopo, JP Morgan con la cosiddetta *consent*, quindi con la difesa contro il riciclaggio, avverte la SOCA di aver ricevuto istruzioni per trasferire 877 milioni di dollari dal conto di Malabu al conto presso... dal conto di JP Morgan al conto di Liban Saln (fonetico), banca libanese. E che JP Morgan non ha processato perché non erano conformi, a suo dire, ai requisiti di istruzione di pagamento previste dall'*agreement* del deposito. Siamo all'11 luglio del 2011, il 21 luglio del 2011 JP Morgan chiede l'autorizzazione a trasferire 801 milioni di dollari e 215 milioni sempre al conto libanese, e alla ragioneria generale dei tribunali UK di grado superiore, perché in quel momento era in essere la richiesta di sequestro sia di Obi, sia di Agaev in America. Ebbene, il 28 luglio la SOCA autorizza l'operazione proposta il 21 luglio, cioè i due movimenti che erano stati indicati il 21 luglio. E infine il primo agosto la SOCA autorizza JP Morgan a trasferire 801 milioni di dollari a Malabu. Nel percorso dei documenti che avete e che potrete vedere, che io non leggo per evitare di perdere tempo, quel è il senso di fondo della comunicazione di JP Morgan a SOCA e qual è la valutazione della SOCA? JP Morgan dice "Ci sono degli elementi che mi preoccupano, perché", come ad esempio sulla BSI, Banca Svizzera Italiana, ma anche per il Libano, "qui c'è il problema Etete. Quindi il problema Etete per noi è un problema di reputazione o di *governance* e di sistema, quindi secondo noi c'è questo problema". La SOCA riceve i documenti di JP Morgan, e si esprime sul punto. Non è che dica "Non ci interessa, non è una figura...", anzi prende atto della cosa, però poi torna a chiedere in modo preciso chi sono i titolari che possono dare l'ordine di trasferire il denaro. E viene richiesto al Governo nigeriano, quindi c'è un'attività specifica di lavoro sul punto, di indicare chi abbia il titolo per dare l'ordine di trasferimento, chi siano i soggetti, torna dalla Nigeria addirittura l'indicazione che sono cambiati i soggetti, e c'è l'indicazione con nome, cognome e documenti dei nuovi soggetti titolari del diritto di fare il bonifico di trasferimento, e alla fine questa operazione viene operata, come sapete, per 401 milioni presso First Bank of Nigeria e per 400 presso Keystone Bank Nigeria, su autorizzazione, il 19 agosto, da parte della SOCA. Ora perché tutto sommato può avere una ragionevole utilizzabilità questo accadimento? Perché, secondo me, la vicenda che stiamo trattando è stata un po' inquinata nel rapporto tra Etete e l'operazione. In altre parole io devo dire serenamente al Collegio che secondo me, quantomeno nelle fasi evolutive dopo il novembre/dicembre 2009, o comunque almeno dopo l'estate del 2010, che Etete fosse in che termini non si sapeva, in che quantità non si sapeva, a che titolo non si sapeva, ma fosse collegato a Malabu, a mio parere era laggiù un fatto noto. Ma era noto direi anche a Eni, perché naturalmente le decine di riserve che sono state espresse rispetto al

fatto che ci fosse Etete, avevano... ma non solo TRAG 2007, TRAG 2010, tutto aveva determinato l'idea che quello era un problema. E questo problema probabilmente qui vorrei rilevare un importante funzionamento del sistema 231, è stato esasperatamente proposto, giustamente, da tutta la struttura interna di Eni, dell'anticorruzione e di tutto il resto. Quindi il punto Etete, che ripeto era un punto di reputazione, non di anticorruzione, è un punto che si è trascinato ed ha avuto una sua valutazione anche da parte della SOCA. Quindi vorrei dire ci sono questi filoni che percorrono i fatti e che bisogna fare la fatica di tenere separati rispetto all'imputazione che è contestata. Cosa dice il Pubblico Ministero su Eni a pagina 290 della memoria ultima, quindi il tema persone giuridiche. "Le persone giuridiche sono responsabili dell'illecito amministrativo, non essendovi alcun dubbio che i criteri di imputazione soggettiva, di cui agli articoli della 231, siano nel caso di specie perfettamente integrati dal lato dei corruttori, al di là di Etete e dei ruoli di intermediari e faccendieri, i soggetti chiamati a rispondere del reato presupposto sono tutti organici a Eni e a Shell". Per precisare, voi lo sapete bene, in realtà di Eni vi sono posizioni di vertice, e posizioni non di vertice. Quindi diciamo che l'articolo 5 della 231 comprende entrambe le posizioni che stiamo esaminando. Cosa dice su questo punto il Pubblico Ministero? "L'assegnazione di OPL per gli enormi margini di profitto alle condizioni date costituisce l'esito di una trattativa che ha impegnato direttamente le prime linee delle due società, con un coinvolgimento e un'attenzione tali da far ritenere che gli accordi presi costituiscano espressione diretta e manifesta della volontà delle compagnie petrolifere". Qui evidentemente si attribuisce alla condotta già il movente corruttivo, quindi si dice "I vertici di Eni avevano progettato, previsto, prodotto, promosso e accolto un'operazione di corruzione internazionale, e quindi essendo ai vertici questo era l'intento di Eni. Non si è trattato di uno dei tanti affari gestiti da Eni, ma di una vicenda che ha segnato lo sviluppo in Africa delle due società". Ecco, queste sono parole che vanno bene intese perché pensare che OPL 245 abbia segnato lo sviluppo in Africa di Eni mi pare un po', come dire, un'ipotesi da verificare, tenuto conto dei dati oggettivi di cui abbiamo parlato. Comunque "c'è un'importante fatto economico, vantaggio economico, non limitato alla relativa esiguità del prezzo pagato a fronte delle enormi riserve del blocco", quindi ancora una volta il prezzo secondo i Pubblici Ministeri era assolutamente esiguo, "ma esteso alle condizioni economiche di favore che avrebbero caratterizzato la produzione". Come dicevo evidentemente il cigno nero è arrivato e oggi siamo fermi come 10 anni fa. Ma quello che mi interessa è l'ultima frase: "In tal caso l'interesse degli autori del reato si è accompagnato al perseguimento dell'interesse dell'ente, così consolidandosi la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 5 della 231". Ancora: "Le

Difese non hanno allegato alcun elemento dimostrativo della idoneità dei modelli adottati”. E qui potremmo fare un seminario di tre giorni sull’idoneità... sulla dimostrazione dell’idoneità del modello. Credo che ci siano 5 sentenze di 5 G.U.P. in Italia e nient’altro, perché oggi ha prevalso in modo assoluto un meccanismo perverso: siccome c’è stato il reato il modello non era idoneo. Quindi pensare che si possa dire che il modello... poi qui si parla di un modello con scarsa efficacia dei presidi, le funzioni ridotte alla raccolta dei documenti previsti dalle circolari, tanto che De Rosa non sapeva che i soldi sarebbero andati a Malabu. Quindi con queste sintetiche indicazioni, o addirittura, e adesso ci arrivo, indicando che mal sopportati erano gli interventi di chi chiedeva spiegazioni, e si cita Zingales. Voglio ricordare ai Pubblici Ministeri che Zingales è entrato nel CdA nel 2014, quindi che il modello che doveva funzionare nel 2010/2011 non sia stato idoneo a rispondere a Zingales è un fuori tempo più che un fuori luogo, quindi Zingales non c’era. Ecco, vorrei dire: “può dirsi tali e tante le deficienze che il sistema organizzativo adottato dalla società abbia coperto nei fatti un sistema parallelo e illegale, conosciuto e sfruttato dai soggetti che avevano l’interesse e il potere per utilizzarlo. Nella migliore delle ipotesi si è trattato di un sistema di *compliance* meramente cartolare e strutturalmente inidoneo a prevedere il reato di corruzione internazionale”. Ora io so bene che l’onere della prova rispetto a Imputati di vertice non è l’onere della prova della direzione e controllo del primo comma dell’articolo 5, quindi è la società che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché ciò non potesse accadere. Queste parole non dicono nulla, queste parole dicono “Non c’era sostanzialmente nulla”. ora, io ho lavorato a lungo con Piero Manzonetto e con la società, e posso dire che il lavoro del nostro consulente è di una tale serietà, di una tale precisione, di una tale organizzazione logica e di una tale spiegazione chiara che, temo, fra i milioni di carte, i Pubblici Ministeri quel documento non lo abbiano letto. Perché questa affermazione è fuori da ciò che chiunque può conoscere. Avrei capito di più se mi fosse stato detto “C’era un sistema e un modello 231 molto valido, naturalmente in quel sistema sono state coinvolte le più importanti società del mondo di costruzione della compliance, sono stati coinvolti, con costi immensi, tutti i competenti più importanti d’Italia e d’Europa, sono stati seguiti i criteri della Confindustria, i criteri dell’ordine dei commercialisti. È stato fatto un lavoro immenso. Allora c’era ma dolosamente non lo hanno applicato? Questo è un altro conto. Secondo noi, come abbiamo tentato di dire e di dimostrare, l’applicazione è stata corretta, completa, è stata un’applicazione molto faticosa, perché affrontava delle realtà che non sono dietro l’angolo di piazza della Scala o alla Borsa di Milano, però tutto ciò che era necessario e indispensabile perché la gerarchia dei sistemi di controllo fosse

informata di tutto è stato fatto. Non è un caso, signori Giudici, che i Pubblici Ministeri hanno molto spesso citato azioni, condotte e documenti interni di Eni, a cominciare da un diffuso uso dei due TRAG. I due TRAG sono il primo segnale di una sensibilità industriale e tecnica di Eni, nel 2007 e nel 2010, tanto è vero che i Pubblici Ministeri lo dicono. Hanno letto i TRAG, li hanno studiati, li hanno sezionati, li hanno indicati nelle parti *contra* Eni naturalmente, ma quel lavoro lì segna, è un segnale, è come un termometro che ti dice se non hai la febbre o se hai la febbre. Centinaia di e-mail tra tutte le persone che sono passate davanti a questo Collegio e che hanno testimoniato di come il sistema abbia funzionato. Avrei capito di più che mi avessero detto “se mi avessero detto, se avessero detto”, Descalzi, Casula, Pagano, Armanna, hanno fatto tutto da soli loro. Per fortuna che non c'è il che cosa, quindi non c'è problema. All'insaputa di Eni, in modo tale che io avrei dovuto dimostrare che non era possibile che accadesse un fatto del genere all'insaputa di Eni. E allora bisogna, a mio parere, dopo l'interpretazione dei ruoli di Accusa, di Difesa, dopo le asprezze che ci sono state in dibattimento, a volte inevitabili, dopo il venir meno di testimoni chiave, di testimoni per i quali vi erano state delle cose indescrivibili, dopo il consulente tecnico della Difesa Casula che il Pubblico Ministero descrive con dei gesti, richiamando un famoso attore. Ecco. Dopo la verifica se ci stavano o non ci stavano i trolley, è come se fosse successo che non c'era la Nigeria. Cioè non c'era più nulla. Sarà stato vero, non sarà stato vero, è un'altra cosa. Processualmente è il deserto. È il deserto quello, è il deserto la storia e la posizione di Armanna nel senso che una volta va bene e una volta va male. È una vicenda che il Collegio non ha ritenuto di ampliare, quella legata a tutta un'altra serie di problematiche, dove c'entra Armanna, dove le dichiarazioni di Armanna, forse se n'è dimenticato in un certo punto, rispetto a quella famosa registrazione del 28 luglio 2014, prima dichiara che era dopo l'estate e poi viene a dire che era prima dell'estate. Al giornalista di Enigate, Galli, dichiara che è stata dopo l'estate. Tutte cose che stanno nella vita, però poi bisogna tirare le fila. Mi permetto di dire al Collegio che dal 2011 a oggi... dal 2011 a oggi il Governo della Nigeria ha: autorizzato nuovi pozzi, parlo dell'OPL 245; dato concessioni governative; interloquito con Eni sullo sviluppo del campo; nel 2017 il Ministro ha scritto rivendicando i *back-in rights*, nel 2017; EFCC ha chiesto al Giudice nigeriano il sequestro della licenza e la richiesta è stata respinta; nella causa proposta da Abacha Junior contro il Governo, il Governo ha sostenuto che tutta la storia della licenza OPL 245 era perfetta; il 5 maggio, tra qualche mese, la scadenza della licenza è totale. Sono stati investiti 300 milioni da Shell, 750 milioni da Eni, 1.300.000.000 nella conclusione, manca il conto dei *back-in*, che è un conto negativo per Eni e per Shell, e Shell potrà dire in che misura aver rinunciato all'ICSID gli ha

causato o meno un danno. Questo è l'esito di questa drammatica vicenda, questo è l'esito. Una montagna di denaro che non è servita a nulla. la Parte Civile. La Parte Civile ha fatto un intervento apprezzabile dicendo, sostanzialmente però non lo dice, "le prove della corruzione non ci sono però vi dico io quali sono: l'*agreement* del 29 aprile del 2011, e le tracce del denaro". Dati che mi permettono di dire non possono portare in alcun modo a identificare indizio, men che meno prove, del 422 bis. Dico una parola perché la Parte Civile ha fatto questo ragionamento sul danno. Se tu avessi fatto un'sta, dice la Parte Civile, quella somma di 210 milioni che è il bonus di firma avrebbe potuto teoricamente essere più elevata. Naturalmente non è che uno... il collega dice una cosa del genere, e uno può rispondere "è vero, poteva essere più elevata, poteva essere più bassa, poteva essere uguale, andiamo a vedere nei 10 anni, ci sarà di tutto e di più". Ma questo sarebbe il danno emergente? No, mi permetto di chiedere poi al collega Lucia se su questo punto può indicare un ragionamento un filo più specifico, perché a me pare, al di là del fatto che danni ne ha avuto solo Eni e sicuramente anche Shell, questo aspetto tecnico del danno emergente mi pare non convincente. La Parte Civile chiede un risarcimento del danno come il Pubblico Ministero, come se quel miliardo e 92 milioni fosse qualcosa che assomiglia a un danno, se non per chi lo ha pagato, tanto per essere chiari. Quindi, signori, io naturalmente poi farò la memoria, depositerò, aumentare il volume dei fascicoli del vostro Tribunale. Io mi sento di rappresentare francamente proprio senza usare paroloni, che non servono, in modo serio gli interessi di Eni e, consentitemi, dei suoi 32.000 dipendenti. Assistere la società è sempre un elemento diverso dall'assistere la persona, ma qui devo dire che per come questa vicenda è stata vissuta, per come è stata comunicata, per come si sono scritti articoli, libri, interviste, dichiarazioni, tutto si è rovesciato anche sui soggetti che lavorano all'interno della società e che si sono sicuramente sentiti in grave disagio rispetto a un'accusa che non ha alcun fondamento. Quindi io vi chiedo di assolvere Eni dall'illecito amministrativo ascritto perché il fatto non sussiste. Grazie.

Arringa della Difesa, Avv. Cova

DIFESA, AVV. COVA - Per Shell. Il Tribunale desidera fare una pausa o...

PRESIDENTE - No, noi no.

DIFESA, AVV. COVA - Benissimo. Allora spiego innanzitutto come ci siamo divisi i compiti col Professori Mucciarelli: io toccherò alcune questioni di fatto per l'incolpato 231 da Shell, mentre il professor Mucciarelli affronterà questioni di diritto e le questioni relative alle società del gruppo Shell che sono responsabili civili e rassegnerà le

conclusioni per entrambi i soggetti. Il fatto naturalmente è un problema a questo punto del processo, perché è stato detto moltissimo, anzi io ho passato la mattinata e l'inizio del pomeriggio a eliminare dal mio intervento alcune parti che sono state già toccate dall'Avvocato Alleva e dall'Avvocato Diodà. Tuttavia penso che senza tornare su argomentazioni già bene esposte da altre Difese, e su cui noi comunque depositeremo una memoria dettagliata, come per altro la memoria dell'Accusa richiede. Ma penso che sia utile ricucire alcuni di questi fatti in una logica della società e spiegarli dal punto di vista della società. Quindi non ci saranno ripetizioni ma citerò, menzionerò alcuni fatti ma solo per metterli in un certo contesto. Vi anticipo subito che dal nostro punto di vista l'esame dei documenti, delle testimonianze, delle consulenze tecniche, ci consente di dire che non ci furono anomalie, ma anzi gli eventi si svolsero tutti in aderenza con la normativa nigeriana, ebbero tutti una rispondenza in una logica commerciale e nella tutela di interessi legittimi di ciascuna delle parti, e furono per altro coerenti, come la consulenza Cameron ci dimostra, anche con dei tassi di altri Paesi. Io toccherò cinque aspetti: i passaggi principali del rapporto di Shell con OPL 245; le trattative; la struttura e i contenuti del *resolution agreement*; le verifiche svolte da Shell su Malabu ed Etete; e il ruolo del Governo nigeriano. Come ha già fatto l'Avvocato Alleva partirò dall'elefante, quindi dal tema del conflitto di interesse. Non tocco perché l'ha già fatto brillantemente l'Avvocato Alleva, la questione se effettivamente ci fu un conflitto di interessi e se fu mai sollevato e se c'erano motivi per sollevarlo, ne ha già parlato l'Avvocato Alleva. Vorrei però che ci riportassimo al momento in cui Shell entra per la prima volta in rapporti con Malabu e con OPL 245, quindi stiamo parlando del 2001. Come d'abitudine per queste operazioni, si parlava dell'acquisto del *farm-in* del 40 per cento della concessione di Malabu, Shell svolse un'attività di *due diligence* che non evidenziò alcun ruolo da parte di Etete nella società Malabu. E a tutt'oggi non è assolutamente chiaro quale tipo di interesse il signor Etete aveva in Malabu e quando fu acquisito questo interesse. Comunque per maggior cautela Shell chiese delle dichiarazioni, le cosiddette *representations*, agli azionisti di Malabu rispetto al fatto che non ci fossero altri azionisti e che i passati azionisti non avrebbero avuto benefici dall'operazione. Ma c'è di più, ed è quello... in parte ne ha già parlato l'Avvocato Alleva, la concessione era stata oggetto di recenti atti del Governo nigeriano, che avevano confermato la concessione a Malabu. Anzi l'Avvocato Alleva ci ricorda addirittura che è proprio nel 2001 che formalmente la concessione viene data a Malabu. E sono tutti atti di un nuovo Governo, quello del Presidente Obasanjo, che era stato eletto nel 1999. Obasanjo era stato il principale oppositore del regime di Abacha, tanto che fu arrestato, processato da un Tribunale militare e condannato a 25 anni di

reclusione. Inoltre Obasanjo aveva delle impeccabili credenziali anticorruzione, proprio per le sue campagne contro la corruzione del regime di Abacha. Credenziali che gli erano valse la presidenza dell'Advisory Counsel di Transparency International, la maggiore organizzazione non governativa di lotta alla corruzione internazionale. E quindi sicuramente questo Governo non poteva essere sospettato di favoritismi nei confronti di un Ministro o di un Governo che aveva messo in prigione il Presidente Obasanjo come Etete. E quindi il quadro di riferimento storico e politico era del tutto rassicurante. Quindi questo è il primo momento della storia di Shell con OPL 245. Il secondo arriva dopo la revoca da parte del Governo nigeriano a Malabu della concessione, quando il Governo nel 2002, nel maggio 2002, in seguito a una gara internazionale cui partecipano altre società petrolifere internazionali, assegna a SNUD, una società del gruppo Shell, i diritti contrattuali relativi alla concessione, e NNPC resta titolare della concessione. Questo è importante perché dà origine al famoso *production sharing contract* del 2002. Ed è proprio nell'ambito di questo processo di gara che vengono cristallizzati i diritti contrattuali di Shell. Sono quei diritti che Shell cercherà di difendere e riottenere attraverso l'arbitrato ICSID, e che al momento delle trattative del 2010 e 2011 le parti considereranno il logico traguardo dell'assetto contrattuale del *resolution agreement*. Quindi il *resolution agreement* non nasce come un'operazione *ex novo*, ma nasce da una storia. Ma perché ci furono i *resolution agreement*? Furono la conseguenza necessaria di una situazione creata proprio dai comportamenti della Parte Civile, il Governo, che fu il nostro interlocutore. Sono comportamenti tutti dello stesso soggetto. Per noi l'interlocutore era un Governo, uno Stato sovrano, non questa o quella persona fisica che di volta in volta potevano rappresentare il Governo o un particolare dipartimento. È già stato detto, li ricordo brevemente. La Parte Civile assegna la concessione a Malabu nel 1998, nel 2000 la conferma, nel 2001 la revoca, c'è la gara. Non vi faccio tutto l'elenco ma alla fine vediamo che ci sono nello spazio non lunghissimo di 12 anni, 8 diversi interventi del Governo nigeriano relativamente a Malabu. E quindi viene a crearsi quella situazione di incertezza, che ci ha ricordato anche l'Avvocato Diodà, e che genera i contenziosi. Sono stati anche questi... non li ripeto, sono stati ben riassunti dalla Difesa di Agaev. Contenziosi che coinvolgono, questo è importante ricordarlo, il Governo nigeriano, Malabu e Shell. Il fatto che questi contenziosi abbiano avuto un effetto importante ce lo dice anche un piccolo esercizio che mi sono divertito a fare, che è stato contare le volte in cui le parole *litigation* o *arbitration*, quindi contenziosi o arbitrati, compaiono nei documenti RDS, che sono agli atti. Compaiono quasi 500 volte. Quindi questo, e lo vedremo anche in paragone ad altre parole, era il rischio paventato dalle parti. Qui quello che credo sia importante ricordare

è che l'origine dei *resolution agreement*, l'origine dei contenziosi, e quindi del *resolution agreement*, è proprio il comportamento, se vogliamo, mi perdoni la Parte Civile, un po' schizofrenico della Parte Civile, che assegna e revoca la stessa concessione a due soggetti. È come se il proprietario di un'immobile vendesse lo stesso immobile a due diversi compratori. Il secondo è proprio che l'esistenza di questi contenziosi rendeva inevitabile, al di là di quella che poteva essere la strada di continuare questi contenziosi all'infinito, che un'eventuale transazione relativa a questi contenziosi non poteva comportare che il coinvolgimento di tutte le parti che erano parti dei contenziosi. E quindi il Governo nigeriano, Malabu e le società del gruppo Shell. Anche Eni, come nuovo investitore, aveva naturalmente un interesse del tutto legittimo a che non residuassero pretese sui diritti relativi alla concessione. Ricordiamo che a parte il contenzioso convenzionato c'è un secondo livello di contenziosi, che era quello legato alla titolarità delle azioni di Malabu. La Procura della Repubblica ci ha dipinto un quadro che prevede i maggiori esponenti del Governo nigeriano come asserviti agli interessi di due compagnie petrolifere internazionali, e questo in relazione alla concessione... all'assegnazione di una concessione per l'esplorazione di idrocarburi. Le consulenze tecniche, ma anche le testimonianze, ci hanno dimostrato che in Nigeria il petrolio è importante, rappresenta il 14 percento del prodotto interno lordo del Paese, il 50 percento delle entrate del Governo, il 90 percento delle esportazioni del Paese. La memoria che depositeremo spiegherà in dettaglio qual è l'assetto costituzionale e normativo, delineando anche il ruolo di agenzia di cui parleremo dopo il DPR dell'NNPC. E naturalmente è un apparato molto sofisticato, data l'importanza del petrolio nell'economia e quindi nella vita sociale nigeriana, ed è un apparato che prevede precise attribuzioni ai massimi livelli, e sofisticati meccanismi di controllo. Tutti, attribuzioni e meccanismi di controllo, che vedremo sono stati osservati in relazione ai negoziati e alla conclusione del *resolution agreement*. Venendo ai negoziati, di nuovo, le testimonianze, ma questo è già stato evidenziato da altre Difese, ci hanno dimostrato che le modalità di svolgimento dei negoziati fossero assolutamente standard, per questo tipo di operazioni, nonostante... e si svolsero su un arco lungo di tempo, almeno per quel che riguarda Shell e l'FGN, e furono diversi soggetti ad agire, ma sempre con le medesime modalità. Nell'ambito di Shell ci furono dei cambiamenti nel team manageriale, nell'ambito dell'FGN tre diverse amministrazioni hanno avuto qualcosa da dire e da fare sui negoziati. Rispetto ai team negoziali delle due società, anche di questo se n'è già parlato, per quel che riguarda Shell abbiamo visto come le Difese Brinded e Robinson, con il supporto della relazione Ten Brink, e delle testimonianze di dirigenti di Shell, ci hanno fatto vedere l'organizzazione del gruppo di

lavoro, le articolazioni, le responsabilità di ciascuna funzione, i meccanismi che assicuravano un'indipendenza rispetto alle funzioni operative delle funzioni, chiamiamole, di controllo, come il legale e la finanza. E assieme alle Difese Colegate e Copleston ci hanno spiegato i flussi informativi, naturalmente diversi, perché diversi erano i livelli in cui operavano questi 4 ex dipendenti. E appare... qui muto un po' il discorso che faceva l'Avvocato Diodà, appare un po' illogico immaginare che tutto questo apparato abbia potuto o partecipare nell'illecito, se così fosse avremmo un'aula molto più affollata, oppure consentire... non accorgersi di quello che stava succedendo. Relativamente all'FGN l'Accusa sembra indicare che il Governo nigeriano sia diventato parte delle trattative, perché alcuni suoi esponenti corrotti avevano un interesse personale al buon esito dell'affare. Questo non è vero, non è vero e c'è una spiegazione alternativa. Il Governo nigeriano doveva essere presente ai negoziati. Innanzitutto nella parte dei contenziosi, erano negoziati che prevedevano la transazione di alcuni contenziosi, il cosiddetto Malabu *resolution agreement* e il cosiddetto SNUD *resolution agreement*, altro non sono che accordi transattivi rispetto a quei contenziosi. Ma il Governo aveva un ulteriore motivo per partecipare a queste transazioni, era l'unico soggetto che poteva effettivamente conferire la titolarità di quella concessione. E questo a noi, a Shell, era chiaro da tempo. Tanto che quando Etete suggerì a Shell che si poteva trovare un accordo fra Shell e Malabu senza coinvolgimento del Governo, la Shell rifiutò. La composizione del team negoziale del Governo risponde esattamente sia all'assetto istituzionale dell'esecutivo, sia alle specifiche circostanze del caso. Partiamo dall'Attorney General, che sembra un po' il personaggio... il più cattivo della vicenda. I Consulenti tecnici e i Testi ci hanno dimostrato che il suo coinvolgimento era necessario, e certamente non era insolito, d'altra parte anche il predecessore di Adoke Bello era stato coinvolto in un precedente tentativo di definizione bonario, quello del 2008. Ma non poteva essere altrimenti, era il funzionario legale più alto in grado. È stato fatto prima un paragone col Ministro della Giustizia italiano. In realtà l'Attorney General combina al ruolo di Ministro della Giustizia anche il ruolo di Avvocato dello Stato, quindi anche un ruolo di difesa della società. E come funzionario più alto in grado, naturalmente tutti i contenziosi che riguardano l'FGN fanno riferimento all'Attorney General, e quello nostro, l'arbitrato ICSID, era sicuramente un contenzioso complesso, importante, penso il più importante in quel periodo, del tutto degno delle attenzioni dell'Attorney General. Ma Adoke Bello non era solo in queste trattative, era affiancato dai suoi funzionari. L'Avvocato Diodà ci ha già ricordato che la correttezza costituzionale del ruolo di Adoke Bello nelle trattative è stata per altro confermata dalla Suprema Corte Federale nigeriana. Il secondo partecipante alle trattative è il Ministro

del Petrolio, che partecipò alle trattative, fu assistito dall'NNPC, dal DPR, sul DPR torneremo, e funzionari del Ministero. E non solo firmò l'accordo, ma gli diede anche esecuzione concedendo la licenza. L'NNPC e il DPR furono entrambi coinvolti dall'Attorney General, l'NNPC partecipò alle trattative con vari funzionari di alto grado, in assoluta aderenza con il proprio ruolo istituzionale, ma anche perché era la parte, lo dicevo prima, che aveva sottoscritto il PSC con SNUD nel 2003, e poi se non ricordo male credo fosse anche parte di contenziosi avviati da Malabu. E le testimonianze ci hanno dimostrato che la partecipazione dell'NNPC alle trattative avvenne da subito, subito dopo l'invito dell'Attorney General, e non fu solo formale ma l'NNPC contribuì con dettagliate e specifiche osservazioni. Il DPR, anch'esso coinvolto dall'Attorney General, che chiese dei commenti a una bozza di *resolution agreement*, è l'autorità di regolazione dell'industria petrolifera, sappiamo che c'è una lettera di cui ci ha spesso parlato la Procura della Repubblica e anche l'FGN, ci tornerà. Ministro delle Finanze. Anche qui c'è una necessità, c'è una necessità perché il *resolution agreement* prevedeva dei pagamenti al Governo nigeriano, conteneva delle clausole relative alla fiscalità, e prevedeva anche l'utilizzo di due depositi di garanzia, i due *escrow account*. E per quanto riguarda l'*escrow account* le parti che furono coinvolte in questi *escrow account* sono esattamente le stesse, cioè l'Attorney General e il Ministro della Finanze, che ebbero un ruolo nell'accordo di garanzia nell'*escrow account* del 2003, relativo al bonus di Shell. Sul Ministro delle Finanze è interessante, perché il Ministro delle Finanze, secondo la ricostruzione della Procura, non solo è soggetto che avrebbe avallato una delle clausole dannose, quella relativa al trattamento fiscale. Ma è anche un soggetto che ebbe un ruolo fondamentale nei pagamenti dall'*escrow account* a Malabu. Eppure non risulta che il Ministro delle Finanze sia fra i soggetti che avrebbero ricevuto delle somme da Etete. Quindi dobbiamo immaginare una persona molto generosa di suo. E quindi non c'è nessuna anomalia, alle trattative parteciparono tutti i soggetti che dovevano e potevano avere un ruolo, ciascuno nell'ambito di chiare competenze e responsabilità, che abbiamo visto sono il ripetersi del loro ruolo in precedenti momenti della vita di OPL 245. Veniamo all'interesse delle parti, un po' ne ha già fatto cenno l'Avvocato Allewa. Anche qui le logiche non sono quelle di illeciti interessi personali, ma sono delle normalissime logiche istituzionali nel caso dell'FGN, e imprenditoriali nel caso delle società private. Al di là dell'ovvio desiderio di qualsiasi soggetto di evitare contenziosi, le incertezze, i costi, i danni reputazionali e relazionali che porta qualsiasi soggetto, ove possibile, a desiderare una composizione negoziale, notiamo che questi tentativi di trattative non sono soltanto del 2010 e 2011, ma iniziano in tempi risalenti, già nel 2007, sotto la presidenza di Yar'Adua, e continuano indipendentemente

dalla composizione del team negoziale di Shell e dalla composizione del Governo nigeriano. Vediamo quali sono questi interessi. Quello di Shell, chiaramente. Aveva versato 208 milioni per il bonus di firma, aveva effettuato investimenti esplorativi per 330 milioni, e quindi aveva investito ingenti risorse dei propri azionisti senza ottenere alcun beneficio. In seguito alle decisioni dell'FGN circa la revoca delle concessioni aveva iniziato l'arbitrato ICSID contro la Nigeria. Le consulenze tecniche, ma anche le testimonianze, per esempio quella di Keith Ruddock, ci indicano che al di là della richiesta formale di poter riottenere la concessione, il collegio arbitrale non avrebbe potuto che determinare il risarcimento del danno, quindi comunque un risultato insoddisfacente per una società che crea utili svolgendo attività minerarie e non facendo contenziosi. Quindi la rievocazione del blocco non era comunque una strada che poteva consentire di ottenere il risultato. Come in tutti i contenziosi non si poteva avere la certezza di un esito favorevole. E anche se avesse ottenuto un esito favorevole, un lodo arbitrale che obbligasse l'FGN a pagare una cifra, che probabilmente sarebbe anche stata una cifra di qualche significato, eseguire un lodo arbitrale nei confronti di uno stato sovrano è un'attività di estrema difficoltà, lo abbiamo visto negli ultimi anni con i tentativi degli obbligazionisti argentini di fare l'*enforcement* dei loro diritti nei confronti dello Stato argentino. Nel caso specifico il contenzioso era ancora meno piacevole, e quindi era più attraente chiudere un negoziato, per via dei numerosi rapporti commerciali fra il Governo nigeriano e la Shell su altri progetti, che naturalmente erano stati influenzati negativamente dalla disputa e che sarebbero stati compromessi ulteriormente in caso di tentativi di esecuzione del lodo arbitrale. Quindi con l'accordo transattivo in sostanza la nostra società avrebbe potuto proteggere gli investimenti già fatti, chiudere il contenzioso, migliorare i rapporti con l'FGN, e continuare l'attività di prospezione del blocco, ricreando così le condizioni per poter fare ripartire il progetto imprenditoriale. L'FGN, ce l'ha ricordato in parte l'Avvocato Alleva, immediato incasso dei 208 milioni bloccati sull'*escrow account*. Abbiamo visto dalle testimonianze, ma anche da dei documenti, che l'FGN temeva di perdere l'arbitrato. Quindi al di là di quello che dicono i consulenti, ma c'è evidenza del timore dell'FGN di perdere l'arbitrato. E quindi si sarebbe trovata a dover affrontare un pagamento di un ingente risarcimento danni o resistere un'attività di escussione, in ogni caso con un impatto reputazionale fortemente negativo, sia sul piano politico, sia in termini di immagine nei confronti degli investitori internazionali. La cosa più importante, un accordo transattivo consentiva di reintrodurre, adesso, non in esito contenziosi che avrebbero potuto durare ancora molti anni, un bene, che se le attività esplorative avessero avuto buon esito avrebbe potuto cominciare a produrre e quindi creare introiti

di natura fiscale e una costante generazione di attività economica. Qua l'Avvocato Diodà ha già ricordato le valutazioni fatte dai consulenti di Eni su questo. E inoltre l'FGN, sulla base del meccanismo di *back-in*, cosiddetti diritti di rientro, aveva la possibilità di partecipare agli investimenti e quindi a ulteriori benefici. Anche sul fronte politico una soluzione positiva avrebbe giovato il Governo in vista delle eminenti elezioni. Malabu, chiaramente aveva un interesse anch'essa, evitare contenziosi, aveva il rischio della revoca della licenza, perché non aveva mai pagato il bonus di firma, e la presenza dei contenziosi, e abbiamo visto come i tentativi di Malabu di trovare degli investitori fallirono. Quindi sapeva che non avrebbe avuto nessun'altra possibilità di attrarre un nuovo investitore. E Malabu non aveva né le competenze tecniche, né le risorse economiche per sviluppare il giacimento da solo. Riguardo l'interesse dell'Eni è già stato spiegato dai colleghi. Riguardo al momento del *resolution agreement*, anche questo non è casuale, non è legato a un accordo corruttivo, è il punto di approdo di negoziati iniziati nel 2007, sotto diverse amministrazioni nigeriane, ma nel 2010/2011 maturano le condizioni. Perché? L'imminenza del lodo arbitrale, per ovviamente creare un incentivo a non lasciare che la questione fosse decisa da tre brillanti Avvocati; l'avvicinarsi delle elezioni politiche, che naturalmente incentivava il Governo a presentarsi alle elezioni avendo risolto il problema o avendo in via di risoluzione del problema; il fallimento di Malabu nel tentativo di trovare nuovi investitori. E poi naturalmente il concretizzarsi dell'arrivo dell'Eni. L'Eni, una società naturalmente di grandi competenze tecniche, fra l'altro in modo particolare nelle acque profonde, e di solidità finanziaria, che godeva sia della fiducia del Governo e sia della fiducia di Shell. Veniamo alla struttura e i contenuti dei *resolution agreement*. La procura sostiene che la struttura del *resolution agreement* sia stata artificialmente creata per occultare la presenza... scusate, forse mi posso togliere la mascherina, posso? Scusate. Per occultare la presenza di Malabu e di Etete, e ha sostenuto che alcuni dei contenuti dei *resolution agreement* fossero sbilanciati a favore di Eni e di Shell, e questo sbilanciamento, a danno dell'FGN nella ricostruzione della Procura, sarebbe frutto degli atti contrari ai doveri d'ufficio commessi da Pubblici Ufficiali nigeriani in cambio di vantaggi economici. Riguardo alla struttura, il cosiddetto *safe sex*, questo è un processo che è anche pieno di colorite espressioni, risponde in realtà a una logica contrattuale legata, sia pure nell'ambito di un'operazione complessiva, da un lato a chiudere dei contenziosi, e quindi il Malabu *resolution agreement* e lo SNUD *resolution agreement*, e dall'altro prevedere i termini contrattuali di qualcosa che si sarebbe svolto in futuro, l'attività di concessione a Eni e a Shell e i termini contrattuali per questa. Il ruolo di Malabu non fu assolutamente nascosto, Malabu compare in tutti e tre gli accordi.

D'altra parte, e di nuovo qua, scusatemi, riferisco di nuovo al mio passatempo di contare le parole nei documenti RDS. Etete compare, o come Etete o come Chief, 391 volte nei documenti di RDS, quindi questo non mi sembra indicativo di un desiderio di nascondere, e il nome continua a essere tranquillamente presente anche dopo il 15 dicembre 2010, che sarebbe la data in cui si sarebbe deciso di cambiare la struttura per nascondere Malabu ed Etete. Veniamo ai contenuti. Le consulenze tecniche, che fra l'altro ho notato con interesse nell'eccellente memoria della Procura, non sono... si è scelto di ignorare, delle nostre consulenze tecniche c'è un riferimento soltanto a quella Ayoola-Adekoya, per dire che siccome l'Avvocato Adekoya aveva fatto riferimento a non essere un'esperta di *oil and gas*, allora non se ne parla. Ma nulla si dice di tutte le altre consulenze tecniche, sia quelle nostre e sia parte di quelle dell'Eni. Comunque queste consulenze tecniche, e le testimonianze, ci hanno dimostrato come il *resolution agreement* sono validi ed efficaci, in base al diritto nigeriano, e d'altra parte la loro validità è stata confermata dalla stessa FGN con una serie di azioni che sono già state ben descritte dalla Difesa Pagano e dalla Difesa Eni. Le osservazioni che furono mosse all'accordo dalla Camera dei Rappresentanti nel 2014, anch'esse non riguardavano la validità dell'accordo, avevano una valenza puramente politica. Il processo seguito fu del tutto conforme al diritto nigeriano, anche con riferimento alla questione della gara pubblica e dell'attribuzione della licenza a società di diritto nigeriano ma controllate da soggetti esteri. D'altra parte devo ancora sentire una spiegazione su come sarebbe stato possibile condurre una gara pubblica relativamente a un bene, che nella letteratura internazionale viene chiamato un (inc.) *asset*, cioè un bene che ormai è stato sporcato, in questo caso da delle confliggenti richieste di titolarità. Le clausole che secondo l'Accusa sono illegittime o sbilanciate a favore di Shell ed Eni, e cioè i *back-in rights*, l'indennizzo, il regime fiscale, la stabilità. Non solo sono perfettamente valide ma trovano una chiara e trasparente spiegazione nelle circostanze che hanno portato agli accordi, e quindi la necessità di superare i contenziosi e isolare il bene, OPL 245, e le parti dai rischi che derivavano dalle pretese mai risolte relative alla titolarità di Malabu. E le condizioni contrattuali di partenza (quindi il fatto che Shell riteneva di avere dei diritti su OPL 245, acquisiti tramite una gara internazionale), che erano quelli di cui PSC del 2002, 2003. Vediamo queste clausole, brevemente perché se ne tratterà in modo dettagliato nella nostra memoria. *Back-in rights* rispetto alla legge, rispetto a tutti i termini della legge, e le consulenze tecniche ci spiegano che i termini di questi *back-in rights* sono più favorevoli all'FGN rispetto a quelli di simili clausole in altri progetti paragonabili. La clausola di indennizzo è legata alla situazione specifica del contenzioso promosso da Mohammed Sani Abacha, il figlio... immagino uno dei figli dell'ex

dittatore Abacha. E quindi appare del tutto normale che l'FGN, che fra l'altro aveva anche la responsabilità di mantenere un registro delle imprese che potesse dare qualche affidamento, indennizzi (fonetico) le parti rispetto a questo rischio. È impensabile immaginare un contratto in cui non ci sarebbe stata una regolamentazione pattizia dell'allocazione di questo rischio. Le clausole fiscali. Anche queste assolutamente coerenti con quello che era il regime fiscale che sarebbe stato comunque applicabile. La clausola di stabilità, l'ho ricordato prima, 8 diversi interventi in 12 anni da parte dell'FGN, mi sembra legittimo che le parti avessero qualche dubbio rispetto all'affidabilità della controparte, volessero garantire una certa stabilità. Quindi non solo è una clausola che è del tutto coerente con la classe internazionale nel settore *oil and gas*, ma trova un'ulteriore motivazione nel... questo atteggiamento un po' erratico dell'FGN, ma anche del fatto che era in corso una discussione politica sul *petroleum industry bill*, che se approvato nel testo noto all'epoca avrebbe introdotto delle condizioni di svantaggio. Si badi bene che la clausola di stabilità non impediva all'FGN di fare quello che voleva, il Parlamento nigeriano di approvare il *petroleum industry bill*, ma prevedeva soltanto un meccanismo per compensare degli effetti negativi. Il meccanismo dell'*escrow account* non solo era lecito, era giustificato dalle circostanze, era in linea con le prassi internazionali, ed è lo stesso identico meccanismo che abbiamo visto utilizzato già nel 2003, anche in quel caso motivato da un contenzioso, quello promosso da Malabu. Venendo alle contestazioni del DPR, come ho ricordato prima fu proprio Adoke Bello a coinvolgere il DPR, oltre all'NNPC, con una propria lettera del 9 febbraio 2011, riguardo al merito delle contestazioni del DPR vi rinvio alla nostra memoria, ma se n'è già parlato e ne hanno parlato i consulenti tecnici di Shell. Ma è interessante per altro osservare che l'invito all'NNPC e DPR è nella stessa data, 9 febbraio 2011. L'NNPC partecipa da subito dopo, partecipa alla riunione immediatamente successiva e continua a partecipare. Il DPR non solo non partecipa, non risponde nel termine richiesto da Adoke Bello, e soltanto l'undicesima ora manda la lettera di contestazione. Le osservazioni, sia del DPR e dell'NNPC, furono oggetto di discussione anche da parte di un comitato interministeriale, quindi l'FGN svolse un'adeguata istruttoria che risultò o nel superamento di alcune osservazioni, o nell'accoglimento di altre. Intanto vi furono modifiche importanti nel contratto, sicuramente peggiorative per quella che era la situazione di partenza, almeno per quel che riguarda Shell. E quella importantissima del diritto di rientro, i *back-in rights*, sostanzialmente si è data all'FGN la possibilità di giocare al lotto sapendo già che i numeri vengano estratti, perché in qualsiasi momento, a seconda degli esiti dell'attività esplorativa, l'FGN ha diritto di rientrare, quindi non rischia nessun capitale, ma

risarcendo ovviamente, pagando la propria quota del capitale già speso da Eni e Shell ha la possibilità di entrare e beneficiare, ma eliminando completamente il rischio esplorativo. Circa la valutazione e il prezzo pagato, il Pubblico Ministero e la Parte Civile hanno sostenuto che il prezzo pagato era stato unilateralmente imposto e che il bonus di firma fosse inadeguato. In realtà l'evidenza documentale e testimoniale, e se n'è parlato anche stamattina, hanno dato atto di un serrato negoziato in cui Malabu aveva delle aspettative di determinate pretese economiche, che non erano condivise da Eni e Shell. Una dinamica, direi, non inusuale in un negoziato. Le consulenze tecniche ci hanno evidenziato come, nonché le testimonianze e i documenti, scusate che... ci hanno dimostrato che il metodo con cui è stato individuato il prezzo, è stata fatta la valutazione, quindi individuato il prezzo, è in linea con gli standard internazionali, e ha portato l'individuazione di un valore congruo rispetto a qualsiasi metodologia valutativa applicata. E ciò nonostante che le due società abbiano guardato a questo tema da due prospettive molto diverse. L'Eni nuovo investitore, infatti nella documentazione che l'Eni ha prodotto, nonché dalle testimonianze, è possibile tracciare un accurato processo di valutazione anche con l'utilizzo di consulenti esterni. Nel caso di Shell non era un nuovo investimento, quindi Shell ha tenuto conto della propria conoscenza, già acquisita dalla concessione, degli investimenti già effettuati e dei potenziali esiti dell'arbitrato. Quindi due strade completamente diverse ma che arrivano comunque a una valutazione e un'indicazione del prezzo del tutto coerente. Ne parleremo nella nostra memoria e spiegheremo che le conclusioni del consulente tecnico dell'FGN sono basate su errori di valutazione. Il bonus di firma. Anche questo è legato al... è lo stesso bonus di firma del 2002, 2003. E inoltre le consulenze tecniche ci hanno mostrato che l'ammontare del bonus era congruo e corrente con la prassi nigeriana e di altri Paesi per concessioni di quel tipo. Veniamo a Malabu ed Etete. La Procura ha criticato la decisione delle due società, qui incolpate di entrare in rapporti commerciali con Malabu ed Etete. Per quel ce riguarda Shell dobbiamo distinguere due momenti molto diversi della vita di OPL 245. C'è una prima fase, quella del *farm-in*, del 40 per cento. Qui noi veramente scegliamo di fare affari con Malabu, ma qual è il quadro che Shell si è rappresentata in quel momento? La concessione era appena stata confermata da un Governo, il cui Presidente era stato in carcere per decisione del Governo di cui faceva parte Etete come Ministro. L'assegnazione di concessioni minerarie a società di una tipologia simile a quella di Malabu, quindi recente costituzione, senza una storia di attività nel settore petrolifero, e una non... anzi un'evidente non disponibilità di mezzi finanziari adeguati. Non solo non era un fenomeno insolito in Nigeria, ma anche in molti Paesi produttori di idrocarburi, ma rispondeva a una precisa direttiva di politica economica del Governo

nigeriano, che aveva un comprensibile interesse a sviluppare degli operatori economici nazionali che potessero sfruttare le risorse minerarie assieme ai grandi operatori internazionali. Quindi anche da questo punto di vista nessuna anomalia, tant'è che abbiamo visto ci furono una pluralità di concessioni date a società con le stesse caratteristiche. Shell effettuò le verifiche presso il registro delle imprese, e dalla compagine azionaria non risultava nessuna traccia di Etete. Per maggior sicurezza fece l'unica altra cosa che era possibile, chiedere agli azionisti se c'era qualcun altro, e ci fu risposto di no. Ma anche se volessimo sostenere che Malabu era riferibile ad Etete, in quel momento Etete, oltre a essere un privato cittadino, non era stato condannato per riciclaggio, questo succederà nel 2007, né era stato collegato alle vicende delle tangenti Bonny Island. Quindi era un ex politico e un cittadino privato. Quindi questa è la prima fase, dove non ci sono segnali di allarme, Shell fa tutto quello che deve fare, l'FGN, tramite il registro per le imprese, non dà nessuna indicazione di titolarità di Etete, e l'FGN ha confermato, con un Governo nuovo, fresco, oppositore del Governo di Etete, la concessione. La seconda fase è la fase che inizia dopo l'assegnazione di OPL 245 a Shell in seguito alla gara internazionale. Qui Malabu ed Etete non c'entrano nulla. Successivamente, come sappiamo, nel 2006, l'FGN ci revoca i diritti contrattuali che erano stati aggiudicati. E a quel punto noi non abbiamo nessuna possibilità di scelta. Malabu è un soggetto, è l'altro soggetto a cui il proprietario dell'immobile ha venduto la stessa casa che aveva venduto a noi, e non possiamo scegliere se avere a che fare con Malabu e con Etete. E Malabu diventa con Shell una parte necessaria di qualsiasi accordo destinato a risolvere in modo definitivo la questione della titolarità. Nel 2007 naturalmente veniamo a sapere della condanna per riciclaggio in Francia, e sappiamo che Etete si propone come interlocutore relativamente a OPL 245, anzi il fatto che Etete fosse... avesse titolo a rappresentare Malabu ci viene confermato dal suo Avvocato Bituballand (fonetico) nel 2008, che ci conferma che Etete aveva un *power of attorney*, aveva una procura da parte del consiglio di amministrazione di Malabu. E per altro il ruolo di rappresentante di Malabu per Etete viene riconosciuto dalla stessa FGN, che nell'ambito delle trattative ebbe modo di interloquire con Etete. Nonostante i ripetuti accessi al registro delle imprese non fummo mai in grado di accertare se effettivamente Etete avesse un interesse economico in Malabu, e credo che tuttora, se uno visitasse il registro delle imprese, non vedrebbe traccia di Dan Etete. Ma prudenzialmente Shell si comportò come se Etete avesse potuto avere un ruolo in Malabu. Le testimonianze e i documenti mostrano chiaramente come Etete detestasse Shell, e il sentimento era calorosamente ricambiato da Shell. Quindi le due parti si ritrovavano sul *resolution agreement* non per scelta ma per necessità, e, di nuovo, per tutto il periodo considerato

Etete non rivestiva cariche pubbliche e non era quindi un Pubblico Ufficiale. Veniamo al rischio corruzione in Nigeria, mi sto avviando alla fine. La Procura ha sostenuto, giustamente, che la Nigeria è un Paese a elevato rischio di corruzione, e noi di questo eravamo pienamente consapevoli, e lo eravamo, purtroppo, anche perché negli anni immediatamente precedenti a queste vicende Shell aveva dovuto affrontare una situazione in cui un contrattista, Panalpina, aveva pagato dei pubblici funzionari doganali nigeriani per accelerare la consegna dei materiali. Poca cosa, 2 milioni di dollari, ma pur sempre naturalmente un illecito. La vicenda Panalpina, ce lo ricorda la consulenza tecnica di Homer Moyer, si conclude poco prima dell'inizio della fase finale dei negoziati sui *resolution agreement*, con la stipula, nel 2010, di un cosiddetto *the (inc.) prosecution agreement*, una sorta di patteggiamento che blocca, rimanda, l'attività di... di applicazione della pena, purché una società mantenga un certo comportamento. O meglio, addirittura blocca l'attività di *prosecution* della Procura della Repubblica americana. E in seguito a questo, che fra l'altro è l'unico episodio in una storia più che centenaria di Shell, in cui Shell si è mai trovata ad affrontare il tema della corruzione, la Shell sotto la supervisione del Dipartimento di Giustizia americano introdusse dei miglioramenti al proprio sistema anticorruzione, proprio nel periodo fra il 2008 e il 2011. Quindi chiaramente era massima l'attenzione di Shell su questioni anticorruzione. I segnali di allarme. Le persone di Shell non avevano alcun motivo di dubitare dell'integrità dei numerosi Pubblici Ufficiali con cui ebbero a che fare. Ci ha ricordato la Difesa Brinded che l'amministrazione di Goodluck Jonathan veniva vista come un'amministrazione che avrebbe spinto oltre a quello che già aveva fatto l'amministrazione Obasanjo, il processo di modernizzazione della Nigeria. E qui il dato può sembrare un po' paradossale, visto i pensieri della Procura, ma un particolare affidamento dava proprio il coinvolgimento dell'Attorney General Adoke Bello. Adoke Bello infatti si era fortemente impegnato, e con successo, nel recupero del cosiddetto *Abacha's loot*, il bottino di Abacha, riuscendo a ottenere diverse centinaia di milioni, restituzione di diverse centinaia di milioni a beneficio del Governo nigeriano, e ne aveva ricevuto la gratitudine e le congratulazioni di organismi internazionali. Un indicatore, e qua, scusatemi, è l'ultima volta che cito questo mio giochino, che il rischio corruzione non era percepito come un fattore nella vicenda OPL 245, ci viene dalla considerazione che la parola corruzione, *bribery*, *corruption*, compare esattamente 11 volte nei documenti RDS. La paragoniamo ai 478 volte in cui sono citati i contenziosi. Già da questo dato, per quanto sia folkloristico, me è chiaro quello che questi documenti ci dicono rispetto a qual era il rischio percepito da Shell, qual è stato il *driver*, il motivo portante dei *resolution agreement*. Dei messaggi di posta elettronica e dei documenti di

Shell hanno già parlato le Difese Brinded, Robinson, Colegate e Copleston, alcune delle Difese Eni, nonché alcuni dei testimoni. E su questo abbiamo delle visioni molto diverse rispetto a quelle della Procura della Repubblica. Forse vale la pena di ricordare che tutti i documenti RDS che appaiono in questo processo sono tutti stati spontaneamente prodotti da Shell alle autorità olandesi e statunitensi e che nonostante una perquisizione svolta presso il quartier generale di Shell dalle Procure olandese e nigeriana, in base a un *joint investigation team agreement*, la Procura della Repubblica non ha chiesto documenti ulteriori rispetto a quelli che erano stati prodotti da Shell. I flussi finanziari, sarà meglio esposto nella nostra memoria, sono già stati brillantemente ed esaurientemente esposti nella memoria depositata il 21 dicembre scorso da Eni. A noi pare che i documenti ci dimostrino che non vi è alcuna prova di somme pagate con fondi di Shell, in contanti o tramite trasferimenti bancari, a Pubblici Ufficiali nigeriani, o che somme che essi abbiano ricevuto siano in alcun modo ricollegabili a dati che loro hanno compiuto in relazione a OPL 245. Sicuramente non esiste alcuna prova che Shell, e naturalmente Eni, abbiano avuto alcun ruolo nel determinare il destino e l'uso di queste somme successivamente al versamento che queste due società hanno fatto tramite NAE sull'*escrow account* dell'FGN. E non c'è nessuna indicazione, nessuna prova che Shell fosse a conoscenza dell'uso che di tali somme sarebbe stato fatto dopo il versamento da parte dell'FGN a Malabu. Risulta invece che NAE, tramite Banque Eni, verificava l'effettiva appartenenza all'FGN del conto di deposito su cui furono trasferite le somme, e che la banca depositaria svolse tutte le attività antiriciclaggio che ci ha bene illustrato l'Avvocato Diodà. Tocco da ultimo il ruolo dell'FGN, questo in relazione anche alla questione dei danni. Colpisce che in questo processo, ma anche con altre iniziative in altre giurisdizioni, la Parte Civile chieda un risarcimento del danno, dimostrando così una straordinaria capacità di memoria selettiva. Tutti gli eventi di cui abbiamo trattato in questo processo hanno un'unica indubbia origine che è l'erratico comportamento del Governo nigeriano, che con una serie di decisioni contraddittorie circa la titolarità della concessione, crea i confliggenti diritti che pongono il blocco in un limbo giuridico, che ne impedisce la valorizzazione. Ricordo anche che la Parte Civile ha avuto varie opportunità per intervenire, esercitando dei diritti che aveva e impedire i danni che qui lamenta. Il bonus di firma, in ben due occasioni. Malabu non ha pagato il bonus di firma e la Parte Civile ha scelto di non dichiarare la decadenza dei diritti di Malabu rispetto la concessione. La Parte Civile ha creato e nomina membri del consiglio di amministrazione della Corporate Affairs Commission, quindi il registro delle imprese. Eppure la Parte Civile riconosce come un interlocutore per conto di Malabu una persona che... di cui in questo registro non c'è traccia. E il mancato... era

tenuta chiaramente difettosa, se vogliamo dare come assunto che Etete era un'azionista di Malabu, che impedisce a Eni e Shell di capire se c'è un collegamento fra Etete e Malabu. Verrebbe da dire "Ma che *due diligence* ha fatto la Parte Civile?". E la Parte Civile non interviene neppure nella fase di esecuzione del *resolution agreement*. Dispone il trasferimento dei soldi presso la Banca Svizzera Italiana a Lugano, attraverso un destinatario che non è Malabu, è Petrol Service. E oltretutto in giurisdizione, la Svizzera, in cui Malabu non ha la propria sede sociale, non esercita la propria attività. Poco dopo c'è il segnale che viene dall'ordine di sequestro dalla Commercial Court di Londra relativo a 215 milioni dell'*escrow account*, ma l'FGN non deflette e ordina il trasferimento degli 800 milioni ancora liberi in Libano, questa volta il conto è intestato a Malabu ma di nuovo la banca è in un Paese che non è quello in cui Malabu ha propria sede sociale o esercita la propria attività. Ricordo che è solo la Parte Civile che aveva visibilità su questo e che aveva un controllo unilaterale, che non richiedeva nessun intervento da parte di Eni e di Shell relativamente a questi movimenti bancari. Quindi la Parte Civile ha avuto la possibilità di intervenire, chiedere chiarimenti, bloccare i pagamenti, ma lascia che proprio queste somme, che adesso ci chiede come provvisoriale, vengano pagate da un conto della Parte Civile a Malabu. Io ho finito, vi ringrazio.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Mucciarelli

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Per Shell. Signor Presidente, signori Giudici, Pubblici Ministeri, colleghi, parlo per ultimo, com'è banalmente evidente, e permetterà mi tolgo la mascherina, perché... grazie anzi della... parlare per ultimo è sempre... almeno, a me genera disagio, e cerco anche di evitare di essere ultimo a parlare, tanto più in un'ora tarda, non soltanto per la contingenza, un'ora tarda del processo perché molto è stato detto, tutti quelli che mi hanno preceduto, dicevano i vecchi penalisti "hanno fatto il processo". E quello che conta è stato detto ed è stato già scritto, e sono convinto che verrà scritto ancora nelle memorie difensive. Quindi io cercherò di raspolare qua e là, sperando di evitare il raspolamento abusivo, che dovrebbe essere una contravvenzione, credo, ormai depenalizzata, e ancora una valutazione che mi guiderà nella discussione. Io sono assolutamente certo, e non lo faccio per piaggeria nei vostri confronti adesso, che in un processo lungo, complesso e delicato come questo, il Tribunale, tutti i

tribunali che ho avuto occasione di incontrare, o almeno la stragrande maggioranza di essi, avevano letto le carte, di solito più e meglio di come le avessi lette io, e avevano studiato la dottrina, la giurisprudenza, rispetto ai reati che andavano a valutare. Quindi non vi leggerò massime, sentenze, pezzi di dottrina, i riscontri li troverete nella memoria che, insieme al collega e amico Bruno Cova, vi depositeremo. Perché quelle sentenze, quelle dottrine, io mi occuperò di questioni, si fa per dire, di diritto, mi hanno regalato questa paperella nella divisione del lavoro. Ecco, se lo facessi, cioè di leggere sentenze o pezzi di autori di dottrina, io credo che mancherei di rispetto al Tribunale, perché vorrebbe dire che io penso che voi non avete letto e studiato, e non è vero. È vero che noi Avvocati spesso diciamo quella clausola un po' buffa "ricordo a me stesso non certo al Tribunale illustrissimo", e voi sapete che mentiamo spudoratamente, perché in realtà vogliamo che siate voi a ricordare quello che vi stiamo leggendo, però cercherò di trattenermi, e tratterò due temi soltanto e lo farò con tratti di sintesi brutale, rozza, diversamente se non fossi sintetico, brutalmente sintetico, sarei a quest'ora insopportabile. Farò rinvii ampi alla memoria che depositeremo. Quindi sarò sintetico e quindi sarò assertivo, e me ne scuso. Cercherò tuttavia di indicare gli snodi argomentativi essenziali per il dettaglio... per il dettaglio di questi snodi argomentativi rinvierò appunto alla memoria, e cercherò anche di non ricorrere, cosa alla quale sarei istigato dalla sintesi, di ricorrere, dicevo, alla valenza evocativa delle parole. I Pubblico Ministero sono stati bravissimi anche in questo. Mi industriero di stare alla componente argomentativa. Ecco i due temi e poi ci sarà un piccolo flash. Il primo tema del quale intendo sottoporre al Tribunale qualche riflessione è quello che riguarda l'articolo 322 bis, la fattispecie incriminatrice contestata, come reato presupposto della responsabilità dell'ente, per cercare di dimostrare l'irriducibilità dei fatti contestati a questo modello legale. Secondo tema: decreto legislativo 231 del 2011 per mostrare come, a mio giudizio, si può giungere all'affermazione della non responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo. E un flash veramente brevissimo sull'aggravante della transnazionalità e l'insussistenza di questa aggravante. 322 bis e, come vi dicevo, sintesi rozza e brutale. Partirei da un dato, la chiarezza del dato normativo. Può sembrare un'affermazione, come dire, veramente eretica, viste tutte le critiche che sono state fatte sulla scadente fattura della norma. Ma la chiarezza del dato normativo la riferisco alla nozione dell'accordo come elemento costitutivo della fattispecie. La fattispecie del 322 bis è una fattispecie di corruzione, e le fattispecie di corruzione nel nostro ordinamento portano impressa la componente negoziale (offerta, promessa, dazione). Non sono concepibili senza la loro accettazione, tanto che nella vulgata penalistica questo reato lo chiamiamo necessariamente plurisoggettivo. Allora la

domanda è perché la Cassazione torna su questo punto tanto evidente? Ma c'è bisogno dell'autorevolezza ripetuta, ribadita dalla Cassazione che dice "l'accordo deve esserci se o non si può parlare di corruzione". Vorrei cercare di fare mezzo passo oltre questo, perché io credo che si debba fare. C'è dietro, sullo sfondo, l'idea dell'ipotesi della dazione senza accordo. O meglio, senza la prova dell'accordo come fatto costitutivo del reato, come fatto storico costitutivo del reato. Vedano, signori del Tribunale, questo dipende dalla struttura della fattispecie astratta, da come il legislatore ha costruito la fattispecie astratta. In altri sistemi vi sono previsioni che non prevedono, scusate la ripetizione, che non contemplano l'accordo come elemento di fattispecie, basta il flusso di denaro, dell'utilità dal privato al pubblico. Ma nel nostro sistema invece i reati di corruzione contemplano necessariamente l'accordo, come estremo di fattispecie. Notazione parentetica, che sviluppo un po' più ampiamente nella memoria. Nell'articolo 322 bis, voi sapete meglio di me che è non prevista, o se volete è contemplata la non punibilità dell'agente pubblico. Rilevo l'ovvio, questa non punibilità dell'agente pubblico non fa venir meno l'accordo come elemento della fattispecie, e la natura del reato come reato a concorso necessario. Quelli che amano le distinzioni da entomologo, sa quelli che mettono i nomi sotto le farfalle, vi direbbe un penalista di quelli che parlano forbiti, quindi non io, che è un reato necessariamente plurisoggettivo improprio. La realtà è che la punibilità non c'entra con la tipicità. D'altronde l'articolo 322 bis richiama, fra gli altri, per quello che qui ci interessa, l'articolo 321, quindi l'accordo per via di questo richiamo diventa necessariamente elemento di fattispecie dell'articolo 322 bis. Quindi l'accordo è elemento di fattispecie. E devo dire, non vorrei passare per uno dalla luciferina superbia, ma non è che ho bisogno che me lo vengano a dire i plotoni della Cassazione, c'è scritto nella norma. Mi permetto però di anticipare un'annotazione che mi servirà più avanti, rispetto a una prospettazione dell'Accusa, a come l'Accusa prospetta variamente la contestazione, e che secondo me ci dà ragione di quelle importantissime sentenze della Cassazione che sono state ripetutamente richiamate, giustamente, da valorosi colleghi che mi hanno preceduto. La partecipazione all'accordo è necessaria anche per i concorrenti eventuali ex articolo 110, cioè per coloro che tengono una condotta atipica ma causalmente efficiente alla realizzazione del reato. Sottolineo, mi permetto di sottolineare questo punto, poiché molte delle sentenze, quelle variamente citate, si riferiscono al caso del concorrente eventuale e rispetto ai concorrenti necessari. In memoria dettaglieremo questo passaggio, ma il nucleo argomentativo è semplice, ed è del tutto coerente con i principi generali del diritto penale sul concorso di persone nel reato e soprattutto in quella declinazione particolare dei concorrenti, dei soggetti diversi dai concorrenti necessari nei reati necessariamente

plurisoggettivi. Questo è lo scenario normativo, questo il paradigma astratto nel quale verificare la riconducibilità ad esso del fatto concreto, cioè il rapporto tra la fattispecie astratta e la fattispecie concreta, che sono due cose che vanno tenute ben distinte, noi in italiano usiamo la stessa parola e dobbiamo sempre aggiungere l'aggettivo. Fattispecie astratta cioè la norma, sempre i penalisti quelli raffinati, per esempio D'Alessandro, *tabtbestand* diresti tu, no? E mi diresti che per dire fattispecie concreta dovrei dire *typus*, come suggerisce Hassemer, che fa la distinzione. Semplicisticamente devo guardare se i fatti stanno in quel modello astratto. Allora, qual è l'ipotesi di accusa? Sintetizzo, sperando di aver ben compreso, e direi che la prima formulazione sta nel capo d'imputazione, ed è quella che poi viene ripercorsa, riprodotta in maniera non nettissima nella requisitoria, e direi ripresa invece nettamente nella memoria scritta. "Gli Imputati avrebbero convenuto nel corso delle trattative per le acquisizioni della licenza OPL 245 che l'importo corrisposto, al netto delle somme incamerate da Etete, venisse destinato alla remunerazione dei Pubblici Ufficiali, nonché in parte trattenuto da intermediari e in parte retrocesso in favore di dirigenti di Eni e Shell, al fine di determinare i medesimi, i Pubblici Ufficiali, nonché altri Pubblici Ufficiali coinvolti, a stipulare in data 29 aprile 2011 l'accordo transattivo", eccetera. Mi esimo dal resto della lettura perché lo sapete meglio di me. Dunque, l'accordo, mi pare di aver capito, è il *resolution agreement*. O meglio, il *resolution agreement* costituisce la forma nella quale si manifesta l'accordo criminoso. Poco cambia, signori del Tribunale, che il *resolution agreement* sia *tout court* l'accordo, ovvero che ne rappresenti l'epifenomeno, è una questione linguistica. E uno dei più grandi filosofi del '900 Wittgenstein diceva che i problemi filosofici erano per la più parte problemi linguistici mal posti, e io ho sempre pensato figuriamoci quelli giuridici. Quindi il *resolution agreement*. Per dire che il *resolution agreement* è l'accordo criminoso o la sua forma di manifestazione, non basta la mera asserzione. E infatti la Procura, l'ufficio di Procura ha percorso nella requisitoria un lungo cammino per arrivare a questo, né più breve è stato il cammino nella memoria. Ha indicato elementi circostanziali, soprattutto l'interpretazione del *resolution agreement*, io uso il singolare, in realtà sono tre i *resolution agreement*, però faccio più in fretta col singolare e credo che mi si intenda. Un'interpretazione del *resolution agreement* nel senso di leggermi anomalie e irregolarità che, sempre secondo l'ipotesi dell'accusa, ne mostrano l'intrinseca illegittimità, suggestiva del sottostante accordo corruttivo. E in requisitoria, in conclusione della requisitoria, i Pubblici Ministeri hanno detto "Non c'è la *smoking gun*", cioè la prova storica sulla generica, dicevano i vecchi penalisti, l'oggettività giuridica del fatto. Dunque elementi circostanziali. Ma gli elementi circostanziali, l'interpretazione del *resolution agreement*,

della sua esecuzione... e qui bisogna intendersi, perché essi debbono essere accolti nella loro oggettività. Il tema è come leggo un elemento, come leggo un dato? Lo leggo sulla base, uso questo termine, nella sua valenza media, non ha nessun componente valoriale, assiologica, sulla base di un pre-giudizio, cioè di un giudizio dato prima, di una pre-supposizione, di una pre-comprensione. Lo leggo sulla base della pre-supposizione che ci sia stato un fatto corruttivo. Quindi determino un'inversione dell'ordine logico del procedimento deduttivo. Leggo gli elementi del fatto, gli elementi che ho chiamato circostanziale come convenzione linguistica, un'e-mail, un documento, una deposizione testimoniale, un atto, partendo dall'ipotesi ermeneutica che essi, cioè quei dati, quegli elementi, valgano a sorreggere l'ipotesi che, in questo caso, vi sia stato un accordo corruttivo. E che effetto ho? Un effetto autoreferenziale, circolare, di conferma. Sono partito da quell'ipotesi ermeneutica, ho letto quel fatto secondo quell'ipotesi ermeneutica, quell'atto mi restituisce la conferma di quell'ipotesi ermeneutica. È un sovvertimento del procedimento inferenziale, non più il fatto nella sua oggettività a costituire l'elemento dal quale si ricava l'informazione, il giudizio, bensì il fatto condizionato, deformato, dolcemente deformato scrive un grande autore francese, dal pre-giudizio con il quale si è interpretato. E questo restituisce un'informazione, un giudizio circolarmente ma coerentemente confermativo. È quello che piaceva tanto a Gadamer, un circolo ermeneutico. Io non so se sia valido il meccanismo del circolo ermeneutico che appassionava Gadamer in linea generale, so che comunque è esizialmente dannoso nel ragionamento probatorio inferenziale. Perché introduce fra gli elementi dai quali si dovrebbe dedurre l'esistenza del fatto ignoto, componenti conoscitive che non appartengono a quegli elementi, bensì a preconoscenze dell'interprete, le congetture, le ipotesi di lavoro. Nel caso, interpreto i fatti partendo dalla congettura che ci sia stato un accordo corruttivo, e leggo quei fatti sulla base di tale lente deformante. Allora come ci aggiustiamo? Direi il primato del fatto. E quando ho scritto questo appunto, il primato del fatto, mi è venuto in mente un esordio straordinaria di un verso di Goethe, "*im anfang war die tat*", "in principio era il fatto", che è il modo con cui Goethe fa tradurre a Faust l'inizio della sacra scrittura. Non gli piace la traduzione "In principio era il *verbum*", perché *verbum* è qualche cosa di concettuale, da dove si comincia? Si comincia dal fatto. È vero che poi "*tat*" in tedesco è un concetto molto più ampio, ma insomma "il fatto". I fatti nella loro oggettività e la loro interpretazione. Mi direte "E beh, ma anche quando descriviamo un fatto, per descriverlo lo interpretiamo". Però dobbiamo tentare di farlo senza precomprensioni. E in ogni caso, è qui che mi voglio collegare, e potrà essere sembrata una lunga digressione ma per me è cruciale, vedremo come la regola dell'oltre ogni ragionevole

dubbio in realtà funziona come antidoto rispetto a questo rischio, alla lettura secondo la precomprensione. Secondo quella precomprensione dalla quale è difficilissimo, forse è impossibile liberarsi. Torno ai fatti, cioè gli elementi materiali raccolti nell'istruttoria dibattimentale. Presidente, stia tranquillo, non violo la promessa che ho fatto che sarei stato sintetico, non azzardo neppure la sintesi del materiale raccolto nell'istruttoria dibattimentale, soltanto richiami. Richiamo la lettura di questi elementi che è stata offerta dalle Difese che mi hanno preceduto, dalle discussioni, dalle memorie delle Difese delle persone fisiche. La sintesi efficacissima che ha fatto l'Avvocato Cova poco fa, e faccio anche un rinvio al futuro, alla memoria che depositeremo, nella quale dovremmo farci carico di rispondere al denso lavoro che è contenuto nella memoria che ha depositato l'ufficio di Procura la settimana scorsa, credo il 13 gennaio. E per me denso è uno dei complimenti più forti che posso fare quando giudico uno scritto. Non ci sono, do atto al Dottor De Pasquale che mi aveva detto "Guarda, non ci saranno novità dal punto di vista delle ricostruzioni e delle impostazioni, ci sarà un lavoro di analisi attenta, puntuale di riscontro". Così è, ma è su quei fatti che dovremo misurarci. E non posso farlo adesso. Non posso farlo adesso perché avrei bisogno di 15 ore forse, e non ce l'avrei fatta come tempi, perché per quanto sia un po' ormai vecchio e mal concio, ho ancora qualche capacità di lavoro, però il vostro è stato un lavoro enorme, e noi abbiamo bisogno di tempo per riscontrare documento per documento. Però quella che viene proposta dalle Difese genericamente è una lettura diversa, alternativa a quella suggerita dal Pubblico Ministero. Richiamo in particolare la lettura del *resolution agreement*. Qui posso addirittura fare delle sintesi sulle sintesi, perché ne hanno già parlato stamattina e oggi pomeriggio, i colleghi valorosi che mi hanno preceduto, e quindi posso saltare, potrei fare qualche riferimento alle consulenze tecniche del Giudice Ayoola e dell'Avvocato Adekoya, soprattutto a quella di Cameron. Mi paiono letture più che fondate, più che corrette, non contraddittorie del *resolution agreement*. Allora se sto a questo il *resolution agreement* non presenta anomalie intrinseche, nulla va oltre le normali e fisiologiche varianti di atti negoziali che pongono fine a decenni di contenziosi. Mi rendo conto di essere assertivo, Presidente, signor Presidente me ne scuso. Però ripeto veramente sembra quasi una minaccia, se no parlo 15 ore, che è una cosa assolutamente disdicevole. E se lo facessi adesso, a parte che 15 ore non... sono insopportabili per chiunque, e non avete sicuramente peccati così gravi da scontare, comunque ripeterei male quanto meglio di me altri hanno detto, e anticiperei malamente quanto noi, sono certo anche altri colleghi, scriveremo in quelle memorie. Ora vorrei tornare a una riflessione che ho fatto quando ho ascoltato da remoto, riletto con pazienza la requisitoria dei Pubblici Ministeri, e le ho trovate in qualche misura anche

un po' di riscontro nella memoria che hanno depositato. Secondo me a fianco di quella contestazione che vi ho letto, che è quella che ricavo dal capo d'imputazione, i Pubblici Ministeri hanno adombrato e, vi dicevo, nella memoria l'hanno ripresa collocandola in una funzione quasi di sostegno dell'originaria contestazione, una tesi fortemente suggestiva, una specie di filo rosso che cuce, nella prospettiva di Accusa, tutti i passaggi. È la formula evocativa, più volte ripresa, quasi diventata una specie di *imprinting* di questo processo, l'elefante nella stanza. Allora proviamo a tematizzarla, perché proprio la formula l'abbiamo detta, l'abbiamo sentita, l'abbiamo ripetuta, ma come funziona? Qui sono io, magari, contestabile di delirio interpretativo, me ne scuso, però ci ho provato. L'accordo corruttivo sarebbe originariamente intercorso tra Etete e i Pubblici Ufficiali all'epoca della prima assegnazione, che poi forse anche il termine assegnazione, giustamente ricordava Guido Alleva, non è neanche tanto giusto. Insomma, chiamiamola assegnazione, per intenderci, di OPL 245 a Malabu. E successivamente quell'accordo mantenuto nelle varie riassegnazioni, e la somma convenuta in sede di accordo con Shell ed Eni corrisposta al Governo sarebbe poi stata versata a Malabu, e successivamente da Etete/Malabu destinata a compensare i Pubblici Ufficiali, che avevano a vario titolo contribuito all'assegnazione e al suo mantenimento a Malabu, essendo di ciò consapevoli, almeno nella forma dell'accettazione del rischio... del dolo eventuale gli esponenti di Shell. Sintesi estrema. Etete era Pubblico Ufficiale, mi viene da dire che però è anche allora il privato corruttore che promette ai suoi sodali qualche cosa perché gli permettano o comunque non impediscano l'auto assegnazione. Allora forse quell'accordo laggiù, quello remoto, se Etete o Pubblico Ufficiale, non è più un fatto corruttivo. È un fatto, non lo so, non conosco il diritto penale nigeriano, quello è un abuso d'ufficio, un peculato? Comunque da questo nascerebbe l'esigenza di tener lontano Etete e Malabu dai rapporti formali in sede di *resolution agreement*. Mi aveva fatto una battuta il Dottor De Pasquale, un giorno che discutevamo così della questione, mi aveva detto "Hanno avuto il problema di ammucciare Malabu ed Etete", che è la lingua di Camilleri. Non so se per far qualche battuta anche sull'assonanza col mio cognome, che... vabbè. Però, allora, se vogliamo buttarla sul linguistico, mi pare che in siciliano ammucciare voglia dire nascondere, ma più che altro nel modo di colui che non vuol apparire in prima linea. È legato più a colui che si ammuccia, non che viene ammucciato. Però di questo... chiedo scusa Presidente, discuto poi a parte col Pubblico Ministero il problema della lingua siciliana. Anche qui è una lettura, quella della Pubblica Accusa, che trae origine, con tutto il rispetto, da una precomprensione. La consapevolezza dell'accordo corruttivo da parte di altri, finalità di beneficiare Etete, corruttore e corrotto a un tempo. Osservo il contrario, e qui richiamo

la sintesi di Bruno Cova, e le osservazioni che hanno fatto stamattina gli altri colleghi e tutti quelli che ne hanno parlato. Malabu è parte necessaria di qualunque accordo su OPL 245, ne è titolare per reiterati provvedimenti... io questo vorrei sottolinearlo, di un Governo legittimo di uno stato sovrano. Più precisamente di diversi Governi legittimi di uno Stato sovrano succedutosi nel tempo, con esponenti *pro tempore* diversi. Forse questo dato sfugge nella sua dimensione propriamente giuridica. Io stamattina ho sentito Guido Alleva, che con tutta la sua passione, anche civile, conosco bene Guido, da tanti anni. Non dirò quanti perché lui è molto più giovane di me, non voglio poi svelare che... ecco, e quindi conosco anche la sua passione civile. Continuava a dire “Questa è la quarta Repubblica, un Governo democratico. Quello era un Governo autoritario, era un Governo di un militare andato al potere”. Quelli che mi conoscono sanno che io non ho... la mia idiosincrasia per un militare al potere è abbastanza nota in giro. Però vedano, se dobbiamo parlare da questo punto di vista, quelli sono Governi di Stati sovrani. Faccio un esempio proprio di quelli che a me generano subito l’orticaria. Il concordato che il cavaliere Benito Mussolini firmò con la Santa Sede è rimasto in piedi anche dopo che l’Italia non era più un regime fascista. Perché è un provvedimento di uno Stato sovrano. Mi dirà un attento ascoltatore “Mucciarelli, eh, eh... è l’aspetto internazionale”, mica solo. Pensate a tutte le concessioni rilasciate a imprese private dai Ministri del Governo del cavaliere Benito Mussolini, non è che il 25 luglio sono cadute automaticamente. I provvedimenti del Governo sono quelli che noi dobbiamo prendere in considerazione e che trasformano, rendono Malabu una parte necessaria. Tener lontano Malabu, Etete come in qualche misura referente di Malabu, è una scelta che non dipende da una cattiva coscienza o da qualche altro non commendevole motivo, semplicemente per non avere una controparte contrattuale spregiudicata, parlo forbito, litigiosa, l’esperienza era sotto gli occhi di tutti, e non avere un problema fondamentale circa i soci effettivi di Malabu e tutte le complessità conseguenti, che avrebbe rischiato di determinare l’ennesima, ulteriore paralisi di OPL 245. A proposito dell’elefante nella stanza richiamo qualche dato fattuale soltanto per un’esigenza espositiva. L’ha già dette quelle che contano tutte Cova, l’Avvocato Cova prima. L’assegnazione di OPL a Malabu/Etete è del 1998, è un dato temporale molto solido, prima che Shell e i suoi esponenti comparissero sulla scena di questa OPL 245. Quindi è strutturalmente impossibile la partecipazione a quell’accordo criminoso, quello del 1998, quale che fosse, con chi, da chiunque stipulato. L’assegnazione a Malabu confligge con gli interessi di Shell. Questo è pacifico. Incontestato, penso anche incontestabile, anche se so che l’acribia accusatoria del Dottor De Pasquale e del Dottor Spadaro magari troveranno qualche cosa per contestare. SNUD, controllata da Shell, si era vista

assegnata la licenza in seguito a una gara nel 2002, dopo la revoca del luglio 2001. 2006, conferma di questo conflitto, riassegnazione a Malabu. A proposito di questo il Pubblico Ministero non solo ha detto in requisitoria, ma ha ribadito nella memoria scritta, quindi non è che gli era scappata a luglio, è stato un esproprio in danno di Shell. Shell inizia l'arbitrato, con tutte le criticità di avere un arbitrato contro uno Stato sovrano, nel quale hai anche altri interessi. Nel 2010 la nuova conferma e riassegnazione. Quindi è *contra factum* un'ipotesi di una partecipazione di Shell all'interno di assegnazione a Malabu, quindi all'elefante nella stanza. Ma se è così, dal punto di vista fattuale storico, la domanda è: perché la Procura agita lo spettro del peccato originale, del vizio genetico, quale funzione nell'economia della contestazione? Prova a tematizzare, rischiando molto, e richiamando lo schema al quale ho fatto poco fa riferimento. Accordo corruttivo per assegnazione 2008 con regolamento economico fra Etete e i suoi sodali, Pubblici Ufficiali nigeriani, postumo, regolamento economico postumo, utilizzando le somme rivenienti dal resolution agreement. Questo mi sembrerebbe l'ultima e postrema possibilità di ricostruzione dell'ipotesi d'Accusa. Quindi secondo i Pubblici Ministeri l'illiceità originaria dell'accordo fra Etete e i non meglio precisati agenti pubblici nigeriani avrebbe portato all'assegnazione di OPL 245 a Malabu/Etete, alla ripetuta conferma di questa assegnazione nel corso del tempo, indipendentemente dalla non partecipazione a questo accordo genetico, gli esponenti di Shell ne sarebbero stati consapevoli, sicché il *resolution agreement* sarebbe stato lo strumento per veicolare, tramite il Governo nigeriano, a Malabu le disponibilità occorrenti per compensare gli agenti pubblici che si erano resi coprotagonisti con Etete dell'ordinario accordo corruttivo. Allora, in principio sta l'annotazione che abbiamo detto è impossibile che a quel presunto accordo corruttivo, quello di allora, di quell'accordo abbia fatto parte qualche esponente di Shell, o di controllate di Shell. Stando alla requisitoria la conoscenza dell'illiceità dell'originaria assegnazione sarebbe stato oggetto di un'informazione diffusa, quasi pubblica, come tale disponibile e perciò solo nota a chiunque si fosse anche genericamente, a qualunque titolo, interessato a OPL 245. Mi richiamo a tutto quello che hanno detto i colleghi prima dicendo "Guardate, questa roba viene sempre dal Governo, c'è di mezzo il Governo, tutti i provvedimenti, eccetera". Bene, diamo per scontato, l'ho già richiamato, non lo richiamo più. Però dell'oggetto di tale evocata conoscenza diffusa, cioè dell'accordo criminoso originario, gli elementi significativi non vengono mai indicati, perché possa parlarsi di accordo corruttivo nel senso preteso dalla legge penale: i soggetti che lo stipularono, il contenuto della pattuizione, almeno in termini approssimati. Ma c'è di più, c'è di più. Predicare la generica diffusione di un'informazione riguardo l'esistenza di un non meglio specificato

accordo criminoso non implica affatto che di ciò fossero a conoscenza gli esponenti di Shell, le persone fisiche, imputate in questo processo. Su questo faccio rinvio a quello che hanno detto le singole Difese in ordine alla radicale mancanza di conoscenza. Però mi permetto un'osservazione di carattere generale. Spero che i colleghi che hanno valorosamente difeso e continuano a difendere le persone fisiche non me ne vogliano se un pochino invado il loro campo. La circostanza cui allude l'ufficio di Procura è idonea al più a fomentare una situazione di conoscibilità, non di conoscenza, in capo alle singole persone fisiche. E quand'anche così fosse, e non era così, conoscibilità e non conoscenza, il rimprovero non potrebbe andare oltre il limite della colpa e mai del dolo, neppure nella forma più esangue del dolo eventuale. Qui dovrei spendere due parole sul dolo eventuale, faccio solo dei richiami, nella memoria dettaglierò un po' meglio. Prendiamo il punto di approdo dell'elaborazione giurisprudenziale, le Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp. Bene, quella sentenza di grande sapienza giuridica riconosce in modo netto che il moment intellettuale del dolo eventuale esige una rappresentazione piena del fatto. In altre parole, gli estremi della realtà fenomenica che corrispondono ai tratti essenziali della fattispecie astratta devono essere rappresentati pienamente anche nel caso del dolo eventuale. Il che, badate, ancora una volta, mi fa riflettere che alla fine, tolto molto, tolto tutto quello di cui si può fare a meno, forse dipenderà dalla debolezza della mia mente che non riesce a seguire questi percorsi molto complicati, però questo dato, cioè che nel momento rappresentativo del dolo, anche del dolo eventuale, ci dev'essere la rappresentazione piena del fatto. Questo si ricava guardando l'articolo 43 del codice penale. Perché? Perché l'articolo 43 del codice penale che ci dice che è contemplata anche la colpa con previsione. Allora, se nel nostro ordinamento è punita la colpa con previsione, io non posso concepire che quello stesso ordinamento consideri una figura dell'elemento soggettivo più grave, cioè del dolo, in cui non c'è la previsione. Sarebbe un cortocircuito sistematico clamoroso. Il problema è altro, e lo mostra benissimo proprio la sentenza ThyssenKrupp, è in fondo il secolare dibattito sul dolo eventuale. Il problema non è quello definitorio a cui abbiamo l'uso adesso, il problema è quello concernente le modalità e i criteri di accertamento, quando nei casi dubbi devo decidere se quello aveva solo la rappresentazione a titolo di conoscibilità o aveva l'effettiva conoscenza. Ma questa è un'altra storia che ci porterebbe lontano, troppo lontano. Come che sia, tanto basta a escludere che un'informazione generica e diffusa, priva dei tratti identificativi essenziali di un accordo criminoso, possa integrare l'oggetto del dolo richiesto per l'integrazione del 322 bis. Però, vedano, io credo che il profilo dell'accordo criminoso originario che nella prospettazione dell'Accusa trascorre per l'intera vicenda e l'accompagna e l'inquina fino all'esito suo postremo, merita di

essere un pochino di più scrutinato. L'assegnazione della licenza, quella del 1998, promana non soltanto da quel primo provvedimento, ma trova conferma in provvedimenti assunti in epoche diverse e successive dal Governo nigeriano. L'ho già detto, ci sto tornando. Perché? Perché un contesto di questo genere non autorizza a intravedere un retrostante fatto corruttivo, per di più noto e notorio, che avrebbe dovuto, questo fatto corruttivo, estendersi comprendendo sul lato degli agenti pubblici gli agenti di Governi nigeriani diversi, che si sono succeduti nel tempo. E guardate che in questo senso io credo che non priva di rilievo sia la circostanza che nell'arbitrato internazionale, quello iniziato da Shell nel 2007, contro il provvedimento del Governo che riassegnava la licenza a Malabu, Shell richiamò la relazione della normativa BIT, ma non fece cenno alcuno, nemmeno per allusione, nemmeno vago, a ben più gravi profili di illiceità, che stando alla prospettiva accusatoria sarebbero stati presenti nel patrimonio conoscitivo di tutti, collettivo. Ora, facciamo un passo ancora. Sono mortificato dell'approfitte della Vostra cortesia e pazienza, vi ruberò ancora qualche minuto per chiudere questa parte. Allora, nell'ipotesi d'Accusa, quella che lavora anche tenendo conto dell'elefante nella stanza, vediamo se possono scorgersi i tratti del concorso di persone nel reato che troverebbe il suo radicamento nella partecipazione consistente, nella consapevole messa a disposizione dei mezzi economici, quelli che transitati per il Governo nigeriano sarebbero poi stati destinati a Malabu e successivamente ai Pubblici Ufficiali nigeriani. Alla configurabilità di una simile ipotesi osta in maniera radicale il difetto del dolo di concorso, che chiede la piena rappresentazione del fatto tipico, e quindi mi riporto a quello che ho detto un attimo fa e mi fermo qui. Ma c'è di più. C'è di più, e siamo sul versante della tipicità. Perché, vedano, signori del Tribunale, già sul piano dell'obiettività della fattispecie concorsuale l'ipotesi d'Accusa mostra la sua inconsistenza. La partecipazione alla fase esecutiva sconta, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, la partecipazione all'accordo proprio perché l'accordo è elemento costitutivo essenziale del fatto punibile. Che la fase esecutiva possa intervenire in epoca successiva, attiene le modalità concrete del fatto nella sua dimensione materiale. Ma questo pur successivo comportamento deve radicarsi nell'accordo corruttivo, accordo del quale l'esecutore dev'essere partecipe. In altre parole quelle sentenze che quando io le leggevo dicevo "Ma perché la Corte di Cassazione si impegna così tanto a parlare dell'accordo come elemento costitutivo? Ma perché c'è bisogno di disturbare la Corte di Cassazione, c'è scritto nella norma". Eh, no, perché il tema, leggendo tutta la sentenza, non solo la massima e la motivazione, ma leggendola tutta per intero si capisce la *ratio decidendi*, questo era il problema. Qualcuno che interviene nella fase esecutiva ma non è stato partecipe dell'accordo, e la

Corte dice “Questo qua non può rispondere del concorso in corruzione perché è un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, fondato sul *pactum sceleris*”, qui sto mutuando le parole di alcune sentenze della Cassazione, “fondato sul *pactum sceleris* tra privato e Pubblico Ufficiale”. In questa struttura di reato la condotta del terzo realizzata successivamente alla conclusione dell’accordo corruttivo intercorso tra altri, compiuta quindi nella fase esecutiva dell’accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi e non consente di aggiungere all’unico patto pregresso un nuovo contraente postumo. In conclusione, aggiungo io, e con le parole del diritto penale: il fatto, anche costruito come l’ha costruito il Pubblico Ministero lavorando sull’elefante nella stanza, non è tipico. Mi avvio a concludere e mi collego a quanto anticipato parlando del circolo ermeneutico e del meccanismo della precomprensione. È il tema della prova logica, del passaggio del fatto noto al fatto ignoto. Tema con il quale occorre misurarsi. La prova logica, come ognuno sa, esige che tra il fatto noto e il fatto ignoto oggetto della (inc.) intercorra un rapporto di implicazione necessaria o quantomeno un’implicazione dotata di alto grado di credibilità razionale. La distinzione tra necessità e probabilità logica è legata alla vecchia tradizionale distinzione tra scienze dure (chimica, fisica, oltre che matematica e logica) e scienze cosiddette umane. Anche se tale convenzione ormai è fortemente discussa, anche per le cosiddette scienze dure. Ma il diritto non è più che una dottrina, e l’alto grado di (inc.) razionale è per noi più che sufficiente. Penso alla gloriosa sentenza della Sezioni Unite Franzese e a tante che l’hanno seguita e anche alla ThyssenKrupp che ha ribadito bene il concetto. Eccoci dunque al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che ha a che fare con il tema della prova logica, e che è nella versione ridotta alle parole della legge in materia probatoria il paradigma che corrisponde ai modelli per il controllo della ricerca scientifica, quello di cui si occupa l’epistemologia per esempio. Se posso azzardare un parallelismo un po’ semplicistico, il modello *bard*. Il Presidente mi perdonerà, ma ogni tanto uso qualche formula in inglese perché mi hanno detto che fa molto fine. Quindi il modello *bard*, io... la mia università, si figuri, siamo arrivati al punto che anche in dipartimento bisogna fare l’inglese, uno spettacolo. Va bene, l’oltre ogni ragionevole dubbio ci mette sulla pista della teoria popperiana della falsificazione, che è poi forse la teoria oggi maggiormente accreditata. Ridotto all’estrema sintesi, non voglio ripetere le sentenze citate da molti colleghi, che il Tribunale son certo conosce benissimo. Il precipitato dell’elaborazione giurisprudenziale sulla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, quella regola che le Sezioni Unite Franzese avevano già elaborato prima ancora che venisse codificata. Bene, questo precipitato può essere così riassunto: la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio autorizza la pronuncia di

sentenze di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in *rerum natura*, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulta priva, qui sono testuale, “del benché minimo riscontro nell’emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose o della normale razionalità”. Cerchiamo di sintetizzare ancora e di andare al cuore duro, essenziale della cosa. Non è ragionevole quel dubbio fomentato da ricostruzioni, da spiegazioni contrarie al fatto oppure incompatibili logicamente perché contraddittorio o *contra factum*. Al contrario, e correlativamente è ragionevole il dubbio sorretto da una razionale ricostruzione, da una razionale interpretazione, la cui non razionalità non può essere affermata soltanto perché è differente, è antagonista con un’altra spiegazione, con un’altra interpretazione. Non posso dire che non è razionale soltanto perché c’è un’interpretazione antagonista, la non razionalità è un requisito intrinseco, perché è contraddittorio, o estrinseco perché è *contra factum*. Ma *contra factum* non vuol dire contro un’altra interpretazione. Il nucleo concettuale, essenziale, sta e si esaurisce nella nozione di razionalità, ragionevolezza del dubbio. Esso si sostanzia nella plausibilità dell’interpretazione alternativa rispetto a quella accusatoria. Mutuando le parole del Giudice e della legge: “Dovrà dirsi non fondativa di dubbio ragionevole una prospettazione diversa priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ovvero intrinsecamente contraddittorie. Quando le due evenienze da ultimo individuate non si verificano, la congettura d’accusa ne esce processualmente confutata, e si è in presenza quantomeno di ragionevole dubbio che preclude la condanna”. Difficile negare che la ricostruzione del *resolution agreement*, della sua valenza, dei suoi contenuti leciti, così come degli interessi altrettanto leciti che esso perseguiva, che sono stati prospettati in questa sede difensiva, sia una ricostruzione dotata di un alto grado di plausibilità, forse superiore a quello della contraria interpretazione dell’Accusa. E comunque che tale ricostruzione, quella della Difesa, si collochi pienamente all’interno di quelle che integrano la fattispecie del ragionevole dubbio, qui insuperabile, a me sembra francamente una conclusione razionale. E su questa parte avrei finito. Presidente, io credo di averne, a conti fatti, per una quarantina di minuti, sono molto sfacciato: se le chiedo 3 minuti per bere un bicchiere d’acqua e, confesso, rialzare il tasso nicotinic, lei mi dà solo 2 minuti per bere l’acqua perché tiene alla salute e non mi vuol far fumare, però la sigaretta la fumo lo stesso.

PRESIDENTE - Possiamo tranquillamente fare una pausa, facciamo un quarto d’ora.

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Anche meno Presidente, però per me va benissimo.

PRESIDENTE - Bene, se vuole fare 7 minuti ci vediamo alle 17.

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Perfetto, grazie.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Mucciarelli

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Avevo promesso un flash di pochissime parole sulla transnazionalità. Nella requisitoria i Pubblici Ministeri ne avevano fatto un cenno men che cursorio, avevano detto sostanzialmente che come tale l'aggravante è poco più che autoevidente, era stata una formula di questo genere, e dicevano che la linea delle spie, che sarebbe uno dei tre gruppi criminali transnazionali contestati, dicevano la linea delle spie è all'evidenza un gruppo criminale transnazionale. Ora, nella memoria, ne trattano non solo argomentando in diritto ma anche in fatto, e con riferimento non soltanto alla linea delle spie ma anche con riguardo agli altri due gruppi criminali transnazionali. Ovviamente dovremmo confrontarci analiticamente con questa articolata contestazione, però sin d'ora mi preme segnalare il profilo di non condivisione. Mi pare, salvo approfondimento, che vengano sovrapposti l'ambito dell'articolo 3 della legge 146 del 2006, con quello dell'articolo 4, che sarebbe l'attuale 61 bis del codice penale. Il 3, com'è noto, detta la definizione di reato transnazionale, mentre l'articolo 4, cioè il 61 bis del codice penale, definisce l'aggravante. L'aggravante è una fattispecie autonoma rispetto all'articolo 3, diversa, e non può che essere così, perché se così non fosse, se non vi fosse alterità tra la figura dell'articolo e la figura dell'articolo 4, cioè del 61 bis, si violerebbe il canone dell'articolo 61 del codice penale, per il quale non possono costituire aggravante gli elementi costitutivi del reato cui accede l'aggravante stessa. E poi c'è l'altro tema: il gruppo organizzato, il gruppo criminale transnazionale, non è certo un'associazione per delinquere, ma neppure si identifica con le condotte di concorso, quelle ex articolo 110, nel reato. E anche di questo vincolo, mi pare, che l'impostazione della Procura non tenga conto. Quanto alle condotte... questi erano punti di non condivisione, diciamo così, della ricostruzione in diritto. Quanto alle condotte costitutive dell'aggravante mi limito per ora un'annotazione generale, e mi scuso per la sintesi, un'annotazione generale assertiva ovviamente. Mi pare che la descrizione non vada oltre i requisiti del concorso eventuale nel reato, senza individuare quegli elementi ulteriori che la norma, secondo proprio l'interpretazione della Corte regolatrice a partire dalla famosa sentenza delle Sezioni Unite del 2013, richiede per la sussistenza dell'aggravante dell'articolo 61 bis. E veniamo al tema del decreto 231. La

responsabilità dell'ente, è quasi un orpello per i Pubblici Ministeri, e in fondo lo è un po' per tutti, signor Presidente, signori del Tribunale. Quasi trasformata quella del decreto 231 del 2001 in una sorta di responsabilità oggettiva, pardicoscè (fonetico), secondo il modello francese, quando nei casi in cui il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale. Ma non è così, e non è così non soltanto formalmente, perché c'è l'articolo 6 del decreto 231. Articolo 6 che, voi sapete, stabilisce che l'ente può andare esente da responsabilità anche se il reato è stato commesso da un apicale nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Quindi una distinzione tra la responsabilità dell'ente e la responsabilità della persona fisica. Quindi possiamo dire che è certamente una responsabilità colpevole quella dell'ente. Dunque incardinata sulla riprovevolezza, sulla rimproverabilità di qualcosa all'ente. E poi vedremo di che cosa l'ente può essere rimproverato, qual è il fatto dell'ente, il fatto che commette l'ente. Mi scuso ancora, l'ho fatto più volte, ma lo sento proprio come esigenza mia persona, per l'assertività, che deriva da esigenze di sintesi e di limiti di tempo. In memoria tutto verrà argomentato, documentato, ovviamente nei limiti delle mie capacità. Ma su questo avrò il soccorso di un parere *pro veritate* che abbiamo richiesto al professor Carlo Piergallini, che è uno studioso fra i più accreditati in questa materia, ed è anche, come diciamo noi scherzando, un tempopienista, non fa l'Avvocato, quindi non ha passioni difensive. Nerio Diodà oggi ha fatto un cenno all'articolo 6 parlando dell'inversione dell'onere della prova, nel caso ovviamente loro sanno che l'autore del reato presupposto sia un soggetto apicale. È una formula semplificata quella che usiamo dicendo che è un'inversione dell'onere della prova. Perché essendo una responsabilità colpevole, non oggettiva com'è invece quella dell'articolo 2.049, che ha, quella del 2.049 del codice civile, sfondo e matrice risarcitorie e non punitiva, com'è invece quella del decreto 231. E ci sarebbero forti dubbi di costituzionalità se fosse *sic et simpliciter* un'inversione dell'onere della prova. Non è qui il caso di raccontare come fu scelta, nel momento della redazione dell'articolo 6, quella formula per trovare un punto di equilibrio tra opposte impostazioni che si erano formate all'interno della commissione, ma magari di questo faremo cenno nella memoria. Certo è che sul punto c'è stata una forte elaborazione, e l'esito... e di questa elaborazione è argomentato efficacemente nella sentenza della Sezioni Unite ThyssenKrupp. Quell'inversione dell'onere della prova si deve leggere come un onere di allegazione, e mi sembra soluzione corretta, alla luce del vincolo costituzionale. Questa è un'interpretazione, quella che suggeriscono le Sezioni Unite ThyssenKrupp, costituzionalmente orientata e loro sanno che di fronte alla possibilità di interpretare una norma in due modi diversi, uno dei quali genera dubbi o profili di costituzionalità, e l'altra interpretazione va esente da questo profilo di dubbio,

si deve scegliere quella che va esente da questo profilo di dubbio. Veniamo al nostro caso. Abbiamo la relazione di Ten Brink, descrive e documenta il sistema dei controlli e di *compliance* vigente e segnala che i processi relativi a OPL 245 rispettarono in concreto l'assetto organizzativo che Shell si era data. Ricordo che il decreto legislativo 231/2001 all'articolo 6 indica che l'idoneità all'adeguatezza va valutata in relazione ai reati del genere di quello contestato, non altro, non in generale. Quindi è corretto un esame limitato a questo specifico ambito. Ancora, la consulenza Moyer, che è uno dei massimi esperti mondiali di questa materia, valuta la correttezza del sistema dei controlli, i *compliance model*, rispetto alle migliori prassi, agli esiti dell'elaborazioni giuridiche, aziendalistiche, e alle regole applicabili. Queste ultime, le regole applicabili, sono quelle degli ordinamenti degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Olanda, dove Shell è incorporata. Su questi punti direi nulla dai Pubblici Ministeri, neppure in memoria, almeno così mi è parso leggendola. E dico che lealmente la memoria dei Pubblici Ministeri io l'ho letta con molta attenzione, ma nel mio personale vocabolario l'ho letta ma non l'ho ancora studiata, quindi per questo c'è questo *caveat*, almeno così mi pare. I Pubblici Ministeri si occupano del tema dell'applicabilità del decreto 231/2001 a un ente estero, alla questione della territorialità, e agli esiti della giurisprudenza che cita, recentissima quella del 2020. Su questo tema però... su questo tema Shell non ha mai parlato, non ha mai interloquuto, non ha mai eccepito, nemmeno all'udienza preliminare, o la mia demenza senile mi ha ormai completamente devastato, ma non credo di aver ricordo che abbiamo eccepito la non applicabilità del decreto 231 a Shell in quanto ente straniero. Ma siccome i Pubblici Ministeri ne hanno parlato, anticipo che ne parleremo in memoria, e anticipo un flash. La tesi giurisprudenziale, con tutto il dovuto rispetto istituzionale, non è convincente. Esso si fonda su un equivoco, l'ente non commette il reato, non risponde del reato, ma del proprio deficit organizzativo. Questo deficit organizzativo, la cosiddetta colpa di organizzazione, è ciò che gli è unicamente addebitabile, che unicamente gli è ascrivibile. Il deficit organizzativo, affronto questo tema perché poi ci dovrò tornare da altro punto di vista, è la misura della colpa e insieme l'oggettività dell'illecito dell'ente. Attenzione, badata, perché se diciamo che l'ente commette o che risponde del reato, finiamo che ha ragione un vecchio grande penalista tedesco, Hirsch, che diceva "Voi non dovete neanche per sbaglio parlarvi di responsabilità della persona giuridica, perché la persona giuridica non può commettere un reato, perché dovrete dirmi dove si colloca il dolo dentro una persona giuridica". Il problema è che si può pensare alla responsabilità della persona giuridica perché la persona giuridica non commette il reato, risponde di un fatto diverso. Il deficit organizzativo, e allora mi direte "Vabbè, però perché parlate del reato? Perché

c'è scritto 'responsabilità derivante da reato'? perché si fa riferimento più volte, per esempio per determinare l'entità del profitto, si dice 'profitto da reato, del reato'?". Cosa c'entra il reato nell'economia? Sono due possibili spiegazioni. Una, che è quella che io personalmente prediligo, ma poco importa. Il reato è una condizione obiettiva di punibilità. Il deficit organizzativo non è di per sé punibile, io posso essere un ente che non ha il modello organizzativo, e nessuno mi può dire nulla. Posso avere dei problemi perché la Consob me lo chiede se sono un ente quotato, ma di per sé non mi becco una sanzione. Però questo deficit diventa punibile se qualcuno commette un reato, nel mio interesse, nel mio dell'ente, o vantaggio. Prima ipotesi esplicativa. Non è Covid, sono soltanto... fumo della mia pipa e di qualche occasionale sigaretta, come oggi. Il fatto dell'ente è una fattispecie complessa, si dice, secondo altra interpretazione, composta dal deficit organizzativo e dalla sua rimproverabilità, e dal reato come presupposto. Cioè il reato presupposto è il presupposto dell'illecito amministrativo commesso dall'ente. Ma anche in questo caso l'ente non commette il reato, proprio perché si tratta di un presupposto. E ora mi fermo qui, perché queste riflessioni mi serviranno rispetto al problema dell'applicabilità dell'ente straniero, ma ci tonerò dopo. Due questioni: adeguatezza del modello organizzativo per avere l'applicazione dell'articolo 6, ho due temi. Adeguatezza e il problema dell'elusione fraudolenta, perché il reato è commesso da un'apicale. Adeguatezza del modello, abbiamo l'esigenza, necessità, di un parametro di riferimento. È un'esigenza essenziale. La responsabilità dell'ente è modellata sullo schema della colpa penale, ovviamente soltanto in profilo normativa della colpa. Rifiuto, e credo che siano come criteri interpretativi, qualche cosa che ci porterebbe proprio a esiti sbagliati, quell'antropomorfismo ridicolo per cui tendiamo a equiparare l'ente, a trattarlo come se fosse una persona fisica. E non possiamo neppure usare i vecchi schemi interpretativi modellati, forgiati sulla persona fisica. Quindi il giudizio di adeguatezza è strutturalmente un giudizio di relazione, un rapporto, una comparazione fra che cosa? Tra il modello organizzativo effettivamente e concretamente esistente, quello dell'ente, e quello che l'ordinamento si attendeva che fosse, quello che avrebbe dovuto essere, proprio lo schema della responsabilità colposa, il modello penalistico della colpa, purificato soltanto per la sua componente normativa, squisitamente normativa. E allora l'esigenza fondamentale sono i parametri di riferimento. Come faccio a dire che il mio modello non è adeguato? Non posso dirlo perché è successo il reato dopo, perché non avrebbe senso. Devo dire che non è adeguato perché non è quello che avrebbe dovuto essere. Come faccio a dire quello che avrebbe dovuto essere? Beh, la prima idea che ti viene: prendo quello che mi dice il decreto 231 del 2001, leggo l'articolo 6 che mi dice le caratteristiche del modello. Non posso farvi perdere tempo

con la lettura dettagliata, ma basta leggerlo per accorgersi che contiene dei principi generali, delle indicazioni schematiche. È uno schema, se volete, molto leggero, non è analitico, indica i tratti essenziali che debbono necessariamente essere integrati, ma sono molto lontano da quelli che sono gli indici che servono per dire se un modello è idoneo o non idoneo. Come avviene? Occorre qualche cosa per integrare le indicazioni dell'articolo 6. Come avvengono queste dichiarazioni, con quali parametri? Ci soccorrono le scienze aziendalistiche. Profluvi di studi sono stati fatti, penso a quello di Mintzberg, che forse è il più attuale, più comodo da leggere; gli studi di Cristina De Maglie, dal punto di vista giuridico, ci sono volumi che raccolgono i principali modelli standard anticorruptivi, ce n'è uno recente, a cura di Manacorda e altri. Penso questi come parametri di riferimento per quel giudizio, penso alle linee guida, gli enti, o di organizzazione di categoria, alle indicazioni di fonte legislativo o sublegislativa, che provengono o sono ricavabili da vari Paesi, la cosiddetta *soft law*. In sintesi, signor Presidente, signori del Tribunale, per me che sono un vecchio del ramo, tutta questa roba la chiamiamo in un modo solo, le *leges artis*, come sintesi complessiva. Quindi lo schema del decreto 231 all'articolo 6, un riferimento generale, ma non può costituire un modello fisso, soprattutto per un ente estero, senza sede né dipendenze in Italia. Altrimenti quell'ente cosa fa rispetto al mondo, tra virgolette? Come fa ad adeguarsi partitamente e specificamente a ciascuna normativa? Soprattutto in relazione a ipotesi come quella presente, dove c'era peculiarità dell'articolo 6, questa volta del codice penale, per la determinazione della giurisdizione, il criterio di collegamento dell'articolo 6 connesso con le regole del concorso di persone ex articolo 110 del codice penale. Non dimenticando poi che l'articolo 6 del codice penale è a sua volta pensato e modellato sul reato commesso da persona fisica e non certo sulla colpa di organizzazione. Quindi ci soccorre che cosa? Il concetto di fungibilità del sistema, del modello organizzativo. Fungibilità del modello in atto presso l'ente estero rispetto allo schema del decreto 231. E il punto più delicato di tutti, vedano signori del Tribunale, è che il tratto peculiarissimo del sistema 231 del 2001 nazionale, diciamo così, è la presenza dell'organismo di vigilanza, che è un *unicum*. Simile a noi lo ha solo la Spagna, per un motivo molto banale: che la Spagna ha preso e copiato *sic et simpliciter* il decreto 231 e l'ha trasformato in una legge spagnola. Guardate che rispetto all'organismo di vigilanza è lo stesso legislatore nazionale che ha introdotto una variante molto importante, che modifica, secondo me, strutturalmente la natura dell'organismo di vigilanza, come soggetto... come struttura dell'ente del tutto autonoma quando con una modifica di qualche tempo fa nell'articolo 6 è stata aggiunta la previsione che l'organismo di vigilanza può essere fatto, scusate questo termine brutto, dal collegio sindacale, cioè il

collegio sindacale può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza. E uno dice “Beh, che male c’è?”, no, c’è un male tecnicamente parlando. Se stiamo alla versione originaria l’autonomia era letta come “Ci dev’essere qualcuno che non solo non è parte... ma che non ha nessun problema di potenziale conflitto”. Ora, coloro che sono membri del collegio sindacale, e al contempo svolgono le funzioni di organismo di vigilanza, come organismo di vigilanza controllano sé stessi. Perché per alcune fattispecie di reato, penso per esempio, la prima che mi viene in mente, le false comunicazioni sociali, i sindaci sono soggetti, sono propri di quel reato. Quindi se stiamo alla versione, l’organismo di vigilanza non può averci dentro il collegio sindacale. Il legislatore, che tutto può, ha detto “Sapete che *nova* c’è? D’ora in avanti il collegio sindacale può fare l’organismo di vigilanza”. Allora questa peculiarità assoluta dell’organismo di vigilanza, che rendeva difficilmente fungibili sistemi diversi, secondo me già veniva meno prima, ma adesso è chiaramente... come dire, trovo un solidissimo aggancio in questa annotazione. Ancora, questo concetto di fungibilità è necessario anche per fronteggiare una forzatura che ci renderebbe un po’ paradossali rispetto al resto del mondo, penso ai rapporti istituzionali. Perché se non fosse così, cioè se non si potesse pensare a una fungibilità di un modello che non si chiama modello organizzativo ex 231 ma che svolge, ha le stesse caratteristiche, noi sostanzialmente arriveremmo a ritenere applicabile la legge italiana, in questo caso il decreto 231 del 2001, anche a qualunque Paese sovrano estero. Ora, va bene che abbiamo come Ministro della... io sono un privato e posso dire quello che voglio, non mettetevi a ridere, non chiedo imbarazzo. Uno ha come Ministro degli Esteri Di Maio, come Ministro della Giustizia Bonafede, può pure provare ad andare in giro per il mondo e dire “Sapete che *nova* c’è? Dovete applicare la nostra legge perché noi siamo bravi”, però non mi sembra sia, dal punto di vista istituzionale, un granché. Quindi rispetto all’organismo di vigilanza il modello Shell ha un equivalente, che è il *complice officer*, che sono gli altri organi di controllo autonomi, staccati dal vertice, e al vertice gestionale non rispondono. Dunque il giudizio di idoneità e adeguatezza del modello. Come si fa? Questo è il tema della prognosi postuma. Anche qui vado per flash, poi approfondiremo, documenteremo nella memoria. Prognosi postuma, quindi la valutazione *ex ante* fatta però necessariamente in momento successivo. E qui i penalisti innalzano grandi canti, perché quando si parla di questa cosa dicono tutti “Guardate, noi siamo bravissimi perché abbiamo una sperimentazione ormai di oltre 80 anni con l’articolo 56”, delitto tentato, ha quella formula, l’idoneità degli atti, quindi su come si svolga un giudizio di prognosi postuma abbiamo la technicalità necessaria, non ci batte nessuno. Anche vero, ma fino a un certo punto. Perché? Perché a tutte le attenzioni, che

il Tribunale conosce meglio di me, su come si fa il giudizio di prognosi postuma, base totale, base parziale, ciò di cui si deve tenere conto, ciò di cui non si deve tener conto quando si valuta l'idoneità dell'atto, e quindi qui, nel nostro caso, l'adeguatezza o l'idoneità del modello da parametrare a quello che ci viene da *leges artis*, vedete, c'è una peculiarità. E io credo non debba sfuggire, perché ci deve rendere ancora più attenti nella formulazione in questo giudizio. Perché, vedete, nello schema dell'articolo 56 si valuta necessariamente l'idoneità rispetto a un evento che non si è verificato. Io devo valutare se un atto era idoneo a determinare un evento, evento che non si è verificato. Ho messo il topicida nella minestra di mia moglie, della quale dopo 45 anni ho anche diritto di cercare di liberarmi, però sopravvive. Si deve valutare, il Tribunale... anzi in quel caso forse la Corte di... no, è tentativo, forse ancora il Tribunale. Mi trovo davanti al Presidente Tremolada che deve valutare se la quantità di topicida e il tipo di topicida che ho messo sarebbe stato idoneo a uccidere una persona. Poi mia moglie è una che ha bevuto molto latte, poi comunque è una durissima che sopravvive a qualunque cosa, peggio di Dimitri Tate (fonetico), e farà il suo giudizio, ma l'evento non si è verificato. Quando facciamo giudizi come quello sull'idoneità del modello, ma ce ne sono, per così, nel diritto penale dell'economia è pieno di situazioni di questo genere. Penso all'adeguatezza dei piani di ristrutturazione che dovrebbero salvare le imprese in crisi, il giudizio di idoneità di adeguatezza in questo caso del modello, è fatto essendo accaduto l'evento che avrebbe dovuto essere evitato. Quindi c'è un cambiamento di prospettiva profondo. Sarebbe come dire deve valutare l'idoneità del topicida che ha messo nella minestra della moglie essendo morta la moglie. In questo caso si dovrebbe tener conto, come correttivo ulteriori, quello che adesso chiamano, perché se non lo dicono all'inglese non è più bello, l'*hindsight bias*, cioè la distorsione del giudizio retrospettivo, che aveva intuito un tizio che si chiamava Francesco Bacone molti secoli fa, ora ha trovato un consolidato approfondimento scientifico nel solito russo scappato... i cui genitori scapparono all'epoca della rivoluzione, adesso fa lo studio negli Stati Uniti, io lo pronuncio Fischhoff, non so se la pronuncia è corretta, comunque di questo daremo documentazione. Anche questi sono flash, nella memoria di più e meglio per dire che il giudizio di adeguatezza verrebbe corretto. Ci porterebbe a un giudizio di idoneità. Se posso contare sulla... quello che mi resta soltanto è la vostra cortesia, null'altro meritando, cito malamente una famosa battuta di De Gasperi. Qualche annotazione sulla elusione fraudolenta. È lo snodo critico, anche questo fa parte di quel punto di equilibrio a cui arrivò la commissione per licenziare il famoso articolo 6. Se guardate quella previsione nel contesto dell'articolo 6 del decreto 231 spicca subito per la sua eccentricità. Se guardate tutti i parametri contemplati

nell'articolo 6, vi accorgete facilmente che sono tutti parametri riferiti ovviamente all'ente, a strutture e a modi con cui l'ente è organizzato. L'elusione fraudolenta è eccentrica perché allude a un comportamento dell'autore del reato, del soggetto apicale, cioè non è un fatto connesso all'ente, non è un fatto che io posso rimproverare all'ente perché è un difetto organizzativo dell'ente. È eccentrico, ma qualcuno giustamente mi potrebbe rispondere "Però c'è, e con quello devi fare i conti". Vi dicevo allude alla condotta dell'autore del reato presupposto, non ai requisiti strutturali dell'ente, i cui eventuali deficit fondano la responsabilità dell'ente. Su questo punto, signori del Tribunale, vi dico che si può leggere letteralmente di tutto. È una specie di fantasia incontrollata, allo sbaraglio, dove, devo dire, non molte sono le cose serie, perdonerete questa annotazione da vecchio e anziano querulo. Ma sulla 231 la produzione letteraria, diciamo così, convegnoistica, è sbalorditiva, rispetto alla quantità ridotta di applicazioni della norma. Che io sappia è una delle poche leggi che ha una rivista interamente dedicata, una cosa singolare. Sull'elusione fraudolenta, ripeto, si può leggere tutto e il contrario di tutto, autori che nello stesso articolo contraddicono sé stessi, posso documentare. Vediamo qualche dato solido. Il consenso degli autori seri... chiedo scusa se adopero questa semplificazione ma credo che a un certo punto, giunto alla mia veneranda, anzi nient'affatto venerando, soltanto tarda età, qualche semplificazione me la devo permettere. C'è un consenso, direi, sicuro, solido, sul fatto che la nozione di elusione fraudolenta ha una matrice, deve avere necessariamente una matrice oggettiva. Altrimenti, se non così fosse, la portata scriminante, uso il termine in senso atecnico, dell'articolo 6 dipenderebbe dal fatto del terzo. Più precisamente dalle modalità di comportamento del reo, cioè su come l'apicale ha deciso di eludere il modello. Quindi non può essere così, dev'essere qualche cosa di oggettivo, riconoscibile nella condotta o nel rapporto tra condotta e modello. Che a me consti l'unica volta che la Cassazione ha preso posizione su questo punto è una sentenza di qualche anno fa, una vicenda che riguardava Impregilo. Quella sentenza annulla con rinvio una decisione della Corte di Appello di Milano, con tutto il rispetto, ma credo che lo dica in maniera oggettiva, la Corte di Appello assolveva, ragionando sull'articolo 6, ma non è che la motivazione di quella sentenza di assoluzione fosse perspicua sul punto. La Corte annulla con rinvio e sostanzialmente dice "L'elusione fraudolenta non può essere la violazione frontale della regola del modello organizzativo, però non si deve intendere la fraudolenza come qualche cosa che alluda agli artifici e raggiri, cioè l'archetipo della truffa. È come se dicessi ni sull'ipotesi è un abuso di poteri o violazione dei doveri. Sembrerebbe quasi alludere a un abuso di poteri, violazioni di doveri, specialmente qualificata. Per alcuni autori la formula può essere sciolta con "è una violazione non agevolata dal modello

organizzativo". Io cerco una oggettivizzazione sintetica e un po' scadente, spero che il fatto che sia scadente non dipenda solo dalla sintesi frettolosa, spero di far di meglio con l'aiuto di Bruno Cova nella memoria. Ma direi che quella clausola vuol dire che il modello dev'essere tale, in questo senso vedo la matrice oggettiva, da poter essere aggirato soltanto da una condotta pregnante, capace, preordinata al superamento dei controlli. Una condotta che oggettivamente è considerata presenti intrinseci caratteri elusivi. Stando a Ten Brink e a Moyer, il sistema dei controlli e delle procedure di *compliance* in Shell era ex ante adeguato a fronteggiare anche condotte di apicali tese alla devianza. Tenete conto che le condotte di costoro, cioè degli apicali, erano oltre che tracciate, soggetti a controlli e verifiche da parte del *compliance officer* ed altro. Quindi si può escludere, io credo, la responsabilità di Shell come ente ex articolo 6 del decreto 231 del 2001. Un flash sulla prescrizione dell'illecito amministrativo, sulla quale torneremo in dettaglio in memoria. Vi dico soltanto che stando all'ipotesi d'accusa, il più recente, l'ultimo dei pagamenti a Pubblici Ufficiali, sottolineo Pubblici Ufficiali, riferibili a Shell è anteriore al 14 febbraio 2012, data di 5 anni anteriore al 14 febbraio 2017, che è la data di notifica a Shell della richiesta di rinvio a giudizio. Atto idoneo, come loro sanno, a interrompere la prescrizione. Ho finito, e vi chiedo l'assoluzione perché il reato presupposto non sussiste, ovvero perché l'ente non è responsabile ex articolo 6 del decreto legislativo 231/2001. O, infine, per intervenuta prescrizione. Avvocato Mazzola mi segnala che sono anche legale dei responsabili civili, rispetto ai quali ho delle conclusioni scritte, che se il signor Presidente mi esenta dalla lettura, soltanto chiedono l'assoluzione delle persone... quelle classiche che facciamo sempre. Ho quasi rispettato il termine che mi ero dato, loro hanno tutta la mia gratitudine per avermi pazientemente ascoltato fino adesso, grazie. Le consegno le conclusioni.

QUESTIONI PROCEDURALI

PRESIDENTE - Grazie a lei. Sì, mi può dare direttamente, dopo li guardiamo con calma. Il Pubblico Ministero ha preannunciato che vuole produrre e illustrare.

PUBBLICO MINISTERO - Posso togliere la mascherina? Presidente, vista l'ora cercherò veramente di essere assolutamente telegrafico, ma solo due parole per inquadrare la situazione di fatto, che non è del tutto usuale. Il 12 novembre 2020, qualche mese fa, è stato disposto il rinvio a giudizio della banca JP Morgan, nel Regno Unito, sulla causa promossa dalla Nigeria, una causa civile. Sì, nel Regno Unito. Nell'ambito della *disclosure* di alcuni atti è emerso che c'era una comparsa conclusionale in cui si faceva

riferimento ad alcuni documenti di JP Morgan, per essere più esatti in possesso di JP Morgan, che erano stati *disclosed* alla controparte nell'ambito delle regole del giudizio civile. Questo c'è stato rappresentato attraverso una nota di Re:Common, che ci ha anche... tutti questi documenti sono allegati, che ci ha anche depositato una stampa del *database* della Corte, da cui risultano le date di questi avvenimenti e in particolare che questa comparsa conclusionale, che si chiama "*emended particulars of claims*", cioè la comparsa conclusionale così come emendata, è un documento che è stato da loro reperito legittimamente su questo *database*. A partire da ciò noi abbiamo chiesto quindi al Regno Unito con due richieste rogatorie, che sono state mandate tutto in tempi molto stretti, chiaramente, che sono stati mandati prima di natale, abbiamo dato un termine di un mese per l'acquisizione di due documenti, in sostanza. Stiamo parlando di solo due documenti. Il documento citato al punto 54D di questa comparsa conclusionale della Nigeria nella causa civile, in cui si parla di un'e-mail che sarebbe stata mandata dall'Attorney General Adoke da un indirizzo AE Group Properties, cioè l'indirizzo delle società di Abubakar. Al 54E invece si fa riferimento a una nota del capo della *compliance* di JP Morgan che esprimeva dubbi e preoccupazioni... il primo documento è il 21 giugno 2011, primo documento menzionato. Il secondo documento menzionato, questo della *compliance* di JP Morgan è più o meno della stessa epoca, 23 giugno, e si esprimono... quindi epoca successiva al rigetto, alla restituzione della somma da parte della banca svizzera a JP Morgan, JP Morgan si trova questo denaro di nuovo presso di sé e si chiede "cosa dobbiamo fare?". Questo secondo documento è un documento molto importante e contiene alcune considerazioni che riguardano proprio la paura di JP Morgan e al sospetto che questo denaro fosse provento di corruzione. Quindi abbiamo fatto questo... e il Regno Unito ci ha risposto e ci ha trasmesso, in sostanza, e questi sono i documenti adesso di cui chiedo l'acquisizione. Il resto è pregresso e lo depositerò al Tribunale per capire il processo di acquisizione, ma chiaramente non è questa la prova, non sono questi i documenti come mezzi di prova che chiediamo vengano acquisiti. Il primo documento è l'e-mail proveniente da Osolake Bayo di JP Morgan, che gira a un altro collega questa e-mail firmata Mohammed Bello Adoke. Questa e-mail firmata Mohammed Bello Adoke viene da questo indirizzo AE Group Properties, che quindi è l'indirizzo di Abubakar Aliyu, e contiene il testo dei tre *resolution agreements*. La particolarità è data dal fatto che sono testi non ancora definitivi. Perché? In un caso, nel primo dei *resolution agreement*, l'FGN, cioè il *resolution agreement* contestato nel capo d'imputazione, se voi lo confronterete col testo ufficiale vedrete che le sigle, la sigla in basso a destra non c'è. E vedrete anche, anche se il testo ufficiale per la verità si legge molto male, comunque in quello che è stato mandato a JP Morgan

manca la firma del Ministro delle Finanze e manca la firma dei rappresentanti di NNPC. Gli altri due *resolution agreement* sono evidentemente ancora non definitivi perché manca la data. C'è scritto "Questo *resolution agreement* è fatto", un buco, "giorno di aprile 2011". Manca quel 29 scritto a penna che voi avrete notato nei documenti ufficiali. noi crediamo che il fatto che l'Attorney General dall'indirizzo della persona, che secondo l'ipotesi dell'Accusa, ha monetizzato gran parte di queste somme di denaro in contanti, mandi alla banca questi documenti non ufficiali, abbia un rilievo probatorio abbastanza evidente o quantomeno certifichi la strettissima vicinanza tra queste due persone, che è un dato di estrema importanza per il dibattimento. Per quanto riguarda l'e-mail invece del *compliance officer*, l'e-mail interna contiene una serie di riflessioni sui pericoli di questa operazione e sul tipo di assicurazioni che loro dovrebbero cercare. Io non ve le leggo, le Difese le conoscono, voi le leggerete con la dovuta tranquillità e calma e attenzione. C'è anche una traduzione in italiano fatta dall'ufficio, è un testo molto difficile. Comunque il punto che richiamavo è che... il punto di partenza di questa e-mail è che noi rimaniamo sospettosi che questi siano proventi di corruzione e quindi l'autorizzazione di SOCA non è sufficiente, perché puramente formale per i motivi che vi abbiamo già spiegato nella memoria, occorre qualcosa di più. E ci sono una serie di opzioni che sono descritte, tra cui anche chiedere l'autorizzazione a un Giudice, e così via. Questi sono i documenti, ma, ripeto, non vorrei soffermarmi oltre nella spiegazione di questi documenti per rispetto alla resistenza di tutti, all'orario, appunto al fatto che siamo in fase di discussione, e tutto questo ci è ben chiaro.

PRESIDENTE - Appunto, quindi va anche visionata e quindi illustrata la necessità per la decisione assoluta.

PUBBLICO MINISTERO - Non ho capito, scusi.

PRESIDENTE - Vista la fase processuale, bisogna anche illustrare l'assoluta necessità per la decisione.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, per quanto riguarda questo punto io volevo soltanto dire questo, che sono comunque prove che sono state scoperte in tempi recentissimi, perché fisicamente questa *emended particulars of claims*, questo atto della causa civile in cui sono menzionati questi documenti, è dato 6 novembre 2020. Quindi erano prove che in nessun caso, c'è un riferimento preciso del codice di procedura penale rispetto alle prove non indicate nella lista di cui all'articolo 468, ma qui non c'è bisogno di dare alcuna prova, perché è oggettivo, è un dato terminologico, diciamo il tempo non va indietro. Quindi credo che, secondo una giurisprudenza che è piuttosto risalente, per la verità, e che discuteva soprattutto dei limiti del 507, trattandosi di prove del tutto nuove, in analogia con quanto è previsto nel giudizio di Appello, i criteri di ammissione

dovrebbero essere quelli del 495. Questo è il punto di diritto. In punto di fatto, Presidente, l'assoluta necessità, è chiaro che a noi pare evidente anche rispetto... per quanto riguarda l'e-mail a firma Adoke, come ho detto, si manda dall'indirizzo e-mail della persona che ha monetizzato in contanti mezzo miliardo dell'OPL 245 degli atti del Governo non ancora firmati integralmente, per cui in stato di bozze, alla banca a sollecitare un pagamento. Quindi mi sembra che dimostri la vicinanza tra queste due persone in maniera definitiva, la contiguità direi, il fatto che usavano lo stesso computer, e l'interesse dell'Attorney General, pecuniario, all'operazione. Per quanto riguarda la seconda e-mail sarò ancora più breve. La grande importanza... noi siamo perfettamente d'accordo col *compliance officer* JP Morgan, anche noi siamo fortemente sospettosi. Diciamo che a fronte delle prove acquisite si potrebbe dire "Forse non è proprio così tanto necessario". Però vista l'importanza che la Difesa Eni ha collocato, ha attribuito a questa cosiddetta autorizzazione della SOCA, che appunto è l'ente che è come la nostra (inc.) della Banca d'Italia, che riceve tutte le segnalazioni di operazioni sospette, quindi è una cosa meramente formale. Però visto che questa cosa meramente formale, meramente burocratica è stata considerata quasi una sorta di lasciapassare. Ecco, questo documento ci fa capire dall'interno, dal *compliance officer* della banca, come SOCA non era e non poteva essere sufficiente in una situazione di questo genere. Comunque io credo di avere finito, e questo rassegnò al Tribunale insieme a documenti su cui non dovrebbe esserci discussione perché è l'interrogatorio di Agaev, su cui ci sono state tante riserve, lei si ricorderà, avremmo dovuto produrlo prima, ce l'ha ricordato a una delle scorse udienze che fisicamente non è mai stato prodotto, e questo è l'interrogatorio. Per cui le per le Parti che sono richiamate nel verbale voi avete l'interrogatorio. Per finire, durante la fase di preparazione della memoria, verificato che molte delle e-mail Shell erano tronche ancora, abbiamo chiesto alla cortesia della Difesa Shell, che devo dire è stata estremamente cortese su questo, di cercare di procurarci le e-mail con... sono parolette, però certe volte le parolette sono importanti, perché ad esempio non si capisce se l'e-mail è indirizzata soltanto a Peter oppure a Peter e Ian, che in una certa situazione può avere un certo significato. Forse è opportuno che le produca in cancelleria la Difesa Shell a questo punto, perché piuttosto... noi non ne abbiamo un elenco e non vorremmo produrle così, allo stato un po'... così, disorganizzato. Però dica lei, Presidente, se vuole possiamo produrle noi con un elenco, credo che non ci siano opposizioni da parte della Difesa Shell perché ce le ha comunicate proprio via e-mail in un modo informale. Se li vuole produrre la Difesa Shell forse è più legittimata a farlo, ecco.

PRESIDENTE - La Parte Civile? Se vuole intervenire, non è obbligatorio.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sì, certo. Sì, Presidente, la Parte Civile si associa alle richieste del Pubblico Ministero. Ecco, quanto all'e-mail... diciamo, al primo documento, all'e-mail Adoke Bello, noto anche che quella società, AE Group Properties è anche la società che compare nella compravendita, diciamo così, del *lot* (fonetico) in capo a questo Adoke Bello, all'Attorney General. Quindi mi associo alle richieste del Pubblico Ministero, grazie.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Presidente posso?

PRESIDENTE - Sì, le Difese, chi vuole intervenire.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Comincerei io seguendo l'ordine del capo d'imputazione, se non le dispiace.

PRESIDENTE - Prego, la Difesa Scaroni.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Io volevo veramente, mi rendo conto dell'ora tarda, ma qualche breve riflessione su questa richiesta di acquisizione probatoria del Pubblico Ministero, mi pare opportuno farla, anche perché ho la sensazione che il Pubblico Ministero abbia tendenze un po' a semplificare le cose, non solo in punto di fatto, come ci ha ricordato oggi, stamattina, l'Avvocato Alleva, ma anche in punto di diritto. Perché ho sentito che questa acquisizione probatoria avverrebbe ai sensi del 507, in realtà forse sarebbe più proprio inquadrare questa richiesta nell'alveo della disposizione di cui all'articolo 523 comma 6, perché, ricordiamo, siamo in fase di discussione. E devo dire che questa richiesta non mi ha colto impreparato, non solo perché le carte ce le aveva fatte avere il Pubblico Ministero, ma perché nell'ordine europeo di indagine il Pubblico Ministero aveva scritto all'autorità britannica chiedendo di avere questi documenti in tempo utile per l'udienza del 20 gennaio 2021, cioè per oggi. E allora ho avuto modo di andare a ricercare e a leggere un po' di giurisprudenza sul punto, cioè in tema di applicazione dell'articolo 523 comma 6, perché è una situazione che, debbo dire, è disciplinata dal codice ma non è una situazione che nelle nostre aule di giustizia è frequentissima. Infatti la giurisprudenza sul punto è piuttosto modesta come elaborazione giurisprudenziale. Però da quello che ho potuto leggere ho ricavato due principi. Innanzitutto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito quali siano le conseguenze nel caso in cui il giudicante dovesse accedere alla richiesta di acquisizione probatoria, e a differenza del professor Mucciarelli, siccome sono di memoria breve, io ricordo a me stesso ovviamente alcuni di questi principi. Innanzitutto si è affermato che l'interruzione della discussione nel dibattimento implica la doverosa rinnovazione *ab initio* della discussione. Ed è stato anche stabilito che ove la discussione sia semplicemente ripresa, si determina la nullità della fase della discussione ex articolo 178, che si estende alla sentenza. Cioè in altri termini la Cassazione, anche qui leggo

testualmente “In caso di interruzione della discussione per la riapertura dell’istruttoria, la discussione non può essere semplicemente ripresa ma dev’essere rinnovata dall’inizio”. E qui c’è la *ratio* di questa conclusione, perché le conclusioni delle Parti vengono formulate solo dopo l’esaurimento della prova. E si è detto anche che l’acquisizione documentale, anche la semplice acquisizione documentale nel corso della discussione dibattimentale, obbliga, obbliga, alla rinnovazione della discussione a pena di nullità di ordine generale anche della sentenza. Allora, per farla breve, ove il Tribunale decidesse di accedere alla richiesta del Pubblico Ministero dovrebbe, a pena di nullità della sentenza emananda, essere concessa nuovamente la parola al Pubblico Ministero, perché magari dica qualcosa di più rispetto a quello che ha detto ora, e comunque a tutte le Difese, sia a quelle che hanno concluso e sia a quelle... in realtà oggi hanno concluso tutti, e quindi a tutte le Difese che hanno concluso. Ora, e qui vengo al secondo principio che ho trovato nella giurisprudenza della Suprema Corte in relazione all’articolo 523 sesto comma, proprio in considerazione delle gravose conseguenze per il processo e per la sua ragionevole durata, ai sensi dell’articolo 111 della costituzione, la giurisprudenza della Cassazione ha fornito una lettura molto rigida della già stringente disposizione di cui all’articolo 523, che come tutti sappiamo stabilisce che la discussione non può essere interrotta, non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, e questo è il principio generale, se non in caso di assoluta necessità. E allora cosa dice la Suprema Corte, come declina il caso di assoluta necessità la Suprema Corte? In una sentenza del 2015 descrive il caso come “caso eccezionale”. In una sentenza più recente del 2016 la situazione viene definita “eccezionale evenienza”. In precedenza era stato definito, in sentenze del 2010 e del 1999, “evento eccezionale o fatto eccezionale”. Cioè il minimo comune denominatore di tutte queste poche sentenze che ho rinvenuto in tema di 523 sottolineano l’eccezionalità dell’emergenza probatoria. Enucleati brevemente questi principi, dobbiamo interrogarci se questa acquisizione documentale abbia le caratteristiche dell’assoluta necessità. È questo il presupposto, cioè non è la tempestività dell’acquisizione, ma la necessità, l’assoluta necessità di questa acquisizione. Cioè dobbiamo domandarci se ci troviamo di fronte a un’evenienza probatoria così eccezionale da poter giustificare l’interruzione della discussione con tutte le conseguenze pregnanti che ho ricordato. Allora cominciamo a esaminare l’e-mail, avrà il tempo il Tribunale di leggersele, ovviamente, con la dovuta calma. L’e-mail del 23 giugno 2011. Quell’e-mail che è stata scritta da questo signor Ian Iol (fonetico), che contiene, l’ha detto il Pubblico Ministero poco fa, alcune personali riflessioni, considerazioni. Dice “In merito ai fondi depositati presso il conto intestato al Governo nigeriano, e in merito alle disposizioni di pagamento

provenienti dallo stesso Governo nigeriano”. Quello che è interessante è che nell’ultima parte, avrete modo di leggerla, di questa e-mail JP Morgan dà atto della propria intenzione di esplorare *the legal position* e di effettuare una *review* del *legal risks* rispetto al pagamento ordinato dal Governo nigeriano. E allora debbo dire che a me personalmente, non so ai colleghi, ma a me personalmente sfugge questo eccezionale valore probatorio di questo documento, perché questa e-mail è non solo pacificamente precedente a tutte le verifiche, e lo si legge dall’e-mail, che poi sarebbero state effettuate dalla SOCA per l’autorizzazione dei versamenti dall’*escrow account* di JP Morgan a Malabu. Ma è pacificamente precedente anche a quella *review*, di cui si fa menzione in questa e-mail, queste *review* sui rischi legali relativi all’operazione. In altri termini proprio dalla lettura di questa e-mail si ricava che JP Morgan ha proceduto ai pagamenti oggetto di imputazione, oggetto di contestazione, solo dopo l’autorizzazione di SOCA, e questo lo sapevamo. Ma anche solo dopo avere effettuato un’attenta analisi legale su questo pagamento. Allora anche ponendomi nell’ottica della Pubblica Accusa, perché in questo senso mi devo porre, mi pare che la significatività probatoria di questo documento sia pari a zero. Ma a prescindere da questo argomento, vi è un argomento a mio avviso assorbente, cioè questa e-mail proviene, queste considerazioni di questo Ian Iol, o Lial, provengono da un funzionario di JP Morgan che non ha avuto alcun rapporto né con i Pubblici Ufficiali nigeriani accusati di corruzione passiva, e neppure con alcuno degli Imputati di questo processo. E non è un caso che il funzionario di JP Morgan, rispetto al tema corruzione, usi la parola *suspicious*, usi la parola sospetto. Allora oggi si pretende, a 2 anni e 6 mesi dall’inizio di questo processo, in piena discussione, si pretende di acquisire un documento che, come dire, rappresenta, contiene le personali opinioni di un soggetto che non ha rapporti con nessuno degli Imputati e che esprime un sospetto. Non ci troviamo di fronte a un documento che ha una natura indiziaria, né tantomeno che ha natura probatoria, né tantomeno quella natura probatoria di eccezionale rilevanza che consentirebbe l’acquisizione nel corso della discussione, e quindi pertanto io credo che questo documento sia... non abbia ragione di essere acquisito ai sensi del 523 comma 6. Per la verità, non so se vi è stata consegnata... non ho capito se è stato consegnato anche la *emended particulars of claims*, credo di sì come... il *reamended* (fonetico) *particulars of claims* è stato consegnato, mi pare di aver capito, al Tribunale. Per inquadrare la situazione. Bene, se è stato citato il punto 54 lettera D e lettera F, basta leggersi il punto 54 lettera C, un paragrafo prima, e si vede che anche in questo documento di parte l’operazione viene... nel momento in cui si descrive l’operazione, si parla per ben due volte di *suspicious*, di sospetto. Veniamo ora al documento, diciamo quell’e-mail 21 giugno 2011, apparentemente inviata da AE

Group Properties, apparentemente firmata da Adoke Bello. Dico apparentemente perché... apparentemente inviata e firmata perché non mi risulta, salvo smentita, che questa e-mail sia stata estratta mediante copia forense sotto il controllo di una qualunque autorità, giudiziaria o meno, che sia stata estratta nel rispetto di una procedura che ne garantisca l'autenticità. Ma dico subito non voglio farne una questione formale bensì sostanziale, perché quello che mi domanda è se questa eccezionale rilevanza probatoria, che dovrebbe sussistere, dovrebbe collegarsi a questo documento, sussista o meno. Quattro flash e concludo. Primo dato di fatto che dobbiamo tenere presente è che il Ministro della Giustizia, cioè Adoke Bello, contrariamente a quello che ha ipotizzato il Pubblico Ministero, aveva evidentemente un interesse assolutamente legittimo al completamento della transazione con Malabu, perché è il soggetto che avrebbe poi firmato il *resolution agreement*, lì in copia, e ha firmato anche l'*escrow agreement* con JP Morgan. Ricordo inoltre l'esistenza di un documento, è stato accennato anche oggi, il documento 290 della nota di deposito Eni, il famoso accertamento... la famosa sentenza di accertamento rispetto alla posizione di Adoke Bello, sentenza di accertamento nigeriana, per altro sentenza, dico per inciso, redatta dal Giudice Nyako, anche qui evocata questa mattina, che ha stabilito, fra le tante cose, non sono state lette, per questo mi permetto di ricordarle, che qualsiasi comunicazione, qualsiasi comunicazione a JP Morgan erano in esecuzione delle direttive approvazioni legittime del Presidente nell'esercizio del proprio potere esecutivo, pagina 14 della sentenza. Ma a prescindere da questo, pur volendo rimettere nell'ottica accusatoria, io quello che mi domando e che dobbiamo domandarci, che il Tribunale deve domandarsi, è: ma questa e-mail, da questa e-mail, che proviene dal mondo Abubakar, che ha un *link* con Abubakar, con tutto quello che è nella ricostruzione accusatoria Abubakar, dimostra in qualche modo che Adoke Bello, l'Attorney General nigeriano ha ricevuto del denaro da Malabu, da AE Group, da Etete o da qualcun altro di questi soggetti? Sì o no? La risposta è no. Questa e-mail non dimostra affatto questa circostanza. Ma soprattutto, ancora più importante, questa e-mail di cui si chiede l'acquisizione, con tutte le conseguenze che ho ricordato, è stata in qualche modo sollecitata? È stata in qualche modo a conoscenza di qualcuno degli Imputati? Cioè gli Imputati di questo processo sapevano che Adoke Bello scriveva dall'indirizzo di poste elettronica di AE Group? Conoscevano questo asserito collegamento tra AE Group e Adoke Bello? Ancora una volta la risposta è no. E allora anche qui io credo che siamo, a tutto concedere di fronte a un documento che può manifestare l'esistenza di un sospetto. Per altro un sospetto che non attinge gli Imputati di questo processo, e il sospetto non può essere il presupposto indispensabile per consentire l'interruzione di una discussione e la riapertura *ab initio*

della discussione medesima. E quindi io credo che ai sensi dell'articolo 523 comma 6 non si debba accettare la richiesta... non si debba accogliere la richiesta del Pubblico Ministero e quindi chiedo che si prosegua oltre nella discussione, com'è previsto, cioè con la parola al Pubblico Ministero alla prossima udienza per le sue repliche, grazie.

PRESIDENTE - Grazie a lei.

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Chiedo scusa, ho una brevissima nota con la giurisprudenza che ho richiamato, avendola... vediamo se è firmata.

PRESIDENTE - Grazie.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Se posso, Presidente.

PRESIDENTE - Prego, Difesa Descalzi.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Mi associo ovviamente all'eccezione e a tutto il ragionamento che ha svolto adesso l'Avvocato De Castiglione. Volevo soltanto sottolineare un punto, che forse... perché mi ha... che vale la pena sottolineare, credo. Perché mi ha sorpreso, un po' come ha detto adesso l'Avvocato De Castiglione, un po' la facilità con cui il Pubblico Ministero ha interrotto la discussione per introdurre delle prove nuove. Mi pare di aver capito che l'unico motivo per cui le introduce è perché sono nuove. Ora il tema in realtà è più complesso, abbiamo parlato di assoluta necessità di queste prove, ma l'assoluta necessità forse può essere declinata, o meriterebbe di essere declinata in un modo un po' più profondo, nel senso che... io non ho fatto una grande ricerca di giurisprudenza, però ho dato un'occhiata ai commentari. E sul commentario trovo che una prova, in questo caso, cioè quindi ai sensi del 523 sesto comma, debba avere un'indispensabilità. Indispensabilità significa che dev'essere una prova decisiva. Decisiva, leggo appunto dai manuali, significa che deve... diciamo, non può... senza questa prova non si può giungere a una decisione. Cioè la Corte senza questa prova non può esprimere la propria opinione, non può arrivare alla sentenza. Ora non mi sembra che questi due documenti abbiano questa forza probatoria, sia perché uno, come diceva l'Avvocato De Castiglione, giustamente, e a questo mi riporto, esprime un sospetto, quindi al massimo un dubbio. Questo di per sé non può rendere decisiva questa prova. L'altro, quantomeno perché ci sono dei dubbi sulla provenienza e poi per tutti gli altri elementi. Volevo sottolineare proprio questa forza che richiede la giurisprudenza, cioè la decisività. Cioè noi stiamo compiendo un atto, in questo momento, assolutamente straordinario, che credo che nella vita professionale di tutti noi sia... per me è la prima volta, ma sia capitato rarissimamente. Non può passare in modo così semplice il deposito di documenti o di nuove prove, in un momento in cui abbiamo svolto una istruttoria, lunga, complessa, che ha toccato tutti i punti dell'imputazione, e dopo discussioni così ampie. E andiamo a interrompere, rischiando di ricominciare da capo, e

qui mi permetto una battuta, mi vengono i brividi all'idea di ricominciare da capo le discussioni, dobbiamo ricominciare tutto da capo per due documenti che sono assolutamente privi, secondo me, di forza probatoria in assoluto, ma certamente non hanno quella decisività che richiede la Cassazione. Quindi per questo mi oppongo al deposito di questa documentazione.

DIFESA, AVV. FORNARI - Difesa Casula. Non posso che associarmi alle Difese che mi hanno preceduto, anche per non far perdere al Tribunale. Non mi pare che ci siano dubbi che siamo dentro il 523 sesto comma che richiama il 507, e quindi l'assoluta necessità e quindi richiamo tutte le argomentazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, grazie Presidente.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Anche la Difesa Pagano si associa, perché ritengo che per i motivi che ha ben esposto la Difesa Scaroni non possono assolutamente non solo ritenersi prove decisive, ma io ho anche qualche dubbio sulla novità della prova, in quanto questi due documenti non sono stati prodotti nella causa londinese da JP Morgan, ma dal Governo della Nigeria, che è parte in questo procedimento e quindi bene aveva questi documenti già precedentemente, quindi io ho anche dei dubbi sul fatto che questi documenti rivestano il requisito della novità. Quindi mi oppongo alla produzione, grazie.

PRESIDENTE - Grazie a lei. Forse facciamo prima a vedere se... è più pratico vedere se c'è qualche Difensore che non si associa e quindi consente alla produzione.

PUBBLICO MINISTERO - Posso dire, Presidente, solo una parola rispetto... perché qua si sta adombrando che non siano nuovi. C'è un regime di confidenzialità, quindi questi documenti non potevano essere trasmessi dagli Avvocati inglesi a chicchessia, poi per il resto spero che valga l'affermazione di correttezza del proprio operato, ecco. Sono documenti nuovi, cioè noi li abbiamo dovuti chiedere, li abbiamo appresi nel modo in cui abbiamo detto.

PRESIDENTE - Diamo per scontato allora l'associazione di tutte le Difese, quindi mi pare che nessuno dei Difensori consenta, giusto? Va bene, il Tribunale si riserva di decidere alla prossima udienza in cui si svolgeranno... nel caso in cui venga respinta la richiesta del Pubblico Ministero si svolgeranno le repliche, nel caso in cui invece venga accolta la richiesta del Pubblico Ministero si svolgerà la discussione, per quanto riguarda il Pubblico Ministero, suppletiva relativa ai documenti, e contemporaneamente le repliche del Pubblico Ministero. Invece all'udienza che avevamo previsto del 24, perché mi pareva che poi il 17 ci fossero dei problemi, giusto?

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Scusi Presidente, la prossima udienza è il 3 febbraio?

PRESIDENTE - La prossima udienza è il 3 febbraio, dedicata al Pubblico Ministero per

supplemento discussione, ovvero soltanto le repliche. Pubblico Ministero intende svolgere...

PUBBLICO MINISTERO - Non parleremo assolutamente ore e ore, per cui la pregherei, se possibile, di fissare l'orario di inizio alle 9:30, che per motivi logistici ci viene più semplice. Ribadisco, non credo supereremo la mattinata in nessun caso. Forse saranno 2 ore, ecco.

PRESIDENTE - Prossima udienza sicuramente alle 9:30, il 3 febbraio alle 9:30, dedicata al Pubblico Ministero per supplemento discussione o solo per repliche. Invece il 24 febbraio è dedicata ai Difensori per supplemento discussione ovvero solo repliche o entrambe le cose, e... non so se poi riusciremo a esaurire.

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Magari qualcuno andrà per le lunghe per una prossima udienza per le repliche.

PRESIDENTE - Ecco, ovviamente le repliche, sia per il Pubblico Ministero che per i Difensori, le repliche devono essere...

PUBBLICO MINISTERO - Solo per argomenti, Presidente, non parleremo sicuramente di nuovo della vicenda, e così via. È solo per argomenti, per confutare gli argomenti svolti.

PRESIDENTE - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - E sono nello spirito delle repliche, tutto qua.

PRESIDENTE - Solo innovativa, in chiave innovativa ovviamente anche reciproca. Quindi anche i Difensori saranno vincolati alle repliche del Pubblico Ministero, dopodiché, non so se riusciremo a esaurire tutti...

DIFESA, AVV. FORNARI - Chiedo scusa Presidente, io non ho capito nel caso di accoglimento della richiesta istruttoria del Pubblico Ministero come intende far discutere le Difese. Ho capito per il Pubblico Ministero, non ho capito per le Difese.

PRESIDENTE - Le Difese discuteranno il 24, il supplemento di discussione sarà il 24 insieme alle repliche, come per il Pubblico Ministero.

INTERVENTO - (inc., voce fuori microfono).

PRESIDENTE - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Per quanto riguarda il Pubblico Ministero il Tribunale, se lo ritiene, può anche decidere fuori udienza e comunicarlo, in modo tale che il 3 sappiamo cosa dobbiamo fare, ecco. Non vedo niente in contrario, se è più comodo per il Tribunale. Cioè con la solita e-mail ci dice "Abbiamo adottato questa ordinanza, quindi...".

PRESIDENTE - Sì, nel caso in cui dovessimo...

PUBBLICO MINISTERO - E quindi sappiamo già il 3, adesso non voglio usare quella brutta espressione, che cosa faremo, ecco.

PRESIDENTE - Sì, va bene, se dovessimo fare un'ordinanza prima la comunicheremo

informalmente. Va bene, potrebbe essere una buona idea. Il 24 quindi i Difensori, parleranno nell'ordine che ritengono, oppure nell'ordine che abbiamo fatto la discussione, non so come... se volete anche modificare l'ordine per me non c'è problema, se riguarda accordi vostri.

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Credo che ci organizzeremo per il 24.

PRESIDENTE - Se non dovessimo poi esaurire le repliche dei Difensori possiamo già prevedere l'udienza del 17 marzo, se va bene a tutti. Mercoledì 17 marzo lo riserverei per esaurire le repliche e la Camera di Consiglio, se abbiamo il tempo e se siamo preparati. Spero di sì. Va bene a tutti questo programma?

DIFESA, AVV. MUCCIARELLI - Certo. Grazie Presidente.

PRESIDENTE - Grazie a voi, abbiamo terminato.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 3 febbraio 2021.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 18.20.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 317.672

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Signed by FAVARA CLAUDIO
29.01.2021 22:56:01 CET